GOVERNO
DELL'
AM.^DA FABBRICA
DEL
DUOMO DI MILANO.



IN MILANO, Nella Stamperìa di Giovanni Montani.

1764

Die 21. Januarii 1764.

IMPRIMATUR.

F. Jos. Dominicus Cassinoni Ord. Prædic. Sacr. Theol. Magister, & Commissarius S. O. Med.

J. A. Vismara pro Eminentissimo, & Reverendissimo D. D. Cardinali Archiepiscopo.

Vidit Julius Cæsar Bersanus pro Excellentissimo Senatu.

1. DA Giulio Ceſare Malateſta nel 1662. fu ſtampato il libro intitolato *Governo della Ven. Fabbrica del Duomo di Milano* colla ſeguente prefazione.

2. *Le Conſtituzioni, ed Ordini ſpettanti al governo della Fabbrica, e mantenimento dell' Inſigne Chieſa del Duomo di Milano, i quali furono dal Prencipe, e da' Signori Deputati d' eſſa di tempo in tempo ſtabiliti, e le Inſtruzioni, e i Capitoli, che a' Miniſtri (ch' ella tiene) preſcrivono la norma de' loro ufficj, ſi ſono con l' andar de' tempi, e variar delle occaſioni così multiplicati, che hanno avuto biſogno d' eſſer raccolti. Per tanto d' ordine de' Signori, che ora ſedono, d' alcuni foglj ſe n' è fatto un libro dal Giureconſulto del Collegio di Milano Virginio Giuſeppe Borri, uno de' medeſimi Signori Deputati a ciò fare particolarmente delegato dal Ven. Capitolo; affine che andando queſti Ordini uniti non ſolo acquiſtino forza maggiore, per mantenerſi ſempre in verde oſſervanza, e reſtino in queſto modo dalla confuſione, e dall' oblivione preſervati; ma ancora offerendoſi tutti ad un tempo avanti a' Signori Deputati, che per l' avvenire*

ſopraverranno, poſſano ad un tratto recar loro dell' obbligo di ciaſcuno una piena, e diſtinta informazione, mediante la quale reſti più pontualmente ſervita la Beata Vergine Noſtra Signora, ad onore della quale ſi fabbrica queſto famoſo Tempio. Nel Campo Santo di Milano li 2. Agoſto 1662.

3. Varie volte fu ordinato di adattare queſto libro allo ſtato dell' Am. Fabbrica con inſerirvi le ordinazioni più profittevoli; e levare quelle coſe, che più non ſe le confanno, per poſcia riſtamparlo, e darne copia a ciaſcun Deputato, e ad ogni altro, ſecondo, che ſi foſſe giudicato opportuno (a).

4. Per quali motivi non rimaneſſero eſeguite così provide ordinazioni, longa coſa ſarebbe, difficile, e forſe inutile l' indagarlo; imperocchè l'utilità; o per dir meglio la neceſſità di queſta riſtampa chiaramente ſi comprende col ſolo riflettere, eſſere queſto Ven. Capitolo compoſto di ſogetti, che ſeggono per ſoli due anni; onde egli è impoſſibile, che eſſi poſſano ben regolare i molti affari, e riparare i molti abuſi, che di giorno in giorno inſorgono, ſe a ciaſcun Deputato non ſiano prontamente a notizia i principali ordini di queſto Ven. Capitolo.

5. Ora come potevano mai quelli eſſere informati preſtamente, ſe già da molti anni di queſt' opera non rimaneva, che una ſola copia? Saggiamente adunque ne fu ordinata la riſtampa, e la diſtribuzione; acciocchè così in un ſol colpo d' occhio, ſi poteſſe vedere da ciaſcuno tutto

(a) O. 1687. 16. Gennajo. 1688. 26. Febbrajo. 1689. 10. Febbrajo. 1694. 4. e 18. Febbrajo. 18. Marzo. 1712. 18. Agoſto. 1727. 25. Gennajo. C. 8. Luglio. O. 31. detto.

tutto ciò , che può essere di maggiore utilità al buon governo dell' Am. Fabbrica .

6. Questa massima finalmente fu adottata nel 1762., (*a*) e riconosciuta come indispensabile nell' infrascritta Consulta del 1763., ne fu dal Ven. Capitolo commessa l' esecuzione al Dottore Collegiato di Milano Conte Francesco Maria Melzi , (*b*) il quale per la più lodevole formazione dell' opera, col parere della Congregazione deputata alla revisione della medesima , ha stimato di estrarre da' libri delle Ordinazioni , e dalle Congregazioni, o sieno Consulte le provvidenze perpetue d' un intero secolo; cioè dal 1662. al 1763.

7. Si è presa quest' epoca , imperocchè siccome nel 1662. fu stampato il libro degli ordini con quelle diligenze, che dal Capitolo si giudicarono opportune sino a quel giorno; così sembrò inutile ogni più rimota ricerca .

8. Degli ordini suddetti si è ritenuto tutto ciò , ch' è sembrato non superfluo, ed adattabile ancora alle presenti circostanze : si è levato , o mutato tutto ciò, che non è più compatibile nella variazione del presentaneo sistema : si è avuto però tutto lo studio di non fare alcuna mutazione , o alcun' accrescimento , se non colle massime delle Congregazioni, ed Ordinazioni suddette .

9. E se talora è avvenuto d' incontrare alcune provvidenze sopra lo stesso Soggetto, che sembravano fra se diverse secondo le diverse circostanze, si sono col parere della succennata Congregazione trascelte quelle , che si sono giu-

(*a*) C. 1762. 28. Giugno . O. 8. Luglio .
(*b*) C. 1763. 5. Marzo . O. 12.

giudicate più conducenti all' univerſale miglior regolamento.

10. Le Citazioni *pag.* indicano la pagina del libro, di cui ſi parlò al n. 1., e quelle regolarmente ſi ſono fatte, ſolo quando la materia ſi è cavata dalle parti del libro non corriſpondenti ai titoli del ſeguente Indice.

11. Le Congregazioni ſi ſono additate colla lettera C.

12. Le Ordinazioni colla lettera O.

L'IL-

L'ILLUSTRISSIMI, E REVERENDISSIMI SIGNORI,

Che ora seggono, sono

Monsig. Don Giovanni Valentini Dott. dell' una, e l' altra legge, Protonot. Apost. Can. Ordin. della Chiesa Metropolit., e Vic. Gen. della Curia Arcives. di Milano.

Monsig. Don Benedetto Erba Decano Can. Ord.

Monsig. Don Gioachimo Gambarana Can. Ord.

Monsig. Don Gaetano della Porta Can. Ord.

Sig. Don Francesco Alciati Rettore.

Sig. March. Don Federico Fagnani.

Sig. Don Flaminio della Torre di Rezzonico Giovio.

Sig. Don Giuseppe Antonio Visconti.

Sig. Don Antonio Dugnani.

Sig. Don Gerolamo Brambilla.

Sig. Don Giuseppe della Croce Dott. Colleg. di Milano, e Vicario di Provvisione.

Sig. March. Don Gaspare Carlo Ordonio de Rosales Dott. Colleg.

Sig. Co: Don Francesco Maria Melzi Dott. Colleg.

Sig. Marchese Don Angiolo Maria Meraviglia Mantegazza Dott. Colleg.

Sig. Co: Don Gio: Battista Gallarati Scotti.

Sig. Don Cesare Parravicino.

Sig. Co: Don Michele Carcano.

Sig. Co: Don Giovanni Corio Visconti Figliodoni.

Sig. Co: Don Giuseppe Resta.

Sig. Co: Don Alessandro della Torre di Rezzonico.

Da

Da tutti i ſuddetti Signori Deputati (eccetto il Sig. Vicario di Provviſione, il quale non intervenne) furono approvati gl' infraſcritti Ordini, colla derogazione di qualunque Ordinazione contraria ai medeſimi, a veruno de' quali mai non ſi abbia in alcun modo a derogare, ſe non col numero di tredeci Signori Deputati, e colle altre cautele eſpreſſe nel decimo ſeſto capo di detti Ordini. Fu in ſeguito il prefato Conte Melzi (quantunque vicino a terminare il ſuo uffizio) prorogato per commettere la ſtampa, e pubblicazione tanto de' ſopramentovati ordini, quanto del Capitolare Decreto della loro approvazione (*a*).

(*a*) C. 1763. 24. Dicembre. O. 28.

INDICE DE' CAPI.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

tenenti

CAPO

CAPO XIV.

De' Signori Provinciali pel Fattore, per la Conca di Viarenna, pel Laghetto, per le Case, e per le Botteghe di Milano.

Del Fattore per gli affari della Città, e della Campagna; eccetto quegli appartenenti alla suddetta Provincia di Gudo §. I.

CAPO XV.

Tassa pel Sindaco, Cancelliere ed Archivista, e Portiere.

CAPO XVI.

Ordini generali, e cose diverse.

CAPO XVII.

Privilegj, Lettere del Senato, Gride, ed Ordinazioni con ordine cronologico.

CAPO I.

Dell' Inſtituzione dell' Ammiranda Fabbrica, dell' Elezione de' Signori Deputati, e di ciò, che ſi oſſerva ne' Capitoli, e nelle Congregazioni.

1. PRima, che ſi dica del modo, che ſi tiene nell' eleggere i Signori Deputati dell' Am. Fabbrica del Duomo, pare neceſſario premettere alcuna coſa intorno alla ſua fondazione.

2. Giovanni Galeazzo Viſconte Conte di Vertois, che fu primo Duca di Milano, vedendo che i figlj maſchj pervenuti a certa età morivano, l' anno 1386. a' 15. di Marzo, ſecondo la più comune opinione, cominciò a fabbricare un Tempio (ridotto poi nell' ampia, e magnifica forma, che ora ſi vede) ad onore della Natività della Santiſſima Madre di Dio, affine che per la di lei interceſſione ceſſaſſe un così maligno influſſo.

3. Al governo di queſta maravigliosa Fabbrica ſi dicono (*a*) da principio aſſegnati ſino a ſeicento Gentiluomini : nel libro però delle Ordinazioni dell' anno 1390. al 1446. a foglj 117., ſi legge, ch' erano più di

(*a*) Pag. 5.

quattro cento, e questi poi alli 23. Dicembre 1394. dal suddetto Duca furono ridotti al numero di ventuno, a'quali concedette l' autorità di fare qualsivoglia contratto ancorchè in Capitolo si ritrovassero soltanto in numero di diecisette, come più diffusamente consta dal Diploma di essa riduzione confermata con altro Diploma da Filippo Maria Visconte l'anno 1438. alli 18. di Gennajo; benchè a'tempi presenti resti il Ven. Capitolo formato solamente di venti Signori, che sono il Sig. Vicario Generale Arcivescovile, il Sig. Vicario di Provvisione, tre Monsignori Canonici Ordinarj eletti dal loro Capitolo, tre Signori Dottori eletti dal loro Collegio, e dodici de' Signori Patrizj di questa Città eletti dal Tribunale di Provvisione, che siano maggiori d' anni venti; nè possa alcun di loro esser mai di nuovo eletto, se non con l' intervallo di due anni, e restando sempre esclusi gl'interessati con l' Am. Fabbrica per crediti, o debiti, ed uso d' acque, o altre ragioni, anco per titolo di confinanza de' Beni, come per Ordinazione fatta dal Ven. Capitolo nel giorno 4. Dicembre 1614. inserita nell' approvazione dell' Eccellentissimo Senato del giorno 12. Maggio 1615., che trovasi nell' infrascritto Capo XVII.

4. Sempre dunque i Signori Vicarj Arcivescovile, e di Provvisione sono di questa Am. Fabbrica; ed al fine d' ogn' anno dal Capitolo de' Monsignori Canonici Ordinarj or' uno, ora due vengono eletti alternativamente: di maniera che però sempre siano tre, e tutti tre seggano due anni, terminando parimenti ora uno, ora due la loro deputazione.

5. Dal Collegio de' Signori Dottori se ne eleggono due in ciascun'anno; e si conferma uno de'già sedenti.

6. Dal Tribunale di Provvisione se n'eleggono ogn' anno sei, cioè uno per Porta, restando quelli dell' anno antecedente; sicchè tutti questi stanno Deputati due anni.

7. Ciascuno de' Signori sei del primo anno siede due mesi per Rettore nel secondo anno; cominciando il primo eletto per Porta Orientale ne' primi due mesi dell' anno, e così successivamente di Porta in Porta, di bimestre in bimestre; e di anno in anno; e questa regola di rimanere una porzione de' Signori del primo anno è introdotta affine che ve ne restino sempre degli informati per instruzione de' nuovi.

8. Questo Ven. Capitolo si suol congregare nella Sala Capitolare posta nel Campo Santo, e regolarmente in giorno di Giovedì, se non occorre festa di precetto; ed anche in altri giorni secondo i bisogni; però era prescritto, che si convocasse una volta la Settimana.

9. Il secondo Giovedì di Quaresima resta eccettuato; imperocchè nella Sala si uniscono avanti Monsignor Vicario Generale due de' Signori Deputati della Fabbrica, che sono il Sig. Rettore, ed un' altro a sua elezione; due de' Signori dell' Eccellentissimo Tribunale di Provvisione, e due de' Signori Deputati de' Luoghi Pii della Misericordia, delle Quattro Marie, di S. Corona, della Carità, dell' Umiltà, dell' Ospitale de' Vecchj, e della Divinità; ed ivi a voti segreti si fa lo scrutinio, in cui si nominano 36. Soggetti pel Governo del Ven. Spedale Maggiore di Milano, l' elezione de' quali nel numero di dodici, compreso un' Ecclesiastico, che non si ballotta, appartiene all' Arcivescovo di Milano.

10. Congregati dunque i Signori Deputati dell' Am. Fab-

Fabbrica, ſeggono in capo di Tavola Monſignor Vicario Generale, ed il Sig. Vicario di Provviſione: alla deſtra i tre Monſignori Ordinarj ſecondo la dignità, alla ſiniſtra i Signori Dottori per anzianità: preſſo detti Monſignori Ordinarj tiene il primo luogo il Sig. Rettore, e gli altri Signori ſeggono, ſecondo che vengono, ſenza luogo preciſo; recitando ſempre Monſignor Vicario la ſolita orazione.

11. I negozj ſi propongono dal Sig. Rettore, e i voti ſi raccolgono da Monſig. Vicario: in ſua aſſenza dal Sig. Vicario di Provviſione; e così ſucceſſivamente di grado in grado.

12. Dalle Congregazioni non ſi può eſcludere alcuno de' Signori della Provincia, di cui ſi deve trattare, ed ivi ſi oſſerva lo ſteſſo ordine di ſedere, proporre, e pigliare i voti, come ſi è detto riguardo al Capitolo; nè ſogliono i Signori Vicarj intervenirvi.

Nel primo Capitolo ſi preſta il giuramento da tutti i Signori Deputati nuovamente eletti nella forma ſeguente.

IO eſerciterò in buona fede l' ufficio mio nella Fabbrica di queſta Chieſa Metropolitana, e nell' amminiſtrazione di eſſa, ed in ogni mia azione pertinente, e dependente da queſt' ufficio, non mi proporrò nell' intenzione, nè innanti gli occhj alcun mio intereſſe, nè altro, che il maggior ſervizio d' eſſa Fabbrica, e ſua Chieſa.

In oltre quando ſi tratterà d' alcun mio intereſſe, o de' miei parenti ſino al quarto grado incluſivamente, non ſolo non darò voto, ma uſcirò dal Capitolo, e ſtarò fuori ſin tanto, che ſaranno pigliati, e raccolti i voti ſopra tal negozio; e così Dio m' ajuti, e queſti Santi Evangelj.

CAPO II.

De' Signori Rettore, e Deputati.

POsposto ogni umano fine, ed avendo per solo oggetto l'acquistarsi il possentissimo patrocinio della gran Vergine Maria, s'impiegheranno il Sig. Rettore, ed i Signori Deputati col maggior zelo, con prudenza, e con assiduità nell' adempiere ciò, che concerne il loro onorevole ufficio.

Del Sig. Rettore.

§. I.

1. INvigilerà il Sig. Rettore con tutta l'attenzione, che siano pontualmente eseguite le cose prescritte in questo libro.

2. Sarà lodevole, ch' egli ritenga l'antico costume di convocare il Capitolo nel Giovedì: eseguirà però tale convocazione almeno due volte il mese, esigendo così la natura degli affari dell' Am. Fabbrica (*a*), e nell' Estate potrà convocarlo anche di mattina.

D 3. Con-

(*a*) Pag. 7.

3. Convocherà pure colla più pronta sollecitudine le Congregazioni, che saranno ordinate dal Capitolo (*a*), e quelle, che in questo libro sono prescritte: tutte poi le riporterà al V. Capitolo per l'approvazione.

4. E poichè per la moltiplicità de' negozj tanto degli Impresaj, ed Operaj, quanto d'altra sorte non può essere in tutti i luoghi (affinchè non avvenga pregiudizio all' Am. Fabbrica) manderà ogni settimana un' avviso ad uno de' Signori Deputati di Spada, servato l'ordine delle Porte, acciocchè ogni giorno gli assista in Campo Santo (*b*).

5. Per le riparazioni delle Case delegherà alcuno de' Signori Provinciali più vicini ad esse a fine di visitarle coll' Ingegnere, e Fattore, acciocchè si facciano col maggior utile; e colla minore spesa possibile (*c*).

6. Potrà procedere contro i debitori dell' Am. Fabbrica, come s'usa contro quelli della Reg. Duc. Camera; e ciò a tenore de' privilegj, ed in particolare del privilegio Ducale del 9. Gennajo 1486., che trovasi nell' infrascritto Capo XVII. (*d*).

7. Userà ogni mezzo più opportuno affinchè sieno stipulate prontamente le investiture, e prestate le sicurtà (*e*).

8. Conserverà le ragioni dell' Am. Fabbrica verso l'Università degli Offellaj, invigilando altresì all' indennità della stessa Università (*f*).

9. Farà

(*a*) Pag. 8.
(*b*) Pag. 24.
(*c*) C. 1693. 3. Giugno O. 10.
(*d*) Pag. 9.
(*e*) O. 1665. 26. Febbrajo.
(*f*) O. 1720. 22. Febbrajo.

9. Farà mantenere gli ordini prescritti a'Facchini (*a*).

10. Siccome il Protostatuario è obbligato instruire nel disegno quattro alunni a tenore del legato Mazenta, così ciascun Rettore almeno una volta ne esigerà l'esperimento alla sua presenza; e ritrovando qualche cosa degna di provvedimento la riferirà al Ven. Capitolo (*b*).

11. Mancando alcuno di detti quattro Alunni, li farà invitare con cedole, (*c*) e ne farà la surrogazione a suo piacere, (*d*) procurando però di scegliere soggetti di aspettativa.

12. Nel principio del suo Rettorato qualora lo richiegga la quantità, o natura de' crediti di quest' Am. Fabbrica, o della Cappella della B. V. M. di Campo Santo, convocherà i rispettivi Signori Provinciali dell' Esazione de' Crediti, o della detta Cappella; e ne riferirà le occorrenze nel Capitolo (*e*).

13. Si farà dal Ragionato consegnare la nota di tutti gli affitti delle Case, e di qualsivoglia altra locazione, che terminasse in quell' anno: rispetto però a' terreni, ed all' imprese, dovrà la nota riguardare quelle locazioni, che finiscono nell' anno susseguente, acciocchè il V. Capitolo possa ordinare in tempo l' esposizione delle cedole invitatorie; massimamente che per gli terreni, e per le imprese, debbonsi quelle esporre almeno un' anno per l' altro.

(*a*) Regolamento 1740. 23. Luglio.
(*b*) O. 1688. 15. Luglio.
(*c*) O. 1692. 19. Giugno.
(*d*) O. 1729. 17. Dicembre.
(*e*) O. 1682. 17. Dicembre. 1697. 27. Giugno. Pag. 8. 28., e 46.

14. Nel fine del bimeſtre riconoſcerà, taſſerà, e ſottoſcriverà le liſte delle opere fatte di ſuo ordine (*a*).

15. Riconoſcerà pure il Giornale del Teſoriere, ed i libri del R. Sagriſta, e del R. Aſſiſtente al banco delle limoſine date alla Cappella della B. V. M. di Campo Santo; e li ſottoſcriverà (*b*).

16. Riconoſcerà finalmente almeno una volta in ciaſcuna ſettimana il Giornale del Fattore; e trovando il tutto a dovere, lo ſottoſcriverà per giuſtificazione della buona condotta di eſſo Fattore: ma ſe dal Giornale gli veniſſe qualche ſoſpetto di poca fedeltà, o di cattivo regolamento, paſſerà alla ſoſpenſione dello ſteſſo Fattore, partecipandola in ſeguito al V. Capitolo, per la convenevole provvidenza.

17. In ſua preſenza farà aprire, e numerare il denaro delle caſſette, e delle buſſole, conſegnandolo al Teſoriere, e ordinandone il regiſtro al Ragionato (*c*).

18. Al Rettore, che ſottentra, conſegnerà la chiave dello ſcrigno, ove debbono ſtar ripoſte tutte le chiavi di dette caſſette, e buſſole, come pure delle Botteghe di tutti gli Operaj. (*d*)

19. Prima di ſpedire i mandati a' Miniſtri dell' Am. Fabbrica, s' informerà, ſe abbiano pienamente adempito il loro officio: trovando qualche mancanza, ſoſpenderà loro il ſalario, inſinoattantochè avrà avuto la determinazione dal V. Capitolo (*e*).

20.

(*a*) O. 1762. 1. Aprile.
(*b*) C. 1754. 12. Giugno. O. 27., e 13. Agoſto.
(*c*) Pag. 98.
(*d*) Pag. 24. e 98. O. 1757. 11. Agoſto.
(*e*) Pag. 30.

20. In qualunque occorrenza non potrà paſſare alcuna ricognizione, o alcun pagamento ſtraordinario, nè ordinare alcuna rilevante riparazione, o deliberare coſa alcuna di molta importanza, ſenza parteciparla al V. Capitolo, e a' Signori Provinciali.

21. Se mai lo ſtato della Caſſa non permetteſſe d'iſpedire il mandato per l'intiera ſomma d'alcuna partita, ne ordinerà bensì al Ragionato l'allibramento di tutta la ſomma; ma ne farà ſpedire il mandato per quella ſola porzione di denaro, che potrà far pagare, acciocchè di volta in volta ſi poſſa dal Teſoriere regiſtrare il pagamento.

22. Non ordinerà alcun mandato al Sollecitatore per ſpeſe, o per ſcritture, prima che ſiano approvate con ſottoſcrizione del Sindaco. (*a*)

23. Non farà prorogazioni a' Debitori dell' Am. Fabbrica, anche ſolo per qualche tempo; perocchè ſono riſervate all' arbitrio del Capitolo; (*b*) e ſpecialmente avvertirà che i fittabili paghino ne' tempi convenuti. (*c*)

24. Non farà aſſegni a' Creditori dell' Am. Fabbrica di denaro, che ſia dovuto ad eſſa, ancorchè quegli abbiano i mandati ſpediti, affinchè ciaſcuno nel ſuo Rettorato poſſa far riſcuotere, e pagare come gli occorrerà. (*d*)

25. Invigilerà che il Portiere della ſcala del Duomo non vi laſci ſalire alcuna perſona nell' ore dell' officiature, maſſimamente de' giorni feſtivi; nè alcuno di qualſivoglia

D 3 grado,

(*a*) Pag. 68.
(*b*) Pag. 24.
(*c*) C. 1683. 4. Febbrajo. O. 11. C. 1695. 11. Agoſto. O. 25.
(*d*) Pag. 29.

grado, o condizione a mangiare; eccetto gli Operaj; e fuora de' casi particolari, che si rimettono alla prudenza del Sig. Rettore. (*a*)

26. Starà in attenzione che ciascuno di quelli, che abita in Campo Santo, goda solamente de' luoghi assegnatigli, acciocchè l' Am. Fabbrica possa disporre degli altri, che non sono assegnati. (*b*)

27. Non proporrà memoriali concernenti cause, e negozj già discussi, quando questi siano già interamente spediti; perocchè trovasi stabilito, che facendosi qualche cosa in contrario non vaglia la seconda ordinazione, ma si debba eseguire la prima; e perchè potrebbe occorrere che s' adducesse qualche cosa di nuovo da' ricorrenti, onde fosse necessaria una nuova revisione; pertanto conferirà i nuovi memoriali con quelli, sopra quali seguì la prima ordinazione; e stimando richiedersi nuova providenza, uniti gli antecedenti con l' ordinazione, e col voto del Sindaco, proporrà il tutto nel Ven. Capitolo, acciocchè sopra le cose nuovamente prodotte possa provedere secondo sarà di ragione. (*c*)

28. Non presterà cosa alcuna di considerazione; e nè anche Corde, Taglie, Mazzapietre senza prima farne parola nel V. Capitolo. (*d*)

29. Morendo alcuno de' Signori Deputati (che Dio non voglia) nel tempo della sua deputazione, gli farà celebrare in Duomo un' officio con dodici messe;

(*a*) Pag. 97.
(*b*) Pag. 28.
(*c*) Pag. 30.
(*d*) Pag. 28. O. 1738. 27. Agosto.

messe; (*a*) e darà parte della perdita al primo Capitolo; acciocchè questo possa determinare, se convenga ricercare, o nò la surrogazione, la quale dipende dall' arbitrio del V. Capitolo, essendosi tal volta fatta, (*b*) e tal volta tralasciata. (*c*)

30. Al principio di Gennajo, avute l' elezioni de' Signori Deputati, farà la distribuzione delle seguenti Provincie. (*d*)

I. Chiesa.

II. Cassina, Monti, e Boschi.

III. Piazze, Spazj, e Stadera grande.

IV. Cappella della B. V. M. in Campo Santo, e suo recinto.

V. Risparmio, Bilancio, Esazione de' Crediti, Fitti livellarj, fra quali Pozzo Vaprio.

VI. Esecuzione degli Ordini, Archivio, Liti, Legati, e Pesi.

VII. Munizioni, o sia Guardaròba.

VIII. De' Beni di Villa Cortese.

IX. De' Beni di Torrescalla fuori di P. Comasina.

X. Del Nirone, di Roverebella, e della Bajalova fuori di Porta Tosa; e di Cassino Pismonte fuori di P. Romana.

XI. De' Beni di Gudo Visconti, Longolo, ed Abbiate Grasso.

XII. Della Conca di Viarenna, del Laghetto, delle Case, e Botteghe di Milano.

31.

(*a*) Pag. 28.
(*b*) O. 1669. 22. Maggio. 1734. 4. Giugno. 1756. 7. Giugno.
(*c*) O. 1758. 26. Gennajo.
(*d*) Pag. 6.

31. A ciaſcuna delle ſuddette Provincie aſcriverà otto de' Signori Deputati; cioè uno de' Monſignori Canonici Ordinarj, un Dottor Collegiato, e ſei Cavalieri di Spada, rimettendo in luogo degli ſcaduti altrettanti de' nuovi, a tenore delle riſpettive lettere, ed aſſegnando quattro provincie a ciaſcuno de' Monſignori, e Dottori; e ſei a ciaſcuno de' Signori di Spada. Il Compartimento dovrà ſottoſcriverſi da Monſignor Vicario Generale, e diſtribuirſi in iſtampa a ciaſcuno de' Signori Deputati. (*a*)

32. Nel primo Capitolo proporrà l' elezione da farſi de' Signori Delegati, dovendo eſſervene ſempre due per ciaſcuna Provincia; e così eleggerſene uno in ciaſcun' anno, quando vi rimanga l' altro dell' anno antecedente: circa la Provincia della Caſſina per delegati s' intendono i Signori Fabbricieri.

33. Il Sig. Rettore del primo bimeſtre coi due delegati, de' quali ſi dirà nel Capo VII. n. 4., prenderà la maggior cura acciocchè ſi diſpongano dal Ragionato i due bilanci, i quali ſenz' alcun' eccezione, o alcun ritardo dovranno proporſi al V. Capitolo nel bimeſtre di Marzo, ed Aprile colla conſulta della Congregazione del Riſparmio, da cui ſi dovranno previamente eſaminare.

34. In Marzo unitamente ad un Provinciale riconoſcerà, e ſottoſcriverà l' inventario del Munizionere, dopo che ſarà certificato eſſerſi aggiunto tutto ciò, che doveva aggiungerſi, ed eſſerſi levate le coſe, che dovevano levarſi. (*b*)

35. Nel

(*a*) Pag. 6.
(*b*) Pag. 76.

35. Nel giorno 30. d'Aprile ordinerà agli Paratori di levare le vetriate dalle finestre del Coro, e della Cupola del Duomo; e di rimetterle due giorni dopo che sarà riposto a suo luogo il Santo Chiodo. (*a*)

36. Avvertirà che il Bargello mandi nel giorno 3. di Maggio i Birri sopra il Duomo, e continovi a mandarveli sino a due giorni dopo, che si sarà riposto a luogo il S. Chiodo, per invigilare assiduamente acciocchè non nasca qualche disordine fra quelli, che vanno sopra il Duomo.

37. Nel detto mese procurerà, che dal Fattore di Città, o da altra persona in caso di suo legittimo impedimento, si facciano le diligenze circa lo stato de' fittabili fuori della Città; e ne darà notizia al Capitolo. (*b*)

38. In Giugno almeno farà aprire la Cassetta del Portiere della scala, che conduce sopra il Duomo. (*c*)

39. In Luglio proporrà nel V. Capitolo la deliberazione dell'Impresa della Cera, e per l'esperimento da farsene nella Congregazione della Chiesa, si servirà di un perito a se beneviso oltre i due soliti. (*d*)

40. Eccitterà la Congregazione dell'Esecuzione degli ordini per ivi esaminare quanto resta prescritto nel Capo VIII., e specialmente la nota de' creditori, e debitori verso l'Am. Fabbrica, de' livellarj, de' coutenti d'acque, o de' coerenti a' beni dell'Am. Fabbrica, e de' minori; cioè di quelli, che non hanno compiti i 20. anni. (*e*)

41. In

(*a*) Pag. 98.
(*b*) O. 1689. 5. Settembre.
(*c*) Capo III. § VI. n. 3. di questo libro.
(*d*) O. 1731. 20. Settembre.
(*e*) Pag. 25. O. 1715. 15. Dicembre. C. 19. O. 1716. 23. Gennajo.

41. In Agosto procurerà, che dal Fattore suddetto si rinovino le diligenze circa lo stato de' fittabili fuori della Città; e ne darà notizia al Capitolo. (*a*)

42. Nel primo Capitolo di Settembre proporrà que' negozj, che crederà non potersi spedire prima della festa di S. Matteo, nè diferire sino al primo Giovedì dopo la festa di S. Cattarina senza pregiudizio dell' Am. Fabbrica; affinchè dal medesimo Capitolo si possa secondo la minore, o maggiore gravità de' negozj determinare ciò, che crederà opportuno. (*b*)

43. Convocherà il Capitolo sino alla festa di S. Matteo, acciocchè si possano deliberare avanti detta festa gli affitti delle Botteghe, e Case, (*c*) quando non siano state deliberate nel tempo proprio; cioè nel mese di Agosto.

44. Avvertirà, essere espressamente proibito non solo negli altri mesi dell' anno, ma anche nel tempo, in cui se gli da l' autorità Capitolare, di ordinare alcun' opera di Marmo (*d*) come pure di rinovare, o prolungare da se solo le investiture. (*e*)

45. Ripiglierà la convocazione del Capitolo almeno nel primo Giovedì dopo la festa di S. Cattarina.

46. Dal principio di Novembre a tutto Febbrajo non permetterà agli Operaj di lavorare sopra il Duomo; ed occorrendo la necessità di far lavorare, vi farà continuamente assistere dal Fattore. (*f*)

47. Ne-

(*a*) O. 1689. 5. Settembre.
(*b*) O. 1682. 9. Luglio.
(*c*) O. 1682. 9. Luglio.
(*d*) C. 1750. 9. Aprile. O. 8. Giugno.
(*e*) O. 1762. 28. Settembre; ed antecedenti.
(*f*) O. 1723. 18. Dicembre.

47. Negli avvisi, che si trasmetteranno a' Signori Deputati pel primo Capitolo di Dicembre, farà esprimere, che si debbono eleggere, o confermare i due Puntatori. (*a*)

48. Trasmetterà la nota (di cui sopra si disse nel n. 40.) all' Eccellentissimo Tribunale di Provvisione, all' Illustrissimo, e Reverendissimo Capitolo del Duomo, ed all' Illustrissimo Collegio de' Signori Dottori ad effetto, che nessuno de' suddetti si elegga in Deputato.

De' Signori Deputati.

§. II.

1. OGni volta che si tratterà in Capitolo d' alcun loro interesse, o di alcuno de' loro parenti fino al quarto grado dovranno i Signori Deputati uscire dal Capitolo finchè saranno raccolti i voti, e ciò a tenore del giuramento dato. (*b*)

2. Assisteranno i Signori Deputati di Spada al Sig. Rettore nelle Settimane, in cui saranno avvisati (*c*), e nel caso, che il Sig. Rettore si ritrovasse assente, o fosse impedito, e non avesse delegato, o non volesse delegare alcuno a fare le sue veci, dovrà nelle cose premurose supplire quello, che deve sottentrare in Rettore; e trovandosi pure questo assente, o impedito, dovrà supplire quello, che fu Rettore nell' ultimo bimestre.

3. In-

(*a*) Capo III. §. IV. n. 1. di questo libro.
(*b*) Pag. 29.
(*c*) Pag. 24.

3. Interverranno a tutti i Capitoli, alle Congregazioni ſpettanti alle loro Provincie, e alle altre Congregazioni, a cui foſſero chiamati.

4. Scoprendo qualche diſordine, avranno il zelo di avvertirne il Sig. Rettore, o il V. Capitolo come meglio ſtimeranno.

5. Se alcuno nel tempo della ſua Deputazione non avrà potuto fare la relazione delle viſite de' beni, ſi farà carico di traſmetterla in iſcritto al V. Capitolo; (*a*) ſiccome pure la relazione dello ſtato di qualſivoglia altra delegazione.

(*a*) O. 1681. 18. Dicembre.

CAPO II.

Del Portiere.

§. III.

1. PEr poter adempire il ſuo impiego, dovrà il Portiere ſaper ſcrivere (*a*); e però ne darà prova prima di concorrere all' elezione.

2. In aurora aprirà le tre porte di Campo Santo, (*b*) e non le chiuderà, che al batter dell' ora di notte.

3. Dopo ſerrate le porte, chiuderà immediatamente anche il portello della porta verſo il Verzaro. (*c*)

4. Scoperà egli ſteſſo il Capitolo, la Teſoreria, l'Archivio, i luoghi avanti gli ſuddetti, la ſcala, il capitoletto, la gallerìa de' Modelli, e la munizione, e polirà le tavole, e ſedie che in eſſi luoghi ſi contengono: accenderà il fuoco, e le candele per gli detti luoghi, e non potrà nè per ſe, nè pel ſuo ufficio impedire alcun' Operajo benchè minimo dell' Am. Fabbrica.

5. Nel tempo, in cui riſiede il Sig. Rettore; e nel tempo de' Capitoli, e delle Congregazioni aſſiſterà continuamente alle porte per aprirle a' Signori Deputati, dare

 le ſe-

(*a*) C. ed O. 1705. 5. Marzo.
(*b*) Ordini pel Cherico 1739. 14. Marzo n. 1.
(*c*) O. 1754. 4. Aprile.

le sedie , introdurre quelle persone , che il Sig. Rettore gli ordinerà , fare le ambasciate , ed altre cose , che occorreranno .

6. Non porterà alcun Memoriale , nè altra scrittura in Capitolo senza licenza del medesimo .

7. Farà le copie di tutti gli Originali degli avvisi per gli Capitoli , e per le Congregazioni ; e li porterà prontamente ancorchè fosse in giorno di Festa ; come pure porterà tutte le scritture , e i libri degli ordini a' Signori Deputati , al Sig. Avvocato , Sindaco , e a qualunque altra persona per servigio dell' Am. Fabbrica .

8. Esporrà tutte le Cedole (che gli sarà comandato) ne' luoghi soliti ; ed essendo negozio di rilievo l' esporrà a tutte le Crocette , e ai luoghi più frequentati , attacandole con pasta in sito , ove possano facilmente vedersi : poi ne farà fedelmente la relazione in iscritto al Cancelliere ; e per tre giorni susseguenti girerà ad osservare se siano ancora esposte , rimettendole ove le trovasse lacere , o levate (*a*)

9. Nell' incanti pubblicherà le abboccazioni con alta , e chiara voce .

10. Porterà gli avvisi a' debitori tanto a voce , come in iscritto tutte le volte , che gli sarà comandato dal Sig. Rettore , o Tesoriere , guardandosi bene dal ricevere alcuna cosa da essi per sua ricognizione ; e dall' intrudersi in esigere il danaro , dovendo questo da' Debitori consegnarsi direttamente al Tesoriere .

11. Farà

(*a*) O. 1668. 19. Luglio .

11. Farà ſpedire le lettere, e gli avviſi, che ſi traſmettono a' Vicarj Foranei, ed a' Predicatori Quadrageſimali pel Giubileo della Santiſſima Annunziata, che ſi eſpone in Duomo ogni due anni; e nella vigilia, e nel giorno della ſteſſa Annunziata aſſiſterà con tutta la fedeltà al luogo, ove ſi riceve l' elemoſina.

12. Accompagnerà il ciloſtro d'Acciajo di queſt' Am. Fabbrica in occaſione, che ſi fanno l' offerte dalle porte, ed ajuterà a numerare il danaro delle dette offerte, avvertendo che non ſegua qualche frode.

13. Nella vigilia, e nel giorno di S. Carlo, nella Quareſima, e nelle altre ſolennità apparerà la banca nel Coro del Duomo per gli Signori Deputati; e la terrà in cuſtodia con quella de' Miniſtri della Fabbrica, acciocchè, volendo intervenire, vi poſſano aver luogo.

14. Farà con ogni prontezza ſegnare l' eſenzioni, e le conſegnerà al Sig. Rettore.

15. Interverrà agli atti eſecutivi ogni volta, che gli ſarà ordinato dal Sig. Rettore (*a*).

16. Farà inſtanza a Monſignor Vicario generale per la ſpedizione delle annuali lettere a' Parroci per la ſolita queſtua.

17. Farà finalmente qualſivoglia altra coſa, che gli ſarà comandata dalli Signori Rettore, e Deputati; e da' Miniſtri per ſervigio dell' Am. Fabbrica.

18. Veſtirà di roſſo alla Spagnuola; eperò ogni due anni gli ſaranno date lir. cento cinquantaſette, ſoldi dieci, den. ſei pel veſtito d' Eſtate, e lir. duecento quarantadue, ſoldi cinque, den. ſei per quello d' Inverno. (*b*) 19.

(*a*) O. 1664. 17. Luglio.
(*b*) O. 1736. 12. Aprile.

19. Per qualſivoglia fatica sì ordinaria, che ſtraordinaria s' accontenterà dell' abitazione conceſſagli in Campo Santo oltre il ſalario aumentato di già a trentaſei lire per ciaſcun meſe; ed oltre i ſoldi dieci per ciaſcuna Caſſa grande, e ſoldi cinque per ciaſcuna picciola di quelli, che ſi deporranno ne' ſepolcri dell' Am. Fabbrica, atteſo l' obbligo di dar a ciaſcuno de' Signori Rettori la nota delle dette Caſſe, e di far pagare al Teſoriere lire tre per le Caſſe grandi, e lira una, e mezza per le picciole (*a*); e oltre finalmente l' onoranze, che gli ſono conceſſe nella taſſa poſta nel Capo XV. di queſto libro, e però non potrà ſotto qualunque preteſto anche di ſpontaneo donativo ricevere alcuna coſa al di più da' Contraenti coll' Am. Fabbrica, nè nella ſpedizione dell' eſenzioni ſuddette, nè in qualunque altro caſo.

20. Oſſerverà tutti gli ordini ſuddetti, e quelli, che il Capitolo ſtimerà d' ingiungergli; altrimenti incorrerà nelle pene arbitrarie al medeſimo.

(*a*) C. 1687. 9. Aprile. O. 10. ma in pratica trovaſi oſſervato come ſopra, e Capo III. n. 16. di queſto libro.

CAPO III.

De' Signori Provinciali per gli Miniſtri, e per le coſe attenenti alla Chieſa.

1. AVranno cura queſti Signori Provinciali, che nella Muſica non ſi ſpendano più di quatordici mille lire all' anno, compreſi gli Organiſti, e li Muſici foreſtieri: però ogni volta, che ſi tratterà di conſtituire il ſalario ad alcun Muſico da accettarſi, o di accreſcerlo ad alcuno già accettato, faranno preſente al V. Capitolo doverſi prima leggere la tabella, che dal Ragionato ſi tiene, della ſpeſa annuale per detta Muſica, affine di accertarſi in qual ſomma ſi poſſa il medeſimo ſalario conſtituire, o accreſcere. Sarà però in arbitrio d' eſſo Capitolo lo ſpendere meno di quatordici mille lire (*a*).

2. Che non ſi faccia alcun' aſſegno di accreſcimento di ſalario, prima che ſia venuto il caſo della vacanza d' alcun Muſico (*b*).

3. Che non ſi ammetta alcun concorrente alla Cappella prima d' avere avuto le informazioni de' ſuoi coſtumi da perſone degne di fede; cioè che viva cattolicamente, ſi confeſſi, e comunichi più volte all' anno, e non abbia vizj (*c*).

(*a*) C. 1681. 12. Giugno. O. 14., e 17. Giugno: il tutto confermato nell' ordinazione ſtampata del giorno 22. Aprile 1692. C. 1727. 27. Gennajo n. 31. O. 22. Febbraio.

(*b*) C. 1724. 7. Settembre. O. 19.

(*c*) Pag. 106.

4. Che non ſi accetti alcuno per ſopranumerario (*a*), ed accettandoſi per qualche graviſſimo motivo, non ſe gli dia ſalario, ſe non che nel caſo della vacanza d' alcuno de' fiſſi; e ciò non oſtante debba egualmente ſervire, come i fiſſi; e però ſenza licenza non poſſa mancare alla Cappella nè pure per uno ſpezzo, e debba oſſervare tutti gli ordini preſcritti a' Muſici fiſſi, ſotto perdita dell' officio (*b*).

5. Che non ſi accetti in Cappella alcun' ammogliato (*c*) ſenza eſpreſſa deroga del V. Capitolo, (*d*) ed ammogliandoſi alcuno ſenza licenza, ſi rimova dall' uffizio (*e*).

6. Una volta all'anno faranno nella Congregazione un' eſperimento di canto degli alunni Soprani, per accertarſi ſe ſiano ben inſtrutti.

7. Al principio di ciaſcun' anno verrà eletto dal V. Capitolo uno de' Cavalieri di Spada, a cui ſarà toccata queſta provincia, il quale unitamente al Monſig. Provinciale Eccleſiaſtico avrà cura, che non ſi permettano intorno alla Chieſa Maggiore, e particolarmente rimpetto all' officio della Sanità, Botteghe di merci diſdicevoli alla ſteſſa Chieſa, o pregiudiciali a' Fittuarj dell' Am. Fabbrica (*f*).

8. Che non ſi mettano Portantine ſopra i ſcalini del Duomo per la riverenza dovuta alla Chieſa, ed ancora per evitare gli ſcandali (*g*).

9. Che

(*a*) C. 1710. 23. Giugno. O. 30. detto e 1719. 21. Aprile, detta C. 1727. n. 54. C. 1737. 18. Maggio. O. 17. Giugno.

(*b*) O. 1673. 31. Agoſto. C. 1708. 28. Febbrajo. O. 10. Marzo, nella quale per equivoco non fu rilevata l' approvazione.

(*c*) C. 1703. 28. Giugno. O. 5. Luglio.

(*d*) C. 1737. 18. Maggio. O. 17. Giugno.

(*e*) C., ed O. 1681. 13. Marzo.

(*f*) Pag. 28.

(*g*) O. 1724. 22. Agoſto. C. 1727. 8. Luglio n. 24. O. 31. Luglio.

9. Che non ſi alteri in verun modo il diſpoſto circa le aſſe, che cingono le due navi del Duomo, ove ſi fa la Dottrina Criſtiana, eſſendoſi quelle fatte ſnodare ad effetto, che l' accennato ſito ſia viſibile a chiunque entra nel Tempio: e che ſi tengano aperte le teſte delle dette navi pel comune acceſſo (*a*).

10. Che neſſuno tenga caſſette in Duomo preſſo quelle dell' Am. Fabbrica deſtinate per raccogliere l'elemoſine (*b*).

11. Che i poveri, i quali chieggono l' elemoſina, ſiano dal Bargello ſcacciati dalla detta Chieſa, o almeno allontanati, ſicchè non oltrepaſſino il luogo, ove ſi ſuonano le campane, (*c*) maſſime nell' ore de' Divini ufficj.

12. Che in Duomo ſi faccia buon governo della Cera, acciocchè non ſuccedano diſordini nel conſumo (*d*).

13. Che neſſuno della Cappella, de' Paratori, e degli Operaj dia ſcandalo.

14 Due volte all' anno viſiteranno la Scuola, in cui ſono ammaeſtrati i Chierici, e gli figlj de' Miniſtri, per accertarſi ſe il Maeſtro compiſca i ſuoi doveri.

15. Nell' occaſione di nuovi Cuſtodi del Duomo, aſſiſteranno alla conſegna di tutti i banchi, e dell' altre coſe, che ſono nella Chieſa (*e*).

16. Tutte le volte, che ſarà eletto un nuovo Sagreſtano per la Sagreſtia aquilonare, avanti che ſe gli dia il poſſeſſo della Caſa di queſto V. Capitolo, aſſiſteranno all'

(*a*) C. 1751. 6. Ottobre. O. 16. detto e 30. Dicembre.
(*b*) Pag. 29.
(*c*) Pag. 29. C. 1727. 8. Luglio n. 17. O. 31. Luglio, e 1745. 30. Giugno.
(*d*) C. 1685. 28. Agoſto. O. 31. C. 5. Settembre. O. 6.
(*e*) O. 1679. 26. Gennajo.

instromento d' inventario de' Paramenti, e delle altre suppellettili, (*a*) che deve rogarsi con idonea sicurtà, (*b*) e colla pena della privazione della detta Casa, ad arbitrio dello stesso Capitolo, nel caso che presti alcun paramento, o alcuna suppellettile, (*c*) o nel caso che permetta di celebrare a quelli, che non gli giustificheranno d' avere pagata la manutenzione, (*d*) o nel caso, che non trasmetta a ciascuno de' Signori Rettori una nota esatta de' cadaveri deposti con cassa ne' sepolcri dell' Am. Fabbrica, nel tempo della loro Rettoria; acciocchè quella possa confrontarsi co' pagamenti fatti al Tesoriere per dette casse (*e*).

17. Ogni due anni, tra Pasqua, e Pentecoste, faranno la visita de' paramenti, e delle suppellettili, per riconoscere se si trovi ogni cosa, e per farne seguire il racconciamento secondo il bisogno (*f*).

18. Cadendo acqua nel Duomo, faranno subito seguire la visita, e constando essere ciò avvenuto per negligenza del Capomaestro de' marmi in non avere fatti nettare i recipienti, che sono sotto le sordine, ordineranno immediatamente la sospensione del suo salario (*g*).

19. Osserveranno se l' Impresajo dell' apparato adempisca i suoi Capitoli; ed eccitati dal Sig. Rettore, se debbasi spedirgli il mandato, daranno quel voto, che crede-

ranno

(*a*) C. 1688. 11. Maggio. O. 13. detto, e 1725. 12. Aprile.
(*b*) O. 1760. 17. Luglio.
(*c*) O. 1669. 22. Agosto.
(*d*) C. 1683. 9. Marzo. O. 11., ed O. 1685. 12. Aprile.
(*e*) O. 1754. 23. Febbrajo.
(*f*) C. 1762. 13. Agosto. O. 14.
(*g*) Detta C. ed O.

ranno convenire alle notizie che avranno, ed alle informazioni dell' Architetto (*a*).

20 Invigileranno finalmente all' adempimento degli ordini prescritti a' Ministri sotto questo capo; avvertendo la Congregazione, o il Capitolo di qualunque trasgressione d' essi Ministri, o di qualunque inconveniente, che scoprissero circa la riverenza, ed interna economia della Chiesa.

(*a*) O. 1728. 8. Aprile. C. 1762. 13. Agosto. O. 14.

CAPO III.

Del Maeſtro, e Vicemaeſtro di Cappella.

§. I.

Del Maeſtro. Art. I.

1. PRima che il Maeſtro di Cappella ſia eletto farà l'eſperimento privato, e pubblico.

2. Al principio del ſuo ufficio riceverà in conſegna dall' Archiviſta tutta la muſica, che ſi trova in Cappella.

3. Allo ſteſſo conſegnerà in ciaſcun' anno la nota di tutte le nuove compoſizioni come abbaſſo ſi dirà; ed occorrendogli di aver biſogno di muſica per variare, potrà farſela dare dall' Archiviſta, facendogli però il confeſſo, acciocchè ſerva di ſcarico all' Archiviſta, e di conſegna al Maeſtro.

4. Sopra il Lettorino, e ſopra la Cantoria del Duomo, nelle proceſſioni; e in ſimili funzioni veſtirà da Chierico, conformando anche i capelli all' abito; ed ivi perſonalmente eſerciterà il ſuo offizio colla maggior pontualità, e ſaviezza, per dar buon eſempio a' ſuoi ſubordinati.

5. Prima di ſalire ſopra il Lettorino, o ſopra la Cantoria veſtirà la cotta in Sagreſtia; ed ivi la leverà terminati i divini Officj.

6. Aſſiſterà alla Cappella continuamente nelle ſue Settimane, che ſono alternative col Vicemaeſtro.

7. Ad ogni Meſſa, o Veſpro cantato da' Signori Ordinarj ne' giorni feſtivi farà cantare un mottetto.

8 Ogni anno comporrà due Meſſe Pontificali co' ſuoi Offertorj, e due veſperi conſiſtenti nell' Inno, ne' Salmi, e Mottetti con tutte quelle coſe, che concorrono al compimento di eſſi.

9. Ogni anno comporrà pure ſei Mottetti a due voci, da cantarſi dopo il Magnificat di ciaſcun giorno feſtivo.

10. E ſiccome molte, e varie altre ſono le compoſizioni muſicali, che abbiſognano fra l'anno al buon ſervigio della Cappella; così di mano in mano la provvederà abbondantemente, in modo che poſſa variare per molto ſpazio di tempo, acciocchè riſulti quel ſommo decoro, che conviene alla Maeſtà del Tempio.

11. Finalmente farà tutti que' componimenti, di cui ſarà avvertito dal Maeſtro di Coro.

12. Prima però di produrre al pubblico le compoſizioni di ſopra fiſſate, dovrà comunicarle al Sig. Rettore (*a*); ed in coſcienza non potrà dar fuori ad altri le compoſizioni fatte pel Duomo; anzi tutte diverranno di ragione della Cappella, eſſendo per tali fatiche già ricompenſato coll' infraſcritto ſalario.

13. Nell' abitazione deſtinatagli in Campo Santo darà lezione ai quattro alunni Soprani ſalariati per la Cappella; e di più ai quattro fanciulli, che dal Sig. Rettore coll' intervento di Monſignor Prov. Eccleſiaſtico verranno accettati

(*a*) C. 1692. 21. Aprile. O. 22. detto. C. 1727. 27. Gennajo n. 50. O. 22. Febbrajo.

cettati per la Musica; (*a*) consumando in tal ammaestramento almeno tre ore al giorno; e si guarderà dal ricevere alcun dono da essi, o loro parenti. In oltre da' detti alunni si dovrà dare un' esperimento di canto nella Congregazione della Chiesa.

14. Avrà cura particolare di promovere con participazione del Sig. Rettore, o di Monsignore Provinciale Ecclesiastico a' posti più onorevoli i Musici migliori, non avendo riflesso all' anzianità, e non usando parzialità per propensione, o raccomandazione.

15. Non potrà pure far passare alcuno da un coro all' altro senza l'accennata participazione.

16. Ne' giorni di Pontificale non darà attestato a' Musici di potersi assentare da alcuna funzione; come neppure in quelle giornate, nelle quali possano far notabile mancamento.

17. Non condurrà fuori della Cappella alcun Musico, e sarà ritenuto nel dare le licenze agli Allievi. (*b*)

18. Se alcun Musico perdesse la voce, o si rendesse in altra maniera inabile al servigio della Chiesa, ne darà pronta notizia al Sig. Rettore.

19. Sarà esatto nell' invigilare all' adempimento di tutti gli obblighi addossati al Vicemaestro, a' Musici, agli Organisti, e Puntatori; e però al principio del suo offizio se gli daranno dal Cancelliere tutti gli ordini spettanti alla Musica.

20. Delle trasgressioni più gravi non incluse nelle pun-

(*a*) C. 1731. 13. Febbrajo. O. 24.
(*b*) C. 1727. 27. Gennajo n. 48. O. 22. Febbrajo.

puntature , ſiccome degne d'eſſere caſtigate più ſeveramente , ne darà immediata notizia al Sig. Rettore .

21. Senza ſpecial licenza del Sig. Rettore , o di Monſignor Provinc. Eccleſiaſtico non laſcierà ſalire alcun Secolare ſopra le cantorie , o ſopra i lettorini ; eccetto il caſo , in cui deſideraſſe far prova di ſe per cantare .

22. Accadendo , che il Paratore non metteſſe perſone ſufficienti a levare tutti i mantici , ordinerà al Fattore di mandare ſubito gli Uomini biſognevoli a ſpeſe d'eſſo Paratore . (*a*)

23. Sarà contento del ſuo annuale ſalario di mille , e ottocento lire oltre l'abitazione .

24. Se mai ſi ritrovaſſe colpevole , potrà il Ven. Capitolo multarlo in quella ſomma pecuniaria , che ſtimerà a proporzione delle traſgreſſioni in vece delle puntature , che per queſto uffizio non ſi ſono praticate . (*b*)

Del Vicemaeſtro di Cappella . Art. II.

25. NEll' infermità , o in altri impedimenti d'eſſo Maeſtro approvati dal V. Capitolo, il Vicemaeſtro ſupplirà le di lui veci ; e però al principio del ſuo offizio ſe gli daranno dal Cancelliere tutti gli ordini attenenti alla Muſica .

26. Aſſiſterà continuamente nelle ſue ſettimane , che ſono alternative col Maeſtro di Cappella .

27. Dovrà nelle ſuddette aſſenze eſeguire tutti gli ordini contenuti ſotto i numeri 4. 5. 7. 15. 16. 17. 19. 20. 21., e 22.

28. Avrà la ſolita abitazione in Campo Santo , e ſarà contento del ſalario , che gli verrà aſſegnato come Muſico .

(*a*) C. 1720. 14. Giugno . O 20.
(*b*) C. 1727. 27. Gennajo n. 42. O. 22. Febbrajo .

CAPO III.

De' Musici, e degli Alunni.

§. II.

1. PRima d'essere eletti dovranno i Musici fare l'esperimento pubblico.

2. Ubbidiranno interamente al Maestro in tutto ciò, che spetta al loro ufficio, ed in sua assenza al Vicemaestro: saranno modesti negli atti, e nelle parole: si guarderanno dalle risse, ed altre improprietà in Sagrestia, ed altrove: frequenteranno i Santissimi Sagramenti della Confessione, e Comunione.

3. Quelli, a quali dal V. Capitolo sarà conceduta l'abitazione in Campo Santo, non potranno subaffittarla. (*a*)

4. Porteranno un decente vestito chericale nella Chiesa del Duomo, sopra i Lettorini, e sopra le Cantorie, nelle Processioni, e in simili funzioni, conformando anche i capelli all' abito, acciocchè il tutto sia secondo i concilj di questa Diocesi. (*b*)

5. Prima di salire sopra i lettorini, o le cantorie vestiranno la cotta in Sagrestia, ed ivi la leveranno terminati i divini officj.

H 6. Can-

(*a*) O. 1681. 28. Agosto.
(*b*) O. 1697. 17. Luglio.

20. Oltre i ſedici Muſici vi ſono quattro Alunni; a' quali è obbligato il Maeſtro di Cappella d' inſegnare gratis.

21. Hanno queſti ſei lire al meſe di ſalario per ciaſcheduno con obbligo di ſervire alla Cappella come gli altri Muſici. (*a*)

(a) Detta C. 1727. 27. Gennajo n. 40.

CAPO III.

De' due Organiſti.

§. III.

1. DUE ſono gli Organiſti, uno pel primo Organo col ſalario di novecento lire, l'altro pel ſecondo Organo col ſalario di ſettecento, e prima d'eſſere eletti debbono fare il loro eſperimento pubblico. (*a*)

2. Eſerciteranno il loro ufficio con tutta l'attenzione, e ſaviezza.

3. Accadendo che il Paratore non metteſſe perſone ſufficienti a levare i mantici; o che gli Organi aveſſero biſogno d'eſſere accomodati, ne daranno pronta notizia al Maeſtro.

4. Ne' giorni pontificali, e Veſperi ſegnati nella tabella ſoneranno tutti due.

5. Negli altri giorni, e nelle Chieſe dove anderà l'Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Capitolo (*b*) ſuonerà quello di ſettimana.

6. Potranno vicendevolmente ſoſtituirſi; ma non ſoſtituire alcun' altro ſenza l'approvazione in iſcritto del Sig. Rettore: le loro benchè minime mancanze della mattina, ſaranno riſpetto al primo Organiſta puntate in cin-

I que

(*a*) C. 1740. 12. Dicembre. O. 23. detto.
(*b*) Pag. 111.

que lire, ſiccome quelle del dopo pranzo in altre lire cinque; e riſpetto al ſecondo Organiſta in lire quattro alla mattina, e lire quattro al dopo pranzo (*a*).

7. Avranno un' Organaro, il quale darà idonea ſicurtà per la riconſegna degli Organi. (*b*)

(*a*) C. 1692. 26. Febbrajo. O. 28. pubblicata nel giorno 22. Aprile al § *E perchè fu* C. 1697. 6. Agoſto. O. 22. C. 1727. 27. Gennajo n. 41.

(*b*) C. 1742. 31. Agoſto. O. 27. Settembre. C. 1750. 15. Luglio. O. 16. detto.

CAPO III.

De' due Puntatori.

§. IV.

1. IN ciaſcun' anno ſi eleggeranno i due Puntatori dal Ven. Capitolo, quando dal medeſimo non ſi ſtimi di confermarli. A tal' effetto ſi traſmetteranno gli avviſi particolari a tutti i Signori Deputati. (*a*)

2. Alla preſenza del Sig. Rettore, nelle mani del Cancelliere giureranno l'oſſervanza degl' infraſcritti ordini; e di eſeguire quanto verrà loro preſcritto dal V. Capitolo. (*b*)

3. Al Sig. Rettore preſenteranno in ciaſcun meſe la nota delle puntature ſottoſcritta da eſſi, e dal Maeſtro di Cappella, e in di lui aſſenza dal Vicemaeſtro. (*c*)

4. Punteranno il primo Organiſta per la mancanza di ciaſcuna minima parte del ſuo uffizio in cinque lire alla mattina, e cinque al dopo pranzo, ed il ſecondo Organiſta in quattro lire. (*d*)

5. Noteranno tutti i mancamenti de' Muſici, ancorchè ſia loro noto d' avere eſſi ottenuta la licenza. (*e*)

K 6. Ogni

(*a*) C. 1713. 11. Maggio. O. 22. e 13. Luglio. C. 1727. 27. Gennajo n. 43. O. 22. Febbrajo.
(*b*) Detto n. 43.
(*c*) C. 1727. n. 36.
(*d*) Detta C. 1727. n. 41.
(*e*) Detta C. 1727. n. 36.

6. Ogni mese daranno al Sig. Rettore la nota delle mancanze degli Alunni Soprani. (*a*)

7. Il salario de' Puntatori sarà il terzo di quello, che rimarrà in Cassa dalle licenze sottoposte alla puntatura. (*b*)

8. Contravvenendo ad alcuno de' suddetti ordini saranno privati dell' uffizio di Puntatore. (*c*)

9. I Musici, che godono il salario di sessanta lire al mese, mancando senza licenza del Sig. Rettore ne' giorni, in cui tutti sono obbligati ad intervenire, saranno puntati in cinque lire la mattina, e cinque il dopo pranzo; e per le seguenti mancanze incorreranno nell' infrascritte multe.

Pel *Gloria* in lire una, soldi otto, den. sei.
Pel *Credo* in lire una, soldi otto, den. sei.
Pel *Sanctus* in lire una, soldi otto, den. sei.
Pel *Magnificat* in lire due, soldi diecisette.
Pel *Pater* in lire una, soldi otto, den. sei.
Per le *Litanie* in lire una, soldi otto, den. sei.

10. Per gli giorni Pontificali, e per tutta l' ottava del Corpusdomini; cioè ne' Mattutini, e nelle Processioni saranno puntati nel doppio delle rispettive pene come sopra.

11. I Musici poi, che non godono maggior salario di cinquanta lire, nel caso descritto al n. 9. saranno puntati in quattro lire, e negli altri casi a proporzione.

12. Quelli che non godono maggior salario di quaranta lire, nel caso descritto al n. 9. saranno puntati in tre lire, e negli altri casi a proporzione.

13. Fa-

(*a*) Detta C. 1727. n. 40.
(*b*) C. 1720. 10. Settembre. O. 12. Detta C. 1727. n. 47.
(*c*) Detta C. 1727. n. 36.

13. Faranno ſeparatamente la puntatura dell'introito della Meſſa, del Lucernario, degli Inni, de' Salmi, e delle Proceſſioni anche fuori della Chieſa, e la conſegneranno in fine di ciaſcun meſe al Sig. Rettore, acciocchè la poſſa participare al Capitolo ſe così ſtimerà. (*a*)

14. Se mai il V. Capitolo graziaſſe qualche muſico d' alcuna licenza, queſta lo renderà eſente dalla metà della puntatura: per la metà pure gioveranno le licenze riſervate al Sig. Rettore. (*b*)

15. Il conto delle puntature ſi farà al fine dell' anno. (*c*)

(*a*) Detta C 1727 27. Gennajo n. 39.

(*b*) C. 1681 12. Giugno. O 14 rinnovata in iſtampa nel giorno 22. Aprile 1692. C 1727. 27. Gennajo. O. 22. Febbrajo.

(*c*) C. 1746. 15. Luglio. O. 19.

CAPO III.

Del Maeſtro de' Chierici del Duomo, del Chierico di Campo Santo, e de' Figlj de' Miniſtri.

§. V.

1. I Concorrenti all' uffizio di Maeſtro daranno prova della loro abilità a quella perſona, che verrà deſtinata dal V. Capitolo.

2. All' ora, in cui ſi ſuona la campana di Brera, ſi troverà il Maeſtro nell' abitazione deſtinatagli dal V. Capitolo in Campo Santo a fare la ſcuola per due ore, e mezza alla mattina, ed altrettante al dopo pranzo; e però nella detta abitazione non potrà alloggiare alcuna perſona di qualſivoglia condizione.

3. Con ogni poſſibile diligenza, ed attenzione in una, o due claſſi a proporzione de' ſoggetti, alla mattina inſegnerà i principj della Gramatica ſino alla ſeconda di Brera a Figlj de' Miniſtri dell' Am. Fabbrica; cioè del Sindaco, Cancelliere, Teſoriere, Eſecutore, Ragionato, Architetto, Ingegnere, Munizionere, Fattore, Portiere, e Capomaeſtro de' marmi.

4. Nel dopo pranzo in una pure, o due claſſi inſegnerà la Gramatica, ed Umanità a tutti i Chierici, che ſervono le Meſſe in Duomo, ed al Chierico di Campo Santo.

5. Sarà lecito a figlj de' Miniſtri d' intervenire alla ſcuola anche il dopo pranzo, per eſeguire quanto averà loro aſſegnato nella mattina, ed uſerà verſo d' eſſi di quella convenevole aſſiſtenza, che non gl' impediſca una più particolare verſo i Chierici.

6. A tutti poi i ſuddetti (che non dovranno eccedere il numero di ventiquattro) inſegnerà anche a ben leggere, e ſcrivere, ed i buoni coſtumi, facendo loro a tal' effetto in un giorno della ſettimana la ſpiegazione del Catechiſmo, ed una breve, ma divota eſortazione con qualche eſempio della Beatiſſima Vergine, terminando col canto delle Litanie, o in quel modo, che gli ſuggerirà il ſuo zelo.

7. Potrà con participazione del Sig. Rettore, e Provinciale Eccleſiaſtico avere altri Scolari; coſicchè però compreſi i Chierici, e Figlj de' Miniſtri non eccedano il numero di trenta; e da quelli potrà eſigere la condegna mercede.

8. Le ſue vacanze cominceranno nel giorno 21. di Settembre, e termineranno nel giorno 4. di Novembre.

9. Per la vacanza in ciaſcuna ſettimana prenderà un giorno, o mezzo giorno ſecondo che ſi pràtica nell' Univerſità di Brera; ma ſarà quella giornata, in cui detti Chierici ſaranno occupati nel ſervigio della Chieſa; e riſpetto alle altre feſte di precetto, o di divozione oſſerverà pure quanto ſi pràtica nella detta Univerſità, eccettuate però quelle, che ſono di particolare inſtituto di eſſa Univerſità.

10. Per cagione di malattia non potrà dar vacanza più di giorni quindici all' anno: durando quella maggior tempo, dovrà far ſupplire a ſue ſpeſe.

11. Il

11. Il ſuo ſalario per l' ammaeſtramento de' detti Chierici, e figlj ſarà di duecento quaranta lire annue, da sborſarſegli dal Teſoriere a rata di meſe in meſe, previo il mandato da farſegli dal Sig. Rettore in viſta dell' atteſtato del R. Sagreſtano della Sagreſtia Aquilonare, d' avere eſſo compiti i ſuccennati obblighi. (*a*)

(*a*) Inſtromento del giorno 10. Marzo 1749. rogato dal Cancelliere dell' Am. Fabbrica.

CAPO III.

Del Portiere della Scala, che conduce ſopra il Duomo.

§. VI.

1. ASſiſterà continuamente il Portiere all'uſcio vicino all' Altare di Santa Praſſede, per laſciar andare, o condurre ſopra il Duomo quelli, che lo vorranno vedere.

2. Nella caſſetta incaſtrata nel muro vicino al detto uſcio metterà ſubito fedelmente le elemoſine, e tutte le mancie, ancorchè foſſero date colla ſpiegazione, che doveſſero eſſere a ſuo profitto; giacchè d' eſſe ſi ha avuto rifleſſo nell' infraſcritto ſalario.

3. La chiave di detta caſſetta rimarrà ſempre preſſo il Sig. Rettore, e almeno quello, che preſiederà in Giugno, farà numerare il denaro in preſenza ſua, e di Monſignore Provinciale Eccleſiaſtico, del Cancelliere, e Teſoriere; e ſi potrà anche farlo numerare da ciaſcun Rettore nel fine del ſuo bimeſtre.

4. Il ſuo ſalario ſarà la metà del detto denaro: (*a*) l' altra metà ſi regiſtrerà a' libri del Ragionato, e ſi conſegnerà al Teſoriere.

5. Non laſcierà andare ſopra il Duomo alcuna perſona nell'ore dell' officiatura, maſſimamente de' giorni fe-

(*a*) C. 1730. 27. Aprile. O. 17. Maggio.

ſtivi a riſerva di perſone di condizione ; nè permetterà che alcuno di qualſivoglia grado vi vada a mangiare (eccetto gli Operaj) ſenza licenza in iſcritto del Sig. Rettore, o di Monſignor Provinciale Eccleſiaſtico.

6. Invigilerà con ogni attenzione acciocchè non ſucceda alcun diſordine, o ſcandalo, e ſuccedendo, ne darà ſubito notizia al Sig. Rettore.

7. Se mai da' Paratori non ſi levaſſero le vetriate del Coro, e della Cupola due giorni prima, che ſi faccia calare abbaſſo il Santo Chiodo, lo farà preſente al Sig. Rettore.

8. Dal giorno in cui ſi fa calare abbaſſo il Santo Chiodo ſino a due giorni dopo che ſi ſarà rialzato, non permetterà che alcuno ſalga ſul Duomo prima, che i Birri vi ſiano aſceſi; e queſti vi dovranno dimorare inſinochè tutti ſiano diſceſi, affine non naſca qualche diſordine in queſto tempo, in cui maggiore è il concorſo.

9. Per gli ſuddetti giorni non laſcierà ſalire alcun garzone, lavorante, o altro operajo (*a*) a lavorarvi, ſenza ſpecial ordine in iſcritto del Sig. Rettore.

10. Laſcierà andare gli Paratori ſopra il Duomo per mutare i Padiglioni.

11. Ogni due anni gli ſi daranno lire cento quarantaſei, ſoldi dieci, den. 6. per l' abito d' eſtate; ed ogni quattro anni lire duecento quatordici, ſoldi dodeci, den. 3. per l' abito d' inverno, (*b*) i quali dovrà far di color roſſo e alla Spagnuola, e li porterà in tutte le Solen-

---

(*a*) C. 1757. 15. Giugno. O. 21.
(*b*) O. 1736. 12. Aprile.

Solennità, e ne' giorni, ne' quali sarà comandato dal Sig. Rettore.

12. Sarà obbligato di far gratis le veci del Portiere del V. Capitolo nel caso di suo legitimo impedimento.

13. Non partirà dalla Città per lungo tempo senza licenza del V. Capitolo; e trattandosi di poco tempo dovrà averla dal Sig. Rettore.

14. Darà con instromento sicurtà di seicento lire per l' osservanza di tutti i detti Capitoli, (*a*) ed in caso di sua legitima assenza sostituirà una persona idonea a proprie spese.

(*a*) C. 1730. 27. Aprile. O. 17. Maggio, e pag. 98.

CAPO III.

Del Bargello, o sia Collaterale.

§. VII.

1. IN ciascun giorno di lavoro si presenterà il Bargello circa il mezzo giorno al Sollicitatore in Campo Santo, per sapere se abbisogni l' opera sua.

2. Si troverà alla sera in Campo Santo per impedire ogni sorta d' inconvenienti (*a*).

3. Si adoprerà in ogni miglior modo, acciocchè non si facciano immondezze intorno al Duomo, o in Campo Santo.

4. Non permetterà a' figliuoli, nè ad altri di giocare in Campo Santo; o di tirare sassi, affinchè non siano danneggiate le vetriate, o le statue (*b*).

5. Porterà tutti gli avvisi, e tutte le proteste, denunzie, e citazioni per servigio dell' Am. Fabbrica in questa Città, e ne' Corpi Santi gratis: per le intimazioni fuori di Milano starà alla tassa del Sig. Rettore.

6. Per l' esecuzioni, le riposizioni, e catture ad instanza di detta Am. Fabbrica, dovrà parimente stare alla tassa come sopra.

7. Fatte l'esecuzioni, e le riposizioni, consegnerà i pegni

(*a*) O. 1754. 4., e 30. Aprile.
(*b*) C. ed O. 1672. 25. Agosto.

al Munizionere , facendosene fare la ricevuta , la quale consegnerà al Sollecitatore .

8. Farà sottoscrivere i depositi da tre testimonj ; avvertendo che il depositario sia idoneo , altrimenti sarà obbligato col proprio .

9. Verrà in Duomo nelle feste di S. Carlo , nell' altre feste , ne' giorni Quaresimali , e tutte le volte , che sarà addimandato .

10. Impedirà in ciascun giorno , che i poveri disturbino quelli , che orano , ed ascoltano le Messe nella Metropolitana , non permettendo loro che oltrepassino il sito , ove si suonano le Campane . (*a*)

11. Siccome è proibito dal V. Capitolo , che si facciano trombe , o vendite sopra i scalini della Metropolitana , eccetto quelli , che sono verso l' uffizio della Sanità , col permesso del Sig. Rettore , e ricognizione all' Am. Fabbrica ; (*b*) così vedendo farsi qualche tromba , o vendita nel sito proibito ; o senza l' accennato permesso , ne darà subito notizia al Cancelliere .

12. Dal V. Capitolo è permesso a' venditori de' libri di stare sopra detti scalini , col obbligo di rendere inteso il Sig. Rettore , se i Padroni , o Fittuarj delle Case dirimpetto a' detti scalini ripongano terra , o rottami sopra essi scalini (*c*) ; però trovandovi tali cose , ne darà subito notizia al detto Cancelliere ; ed in oltre avvertirà che le licenze siano raffermate dal Sig. Rettore in ciascun bimestre .

13. Dal

(*a*) C. 1727. 8. Luglio n. 17. O. 31. detto , e 1745. 30. Giugno .
(*b*) O. 1712. 29. Aprile , e 1745. 30. Giugno .
(*c*) O. 1759. 30. Gennajo .

13. Dal giorno, in cui ſi fa calare abbaſſo il S. Chiodo ſino a due giorni dopo, che ſi ſarà rialzato, manderà quattro Birri ſopra il Duomo, i quali dovranno dimorarvi infinattantochè ſiano diſceſi tutti quelli, che vi foſſero ſaliti per oſſervare la Fabbrica; e dovrà dar conto di qualunque diſordine.

14. Nel tempo, in cui i quattro Alabardieri cuſtodiranno lo ſteccato ſolito farſi in Duomo per l'Indulgenza della Santiſſima Annunziata, egli con un Birro farà ſtar fuori dalla Chieſa i poveri, e principalmente quelli, che ſono coricati ſopra i letti (*a*).

15. Eſeguirà il tutto attentamente, e fedelmente ſotto pena della perdita del ſalario, della privazione dell' Uffizio; ed anche ſotto gli ulteriori rimedj di ragione.

16. Il ſuo ſalario ſarà di undici lire al meſe; però per qualunque ſtraordinaria fatica non potrà pretendere alcuna, benchè minima ricompenſa, ſalvo le ſei lire, che ſe gli danno per l'aſſiſtenza di quattro Birri alla pia offerta di Porta Ticineſe.

(*a*) C. 1762. 21. Aprile O. 29.

CAPO IV.

De' Signori Provinciali per gli Miniſtri, e per le coſe attenenti alla Caſſina, a' Monti della Gandolia, ed adjacenti.

1. SIccome fra le loro incumbenze i Signori Provinciali ne hanno una graviſſima; cioè di ben dirigere le opere di queſt' inſigne Tempio; così debbono eſſere accuratiſſimi in eſaminarne i diſegni, che ſi faceſſero, di ciaſcuna benchè minima parte di eſſo, per iſcoprirne in tempo qualunque difetto, acciocchè ogni parte corriſponda perfettamente alla magnificenza, ſodezza, e gravità di tutto il Tempio: maſſima cotanto adottata dal V. Capitolo, che per certi diſegni rilevantiſſimi diede la proroga ad uno, o anche a più Deputati ſino alla total perfezione dell' opera; (*a*) ed in alcuni diſegni (ſopra neſſuno de' quali erano convenuti due terzi de' voti) determinò, che ſi eſploraſſe il genio dell' Arciveſcovo, de' Tribunali, e del Pubblico (*b*).

2. Queſti particolarmente vengono delegati dal V. Capitolo a deliberare circa la maniera di fare i modelli,

(*a*) C. 1721. 20. Dicembre. O. 23. 1759. 26. Maggio. 1761. 18. Giugno. C. 21. detto. O. 8. Luglio.
(*b*) O. 1733. 31. Agoſto.

previa anche l' esposizione delle Cedole pel concorso de' Modellatori: (*a*) questi pure vengono delegati nelle materie più gravi a consultare come aggiunti i Deputati scaduti informati, ed i Periti non solo nazionali; ma anche forestieri de' più famosi. (*b*)

3. In occasione de' ricorsi degli Operaj avvertiranno di non consultare al Capitolo la concessione di nuove opere, se non in favore di quelli, che avranno di già terminate, e fatte stimare quelle, che saranno state loro antecedentemente accordate, (*c*) e di escludere del tutto quelli, il di cui credito ecceda scudi duecento, o siano due annate: (*d*) sempre però sarà facoltativo al V. Capitolo l' accordare, o no alcun' opera.

4. Avranno presente non potersi ammettere alcuno sotto qualsivoglia cagione a travagliare opere di marmo, se non nella vacanza d' alcuna delle venti rate di seicento lire, comprese le duplicate, che a tal' uno si pagassero per ereditario, o altro legitimo titolo; e però prima di consultare l' elezione d' alcun' Operajo con opere, si faranno dare dal Ragionato la nota delle rate, che si pagano, osservando attentamente che non succeda equivoco per gli crediti de' defunti, acciocchè non si oltrepassino le suddette rate proporzionate alla sostanza dell' Am. Fabbrica. (*e*)

5. In-

(*a*) O. 1681. 23 Gennajo.
(*b*) O. 1733. 23. Luglio. 1759. 26. Maggio. 1762. 18. Giugno. C. 21. O. 8. Luglio.
(*c*) C. 1754. 25. Aprile. O. 30.
(*d*) C. 1744. 11. Maggio. O. 25. Giugno.
(*e*) C. 1761. 11. Luglio. O. 30.

5. Invigileranno all' osservanza degli ordini prescritti all' Architetto, agli Capomaestri, ed Operaj; come pure all' osservanza de' Capitoli stabiliti coll' Impresajo de' Monti della Gandolia, ed adjacenti; e finalmente al buon regolamento de' Boschi del Margozone.

CAPO IV.

De' Signori Fabbricieri.

§. I.

1. DUe de' Signori Provinciali della Caſſina ſaranno deſtinati all' offizio, che chiamaſi di Fabbriciere: uno fra eſſi verrà eletto al principio di ciaſcun' anno dal nuovo Capitolo, rimanendone l' altro dell' anno antecedente già informato degli affari; e così ciaſcuno durerà per un biennio. (*a*)

2. Avvertiranno che non ſi confonda la deſtinazione delle 20. botteghe ad uſo de' ſuddetti Operaj con rata; ma che le ſei marcate per gli Scultori, le otto per gl' Intagliatori, e le ſei per gli Quadratori ſempre ſervano ad uſo privativo de' riſpettivi Operaj, ſicchè ſia bensì lecito ai più anziani di ſupplicare il Capitolo per cambiare la propria bottega con quella, che foſſe vacata della loro profeſſione; ma non giammai per aſpirare a bottega vacante di diverſa claſſe.

3. Avvertiranno pure che le botteghe, le quali in oggi ſervono a due Operaj, poſſono concederſi anche in avvenire a due Operaj de' ſuddetti venti a piacere del V. Capitolo. (*b*)

P 4. Al

(*a*) C. 1703. 30. Maggio. O. 31.
(*b*) C. 1727. 16. Settembre. O. 30. C. 1730. 9. Settembre. O. 14. C. 1763. 31. Maggio. O. 4. Giugno.

4. Al principio di ciaſcun' anno ſi faranno conſegnare dall' Architetto lo ſtato di tutte le opere già ordinate, e di quelle, che eſſo giudicherà più opportune a farſi: lo eſamineranno diligentemente ſul fatto; avvertendo ancora che tutte l' opere di ſcultura, d' intaglio, e della quadratura ſiano al poſſibile tra ſe vicine; acciocchè ſervano i medeſimi ponti; e ſi compiſca quella parte di fabbrica, che fu traſcielta.

5. Il tutto poi participeranno al V. Capitolo, e venendo dal medeſimo eccitata la Congregazione di Caſſina, in queſta principalmente eſamineranno coll' aſſiſtenza dell' Architetto, a quali Operaj convenga fare la diſtribuzione dell' opere, o anche, (ſecondo le circoſtanze de' tempi) ſe meglio ſia il metterle all' incanto, eſſendoſi ciò ordinato non ſolo nell' opere di quadratura, ed intaglio; (*a*) ma anche in quelle di ſcultura con varie importanti cautele. (*b*)

6. Indi coll' aſſiſtenza dell' Architetto, e Capomaeſtro diſtribuiranno i marmi più proporzionati all' opere.

7. Agli Scultori, ed Intagliatori non aſſegneranno i marmi, ſe non dopo l' approvazione de' modelli, e de' diſegni.

8. Occorrendo grave neceſſità di aſſegnare qualche marmo, che nella grandezza, e groſſezza ſorpaſſi la miſura dell' opera, ſarà in loro arbitrio di farne dar debito dell' avvanzo all' Operajo; o pure di riceverlo indietro.

9. Viſiteranno qualunque opera di marmo almeno nel

(*a*) C. 1736. 31. Gennajo. O 23. Febbrajo. C. 1739. 25. Agoſto. O. 27.
(*b*) C. 1744. 19. Agoſto. O. 31.

nel fine di eſſa ; e non ſolo prima , che ſi ponga a ſuo luogo , ma anche dopo che ſia riposta , avendo riguardo nel prezzo alla maggior, o minor perfezione di eſſa . (*a*)

10. Quando qualche marmo lavorato non potrà metterſi in opera , ſaranno ſolleciti di renderne inteſo il Sig. Rettore , acciocchè lo faccia riporre in luogo ſicuro . (*b*)

11. Riconoſceranno i capitoli dell' Impreſa de' marmi prima che queſti ſi ſcarichino, e li viſiteranno coll'aſſiſtenza dell' Architetto, e del Capomaeſtro , oſſervando attentamente ſe ſiano conformi agli ſteſſi capitoli . (*c*)

12. Inſinueranno che non ſi conceda ſpazio ad alcuno nella Caſſina , acciocchè queſta reſti libera ad uſo degli Operaj di queſta Am. Fabbrica . (*d*)

13. Nell' occaſione che ſi doveſſe eleggere un nuovo Architetto avranno tutta l' attenzione di prendere le più eſatte informazioni de' concorrenti, per poſcia eſaminarne le qualità nella Congregazione di Caſſina , e così conſultarne al V. Capitolo i ſoggetti migliori , ſicchè la ſcelta cada in uno, il qual ſia non ſolo de' più periti per ben diſegnare le opere di queſto ſorprendente Tempio; ma ſia anche di notoria probità, non potendoſi così facilmente eſprimere quanto ſia per eſſere l' utilità , che dalla fedele condotta dell' Architetto può provenire in ciaſcun' anno , eſſendo quaſi tutte le coſe piu rilevanti appoggiate alla di lui integrità .

14. Dovendoſi eleggere alcuno de' Capomaeſtri ſaranno

(*a*) C. ed O. 1686. 22 Agoſto .
(*b*) O. 1663. 25 Gennajo. 1664. 24. Aprile. 1685. 10. Maggio.
(*c*) O. 1729 6 Dicembre .
(*d*) O. 1685. 10. Maggio.

ranno pure ſolleciti di eſaminarne la loro perizia, e probità, eſſendo queſte qualità neceſſarie anche in eſſi pel vantaggio dell' Am. Fabbrica.

15. Venendo a mancare il Protoſtatuario, o qualche Scultore, Intagliatore, Quadratore, o alcun' Operajo di Caſſina, faranno preſente al V. Capitolo doverſi eſigere l' eſperimento da' concorrenti tanto al poſto, quanto all' uſo della ſola bottega. (*a*)

16. Nel caſo che veniſſe preſentato qualche diſegno, o modello per la facciata del Duomo, raccorderanno al V. Capitolo l' ordinazione di non doverſi fare alcuna ricognizione ſe non nel caſo, in cui mediante l' approvazione de' Periti ſia eſſo modello, o diſegno preſcelto. (*b*)

(*a*) C. 1714. 13. Febbrajo. O. 22. C. 1727. 16. Settembre. O. 30. C. 1732. 13. Maggio. O. 29. C. 1754. 9. Febbrajo. O. 23.

(*b*) C. 1754. 17. Dicembre. O. 23.

CAPO IV.

Dell' Architetto.

§. II.

1. L'Uffizio dell' Architetto fu ſeparato da quello dell' Ingegnere. (*a*)

2. Il principale ſuo obbligo è di ſoprintendere a tutte le opere di Scultura, d'Intaglio, della Quadratura, e di qualunque altra ſorte attenenti al Tempio, acciocchè il tutto corriſponda al diſegno; e queſto rieſca di perfezione.

3. In ciaſcuna mattina di lavoro ſi ritroverà nel luogo deſtinatogli nella Fabbrica all' ora, in cui riſiede il Sig. Rettore, per così eſſere pronto ad eſeguire le coſe di ſua profeſſione.

4. Almeno una volta al meſe, ed anche ogni otto giorni ſecondo le occorrenze anderà nelle Botteghe, e ſalirà ſopra il Duomo per riconoſcere ſe tutte le opere tanto di marmo, quanto di ferro, e di ogni altra qualità vengano eſeguite con perfezione; e conoſcendovi errore, o mutazione alcuna, vi proveder à; e ne darà avviſo al Sig. Rettore, avvertendo che l'opera non rieſca difettoſa, o inutile per ſua mancanza. (*b*)

Q 5. Pri-

(*a*) C. 1760. 15. Aprile. O. 16. C. 19. O. 25.
(*b*) O. 1699. 2. Aprile. C. 1741. 21. Febbrajo. Ordini ſtampati 28. detto n. 2. e 3.

5. Prima che s' incominci opera nuova di qualunque genere, ne formerà il diſegno, quando queſto ſia neceſſario; e ne farà anche il giudizio della veriſimile ſpeſa, che poſſa importare, riducendo il tutto in carta ſottoſcritta di ſua mano.

6. Nel fine d' ogni trimeſtre riconoſcerà tutte le opere di marmo, facendone poi la di lui relazione appiè de' memoriali ſporti dagli Operaj, cioè in quale ſtato ſieno, e ſe eſeguite a tenore de' modelli, o de' diſegni, o dell' ordinato dal Capitolo, o pure ſe ſiano difettoſe, (*a*) acciocchè il Sig. Rettore poſſa ſapere ſe gli Operaj meritino la ſpedizione del mandato per la rata, che ſarà maturata.

7. Non potrà ſtimare alcun' opera di ſcultura, d' intaglio, o di quadratura ſenz' ordine in iſcritto del V. Capitolo, o del Sig. Rettore, o de' Signori Fabbricieri.

8. Nell' atto poi della ſtima ſotto i dettami della ſua coſcienza, ed avanti a Dio, con tutta onoratezza, poſpoſto ogni umano intereſſe, eſaminerà ſe l' opera ſia degna di eſſere accettata; e trovandola tale, la ſtimerà col ſolo prezzo corriſpondente, avvertendo, che ſiccome dal V. Capitolo ſi faranno ſecondo le occorrenze diverſi ſperimenti a giudizio di altri periti, per aſſicurarſi ſe l' opera foſſe degna d' accettarſi, e ſe meritaſſe il prezzo della ſtima; così qualòra riſultaſſe, che per ſua ignoranza, o negligenza, o per dolo foſſe l' Am. Fabbrica dannificata, ſarà egli tenuto alla reſtituzione del prezzo; ed anche a maggior pena ad arbitrio del V. Capitolo.

9. Nella

(*a*) C. 1688. 30. Giugno. O. 1. Luglio.

9. Nella ſtima poi non includerà l' importanza del Modello. (*a*)

10. Farà lo ſtato di tutte le opere, eſprimendo il tempo della conceſſione, il credito degli Operaj; come pure il denaro, che di tempo in tempo, a' medeſimi ſarà ſtato pagato (*b*), ed il luogo preciſo, dove ſaranno poſte, o dove ſi dovranno riporre.

11. Scriverà ogni anno all' Impreſajo la qualità, e miſura de' marmi, e delle laſtre da condurſi a proporzione dell' opere da farſi, (*c*) avvertendo però che vi ſiano ſempre ſaſſi di diverſa grandezza per non dover far tagliare i ſaſſi groſſi (*d*); e riſpetto alle laſtre ne ordinerà con qualche abbondanza a tenore de' Capitoli col detto Impreſajo. (*e*)

12. Sarà obbligato portarſi alla Cava de' marmi qualòra ne ſia comandato dal V. Capitolo; nè per la viſita colla ſucceſſiva relazione in iſcritto potrà pretendere alcuna rimunerazione, eccetto che il rimborſo delle ſpeſe pel viaggio. (*f*)

13. Avanti che ſi sbarchino i marmi alla preſenza de' Signori Fabbricieri riconoſcerà, ſe ſiano della qualità, e miſura ordinatagli, e ſecondo le convenzioni; ed eſſendo accettati ne deſcriverà la qualità, e quantità, il peſo, e la miſura col numero, che vi farà ſcolpire; e ne formerà un

 ben

(*a*) C. 1676. 5. Settembre. O. 3. Dicembre.
(*b*) C. 1749. 26. Marzo. O. 27. e 2. Agoſto.
(*c*) O. 1721. 23. Dicembre.
(*d*) C. 1683. 21. Giugno. O. 26. C. 1685. 13. Febbrajo. O. 15.
(*e*) C. 1688. 19. Maggio. O. 3. Giugno.
(*f*) Viſita 1762. riferita nell' O. 1763. 18. Gennajo.

ben regolato libro, per presentarlo ad ogni richiesta; e per la necessità di assegnare all' opere destinate i marmi, e le lastre più opportune, cui però non potrà ordinare al Fattore di rilasciare, se non previa la visita di uno de' Signori Fabbricieri (a) il quale firmi l'ordine, che dovrà essere disteso col numero, colla qualità, e col peso, ed essere sottoscritto anche dall' Architetto.

14. Riconoscerà in ciascun' opera il sasso modellato ancor informe, sì per fare all' operajo i riglievj, che stimerà confacenti; come anche per notare in detto libro le verisimili mozzature, che dovranno sopravanzare, e per darne debito all' operajo nella relazione della stima, (b) se così piacerà a Signori Fabbricieri.

15. Formerà i capitoli dell' infrascritte cose, che si danno per impresa, facendo prima il giudizio della quantità bisognevole, e del valore di ciascun capo, acciocchè si possa deliberare.

16. Prima però, che a' Magazzini di quest' Am. Fabbrica si conducano i mearoli, le pietre cotte, la calcina, i legnami, gli ferramenti, le corde, gl' instromenti, ed altri generi, dovrà con uno almeno de' Signori Fabbricieri, o Deputato di settimana, riconoscere se tutte le dette cose siano secondo i rispettivi Capitoli: trovatele conformi ne darà l'ordine di riceverle a chi ne avrà l' incombenza: tal ordine dovrà essere firmato anche da' Signori Fabbricieri: non trovandole conformi, ne farà la relazione al V. Capitolo, affinchè possa determinare.

17. Di-

(a) O. 1713. 8. Agosto.
(b) O. 1727. 9. Dicembre.

17. Dirigerà gli apparati per ogni ſolennità ordinaria, o ſtraordinaria, formandone anche il diſegno, ſe così occorra.

18. Tutte le volte, che ſarà avviſato dal Fattore, o Munizionere eſſerſi reſtituiti alla munizione il Padiglione, e li Tapeti levati dal Duomo, ne riconoſcerà prontamente qualcuno a ſorte; e non trovandoli ben battuti, e puliti dalla polvere, ne avviſerà il Sig. Rettore acciocchè li faccia battere, e pulire a ſpeſe dell' Impreſajo dell' Apparato, ed invigilerà, che da eſſo ſi adempiſcano intieramente i ſuoi obblighi; e però dell' inoſſervanza ne darà notizia al Sig. Rettore per l' opportuna providenza. (*a*)

19. Nel riconoſcere le vetriate del Duomo ſarà attento di non paſſare al Vetrajo per vetri colorati a fuoco, quelli, che non lo ſono. (*b*)

20 Dovendoſi alzare, o abbaſſare qualche grave peſo, e ſingolarmente quando ſi fa calare il Santo Chiodo, riconoſcerà gli argani, ed altri ordigni acciocchè non avvenga alcun inconveniente.

21. Nel ſuo offizio in Campo Santo terrà ſempre tutti gli originali delle ſtime tanto delle opere, che ſi danno per impreſa, quanto di quelle, che ſi ſtimano dopo che ſono eſeguite dagli Scultori, Intagliatori, e Quadratori. In fine poi di ciaſcun' anno conſegnerà all' Archiviſta tutti i detti originali; come pure qualunque diſegno fatto per la Fabbrica, quando abbiano ſortito il loro pieno effetto; e di dette coſe una rubrica, la quale dovrà ſcambiarſi con vicendevole ſottoſcrizione.

22.

(*a*) [illegible] O. 14.
(*b*) O. 1762. [illegible]

22. Sarà contento del ſuo annuale ſalario di novecento lire; (*a*) e però in qualunque intereſſe dell' Am. Fabbrica, non potrà direttamente, nè indirettamente per ſe, nè per ſottommeſſa perſona, avanti, nè dopo, accettare denari, promeſſe, nè qualſivoglia altra coſa ſotto preteſto di donativo, ancora da quelli, che deſſero ſpontaneamente, fuori dell' onorario di ſette lire, che ſe gli danno dagli Operaj per la relazione di ciaſcun' opera (*b*) ſotto pena d' immediata privazione dell' Uffizio.

(*a*) O. 1760. 25. Aprile.
(*b*) C. 1740. 13. e 19. Settembre. O. 22.

CAPO IV.

Del Capomaeſtro de' Marmi, del Protoſtatuario, degli Scultori, Intagliatori, Quadratori, ed Operaj della Caſſina.

§. III.

Del Capomaeſtro. Art. I.

1. NEſſuno potrà concorrere a queſto uffizio, ſe non ſarà Operajo con rata; e l'eletto godrà cento cinquanta lire d'annuo ſalario. (*a*)

2. Sarà tenuto viſitare la Cava de' marmi, tutte le volte, che ſarà comandato dal V. Capitolo. (*b*) e però eſſendo ordinato di andarvi ſolo, non potrà pretendere, che le ſpeſe del viaggio, le quali ſe gli farebbero, ſe doveſſe ſervire ai Signori Fabbricieri, o all' Architetto.

3. Coadjuverà il fattore nell' invigilare, che i quattro Giornalieri di Caſſina, e gli altri Operaj ſiano ſopra il travaglio alla levata del Sole; nè da quello ſi dipartano prima del tramontare. (*c*)

4. Non darà ad alcuno la Chiave della ſcala vicina

(*a*) C. 1763. 25. Gennajo. O. 29.
(*b*) C. 1756. 18. Dicembre alla lettera A. O. 23.
(*c*) O. 1681. 13. Febbrajo.

alle porte della facciata del Duomo; essendosegli concessa al solo oggetto di visitare frequentemente le opere. (*a*)

5. Non permetterà che si alzino marmi sopra il Duomo, se non saranno del tutto lavorati, a riserva di quelli, che abbisognino necessariamente di qualche fattura sull'opera: tutti poi li detti marmi dovranno alzarsi a spese d' essi Operaj. (*b*)

6. Farà tener nette le sordine sicchè non cada acqua nel Duomo; ed avvertirà, che per sua negligenza di suggerire le riparazioni opportune, o d'invigilare all'opere di marmo non succeda alcun danno all'Am. Fabbrica.

Del Protostatuario, de' Scultori, e degli Intagliatori. Art. II.

7. IL Protostatuario dovrà alla presenza di ciascuno de' Signori Rettori far dare almeno un' esperimento dagli quattro Alunni, che gli sono dati ad instruire nell' arte di disegnare secondo il legato Mazenta. (*c*)

8. A tutti gli Scultori prima di modellare si assegnerà da' Signori Fabbricieri coll' assistenza dell' Architetto il peduzzo, (*d*) sopra cui si dovrà porre la statua, acciocchè in vista del peduzzo, e del sito, si possa meglio determinare non solo l' altezza d' essa statua, ma anche l' atteggiamento, la storia, e le altre cose, che saranno suggerite

dalla

(*a*) O. 1751. 31. Marzo.

(*b*) C. 1739. 5. Settembre. O. 23. Ordini stampati 1741. 28. Febbrajo n. 3. C 1742. 22. Settembre. O. 27.

(*c*) O. 1688. 15. Luglio.

(*d*) C. 1662. 13 Dicembre. O. 14. C. 1673. 8. Agosto. O. 17. C. 1741. 21. Febbrajo. O. 28.

dalla perizia dell' Architetto ; e dalla diligenza de' Signori Fabbricieri . (*a*)

9. Dovendosi travagliare nuovi peduzzi si faranno alla Gottica; cioè senza alcuna figura; (*b*) eccetto però i casi particolari .

10. Gli Scultori , e gli Intagliatori con ogni studio modelleranno in creta da cuocersi tutti i soggetti delle statue , e storie , o degli arabeschi , ed intaglj , che loro rispettivamente saranno assegnati (*c*) ; o pure in cera , o marmo , se così parerà al V. Capitolo .

11. Approvato , che sarà il modello dal V. Capitolo ; formeranno il disegno sopra carta in grande uniforme all' opera da farsi ; e venendo questo pure approvato da' Signori Fabbricieri , e dall' Architetto , si dovrà da medesimi sottoscrivere , acciocchè di tempo in tempo possano riconoscere se si eseguisca l' opera secondo il disegno . (*d*)

12. Nel concorso poi alle botteghe di rispettiva loro professione , o a qualche opera , che dal V. Capitolo si volesse dare al più eccellente , si dovranno portare i modelli coperti con panno nel luogo , e giorno , che saranno destinati dal Sig. Rettore , il quale farà scrivere dal Cancelliere una lettera sopra ciascun copertojo , e formare la nota di dette lettere co' nomi , e cognomi de' Professori occultati in esse lettere ; e terrà detta nota , e chiave del luogo suddetto fino a che sarà seguito il giudizio dell'

 Ar-

(*a*) C. 1679. 4. Marzo . O. 9. Ordini stampati 1741. 28. Febbrajo n. 4. C. 1742. 22. Settembre . O. 27.

(*b*) C. 1749. 6. Ottobre con autorità Capitolare .

(*c*) C. 1679. 4. Marzo . O. 9. C 1703. primo Dicembre . O. 6.

(*d*) C. 1688. 30. Giugno . O. 1. Luglio .

Architetto, e di due Pittori da ſciegliersi da' Signori Fabbricieri, affinchè l'opera poſſa ſenza frode eſſere aggiudicata a quello, che avrà fatto il modello migliore. (*a*)

De' Quadratori ec. Art. III.

13. AVvertiranno di non fare opere difettoſe; e di porle bene in opera; altrimenti da' Signori Fabbricieri nell'atto della viſita coll' Architetto, da farſi prima della miſura, ſarà ridotta la taſſa delle ſettanta lire al braccio a quel minor prezzo, che ſtimeranno. (*b*)

14. Quelli, che pretenderanno ſuccedere nelle botteghe vacanti deſtinate alla loro profeſſione (*c*) dovranno dare un ſaggio in marmo.

15. Niun Scultore, Intagliatore, o Quadratore ardirà di porre nella bottega, o altro luogo alcun pezzo benchè minimo di marmo di qualſivoglia miſura, o qualità di ragione di queſt' Am. Fabbrica, finchè non gli ſarà aſſegnato dalli Signori Rettore, o Fabbricieri (*d*); e però dopo approvati (coll' aſſiſtenza dell' Architetto) i modelli, e diſegni come ſopra ſi è detto; e riſpetto a' Quadratori (dopo preſcritte le miſure, e ſagome dall' Architetto) dovranno tutti riportare dal Cancelliere l'ordine autentico della conceſſione dell'opera; poichè in viſta

---

(*a*) C. 1714. 13. Febbrajo. O. 22. 1721. 23. Dicembre. 1728. 22. Marzo 1756. 24. Agoſto.
(*b*) C. 1734. 24. Febbrajo. O. 27.
(*c*) C. 1763. 31. Maggio. O. 4. Giugno.
(*d*) Pag. 99.

vifta d'effo da' Signori Fabbricieri coll' affiftenza dell' Architetto, e del Capomaeftro fi affegnerà il marmo più adattato; e dall' Architetto fe ne farà la ftima, acciocchè ne poffano rimborfare il prezzo nel cafo, che l'opera non foffe giudicata conforme all' ordinato; indi confegneranno detto ordine al Ragionato, affinchè poffa allibrare l'opera, fopra cui dovranno decorrere le rate. (*a*)

16. Al detto Cancelliere pagheranno lire quattro, e foldi dieci per l'edizione dell' ordine di ciafcun' opera (*b*), e all' Architetto fette lire per la relazione di ciafcun' opera.

17. Terminate le opere renderanno intefo il Sig. Rettore affine che le poffa far vifitare da' Signori Fabbricieri, e dall' Architetto; e fucceffivamente ftimare, quando fi trovino fatte fecondo gli ordini. (*c*)

18. Tutti confegneranno le mozzature al Fattore, riportandone la ricevuta, la quale nell' atto della ftima daranno all' Architetto, quando non abbiano ottenuto da' Signori Fabbricieri, che l' Architetto deffe loro debito delle mozzature. (*d*)

19. I Scultori poi dovranno anche confegnare i modelli, e difegni all' Archivifta; altrimenti dal medefimo non fi fpedirà al Ragionato il decreto dell' approvazione della ftima. (*e*)

Degli

(*a*) O. 1662. 3. Agofto, e 1712. 30. Giugno. Capo IV. n. 3. di quefto libro.
(*b*) O. 1740. 30. Agofto.
(*c*) O. 1664. 20. Novembre.
(*d*) O. 1671 23. Aprile. 1700. 27. Maggio. 1709. 30. Aprile. C. 1721. 20. Dicembre. O. 23. Ordini ftampati 1741. 28. Febbrajo. C. 1755. 26. Settembre. O. 27.
(*e*) O. 1673. 24. Dicembre. 1684. 20. Luglio. 1687. 31. Luglio, e pag. 101.

Degli Operaj, o sieno Giornalieri della Cassina ec. Art. IV.

20. QUattro saranno i Giornalieri con un solo Garzone; e non si potrà giammai accrescere il numero senza special deroga del V. Capitolo.

21. In Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febbrajo godranno lire una, e soldi cinque al giorno.

22. In Marzo, Aprile, Settembre, ed Ottobre lire una, e soldi quindici.

23. In Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto lire due, e soldi sei.

24. Nelle dette paghe è compreso il salario del Garzone in ragione di soldi nove, i quali si deduranno dalla giornata de' suddetti Operaj. (*a*)

25. Il detto Garzone, o giornaliere più vecchio porterà la legna per uso de' cammini, quando non si dia nuova provvidenza.

26. Prima di essere eletti dovranno fare l' esperimento nel lavoro di qualche pezzo di marmo, acciocchè dalla stima di esso confrontata col consumo delle giornate si possa calcolare il valore di queste; (*b*) le quali giornate però potranno bensì constituirsi in prezzo minore delli suddetti; ma non mai accrescersi. (*c*)

27. Colla direzione del Capomaestro formeranno i pavimenti sopra il Duomo, e le altre opere di loro perizia. (*d*)

28. Nes-

(*a*) C. 1763. 24 Dicembre. O. 28.
(*b*) C. 1754. 9. Febbrajo. O. 23.
(*c*) C. 1710. 21. Giugno. O. 30.
(*d*) C. 1742. 4. Aprile. O. 26.

28. Neſſuno de' Scultori, Intagliatori, Quadratori, o Giornalieri ſi valerà de' legnami di opera per liqueſare il piombo (*a*), e ſe alcuno de' ſuddetti perdeſſe, o guaſtaſſe qualch' utenſiglio dell' Am. Fabbrica, dovrà riſarcirne i danni a ſtima dell' Architetto. (*b*)

29. Chiunque per ſervire a' particolari ritarderà le opere dell' Am. Fabbrica ſarà licenziato; ed avendo bottega ne ſarà privato. (*c*)

30. Ciaſcuno, che ſia ricercato dal Teſoriere, lo aſſiſterà prontamente a numerare il denaro dell' offerte, che ſi fanno dalle Porte, e di quello, che ſi offre nelle caſſe del Duomo nel tempo dell' Indulgenza per la Santiſſima Annunziata. (*d*)

(*a*) C. 1709. 29. Aprile. O. 30.
(*b*) Pag. 99.
(*c*) Pag. 100.
(*d*) Pag. 101.

CAPO IV.

Del Capomaeſtro Muratore.

§. IV.

1. IL Capomaeſtro manderà maeſtri di abilità e di attività; come pure Garzoni capaci a ben ſervire l' Am. Fabbrica, e nel numero, che gli ſarà di volta in volta preſcritto dal Fattore, a cui ſi preſentaranno alla levata del Sole; nè dipartiranno dal travaglio prima del tramontare.

2. Eſſi Maeſtri, e Garzoni porteranno ſeco il vitto per non oltrepaſſare l' ora del pranzo, e quella della merenda, che godranno dal giorno dopo l' ultima feſta di Paſqua ſino al giorno 28. di Settembre.

3. Loro vieterà di portar via qualunque ſorta benchè minima di legna. (*a*)

4. Non potrà dare più d' un Garzone a ciaſcun maeſtro ſenz' ordine in iſcritto del Sig. Rettore; ed avvertirà i garzoni di eſſere ubbidienti a' Maeſtri: tutti poi dovranno eſſere ſommamente accurati in non laſciar cadere coſa alcuna in Chieſa, nè ſopra i ſcalini. (*b*)

5. Non darà ad alcuno la chiave della ſcala vicina alle porte della facciata del Duomo, eſſendoſegli conceſſa al ſolo oggetto di viſitare frequentemente le opere de' ſuoi lavoratori. (*c*)

(*a*) O. 1681. 13. Febbrajo. C. 1708. 6. Agoſto. O. 6. Settembre.
(*b*) C. 1744. 14. Dicembre. O. 22.
(*c*) O. 1751. 31. Marzo.

CAPO V.

De' Signori Provinciali per le Piazze, per gli Spazj; e per la Stadera grande.

1. ALmeno una volta all' anno i Signori Provinciali eſamineranno i Capitoli dell' inveſtitura allora corrente dell' impreſa di tutti gli ſpazj ſopra la Piazza del Verziere, della Stadera grande; e della Piazza del Brolo.

2. Prenderanno eſattiſſime informazioni, ſe ſiano ben' oſſervati i detti Capitoli; e nel caſo d' inoſſervanza rappreſenteranno le occorrenze al V. Capitolo.

3. Saranno ſolleciti, che dal Sig. Rettore ſi faccia ſempre parola al V. Capitolo di detta impreſa almeno un' anno prima, che termini l' affitto, trattandoſi del maggior capo di entrata di queſt' Am. Fabbrica.

4. Che nello ſtabilire i capitoli, ſopra cui ſi eſporranno le cedole invitatorie, ſi abbiano preſenti le ordinazioni, che dal Cancelliere ſi trovaſſero aggiunte a queſto Capo.

5. Che ne' caſi di uſurpazione ſi ottenga la rinovazione del Proclama; e che publicato, e paſſato in giudicato ſi traſmettano i precetti a' venditori delle coſe proibite da' privilegj; il tutto però a ſpeſe del fittuario. (*a*)

(*a*) O. 1747. 20. Settembre. Proclama. 1751. 2. Gennajo.

6. Che ſopra la piazza del Duomo non ſi ripongano immondezze, neve, ghiaccio, (*a*) o qualunque altra coſa, che ſia d' impedimento.

7. Che ſi mantengano in piena oſſervanza le coſe convenute circa il Dominio della Piazza del Duomo riſervato all' Am. Fabbrica. (*b*)

8. Finalmente due di eſſi ſaranno delegati per eſeguire le coſe che avranno biſogno di ſpecial delegazione; e però uno verrà eletto dal V. Capitolo al principio di ciaſcun' anno, rimanendone l' altro dell' antecedente, come già informato.

(*a*) O. 1663. 15. Febbrajo.

(*b*) Inſtromento 29. Luglio 1682. rogato in ſolidum da Antonio Bernago, e Luigi Pienno Cancellieri riſpettivamente della Fabbrica, e del Tribunale di Provviſione.

CAPO VI.

De' Signori Provinciali per gli Miniſtri, e per le coſe attenenti alla Cappella della B. V. M. in Campo Santo, ed al recinto di eſſo.

ALla vigilanza de' Signori Provinciali è affidato il buon regolamento di queſta Cappella; e però fra le altre coſe avranno particolar cura.

1. Che il Sagreſtano, l'Aſſiſtente al banco della limoſina, il Chierico, ed il Cuſtode adempiſcano eſattamente i riſpettivi loro obblighi.

2. Che ſi oſſervi la convenzione co' Reverendi Parroci della Metropolitana, per i Tridui, le Novene, Meſſe cantate, ed altre funzioni, che ſi faranno nella detta Cappella. (*a*)

3. Che non ſi ammetta alle funzioni ſtraordinarie altro Maeſtro di Cappella, nè altri Muſici, che quelli del Duomo. (*b*)

4. Che almeno nel principio d' Aprile di ciaſcun' anno ſi viſitino i doni fatti alla detta Cappella, ed eſſendovene una ſufficiente quantità, ſe ne faccia l' inventario, la ſtima, ed aſta ne' modi preſcritti (*c*) e ſe ne regiſtri ciò che ſi

V rica-

(*a*) O. 1751. 12. Giugno.
(*b*) C. 1751. 4. Settembre con autorità Capitolare.
(*c*) Capo VII. §. II. n. 28. Capo VIII. §. IV. n. 7., e 8., e Capo XIV. §. 1. n. 30.

ricaverà ; coi rispettivi nomi , e cognomi de' debitori , e delle sicurtà , e del loro rispettivo debito . (*a*)

5. Che si tenga esposto un' avviso , che non si venderanno i doni senza ricevere il denaro ; e che nessuno rivenda i doni alla porta della Chiesa , nè sotto il portico ; nè in altro sito del recinto di Campo Santo . (*b*)

6. Che a nessuno si consegni la roba venduta all' asta , quando non faccia il pagamento , o non dia idonea sicurtà di farlo dentro due mesi .

7. Che il Fattore solleciti i debitori , che se gli daranno in nota dall' Esecutore .

8. Che il Sig. Rettore ordini all'Esecutore di trasmettere le intimazioni di tre giorni , e di fare successivamente l'esecuzioni .

9. Che seguendo qualche insulto in Campo Santo , e suo recinto , o violandosene l' immunità si procuri d' avere la dovuta soddisfazione . (*c*)

10. Che si osservi dal Portiere del V. Capitolo quanto gli viene prescritto circa le porte , e il portello di Campo Santo . (*d*)

11. Che finalmente due Signori di questa Provincia riconoscano i libri del Sagrestano , e dell' Assistente al banco , per osservare se in essi non vi sia alcuna diversità ; (*e*) come pure riconoscano i libri del Tesoriere , e del Ragionato attenenti alla detta Cappella ; e però uno di essi verrà eletto dal V. Capitolo al principio di ciascun' anno , rimanendone l' altro dell' antecedente , come già informato .

(*a*) C. 1754. 12. Giugno . O. 27.
(*b*) C. 1741. 27. Febbrajo . O. 28.
(*c*) C. 1695. 6. , e 25. Ottobre con autorità Capitolare . C. 1749. 13. Giugno . O. 30. , e 1750 16. Luglio .
(*d*) Capo II. §. III. n. 2.
(*e*) C. suddetta 1754.

CAPO VI.

Del Sagreſtano della Cappella della B. V. M. di Campo Santo.

§. I.

1. DOvrà ſempre eleggerſi per Sagreſtano un Sacerdote di buoni coſtumi; e però chi pretenderà tal carica, ne preſenterà un' atteſtato a Monſignor Provinciale Eccleſiaſtico.

2. L' eletto dal V. Capitolo oltre l' elemoſina della Meſſa, che dovrà celebrare in detta Cappella, avrà di ſalario trenta lire al meſe dalla caſſa di detta Cappella ſino a che la diſpoſizione di Giberto Pedroli (*a*) abbia effetto, e venticinque lire all' anno dall' Am. Fabbrica pel comodo della Meſſa al Sig. Rettore. In oltre godrà l' abitazione delle due ſolite Camere.

3. In detto ſalario è compreſa qualunque aſſiſtenza ordinaria, e ſtraordinaria; eccetto che per gli Tridui, avrà lire tre, e ſoldi quindici, e altre lire tre, e ſoldi quindici le dividerà fra l' Aſſiſtente, il Chierico, e il Cuſtode: ed il doppio avrà ciaſcuno per le Novène.

4. Al principio del ſuo uffizio ſi farà dal Cancelliere conſegnare gli ordini attenenti agli altri Miniſtri di queſta Cappella per invigilare all' eſecuzione. (*b*)

(*a*) O. 1752. 10. Giugno, e C. 1756. 18. Febbrajo. O. 26.
(*b*) Ordini ſtampati 1743. 27. Febbrajo.

5. Nel termine di un mese dopo la sua elezione dovrà ricevere la consegna di tutte le Lampade, de' Candellieri, Calici, Voti d'argento, delle Gioje, e d'altre cose preziose; come pure della biancheria, e di qualsivoglia altra suppellettile appartenente alla detta Cappella, e ai due Altari laterali. Quest' inventario dovrà inserirsi nell'instromento di sua elezione, in cui darà idonea sicurtà per la restituzione di tutto, e di quelle cose, che in avvenire consterà essere pervenute alle sue mani, salvo di quelle dal tempo consunte, delle quali dovrà darne le giustificazioni.

6. In occasione massime di funzioni darà ajuto al Chierico, e al Custode nel apparecchiare, e spogliare l' Altare di N. Signora. (*a*)

7. Invigilerà che siano ben piegati, e conservati i sagri arredi, e che si ripongano negli armarj, terminate le funzioni. (*b*)

8. Non adoprerà i più preziosi, se non nelle funzioni particolari, o per le persone distinte; e si guarderà dal fare prestanza d'alcuna cosa.

9. Nell' aula Capitolare farà dar aria due volte l'anno a' suddetti arredi. (*c*)

10. Provederà le ostie, e particole necessarie, e farà lavare, ed acconciare la biancheria in modo convenevole, sicchè sia sempre decente, e vi sia almeno una muta di scorta. (*d*) Avviserà il Sig. Rettore, quando vi sarà biso-

gno

(*a*) Detti Ordini n. 9.
(*b*) Detti n. 10.
(*c*) C. 1751. 28. Maggio. Nota 3. Giugno. O. 12.
(*d*) Detto 1743. n. 10.

gno di rimetterne, consegnando la logora a quella persona, che gli verrà prescritta da esso Sig. Rettore. (*a*)

11. Terrà presso di se tutte le chiavi della Chiesa, delle portine, degli armarj, della Sagrestia, e di qualsivoglia altro scrigno.

12. Non permetterà a' Sacerdoti di celebrare se non nell' ore ad essi assegnate nella Tabella esposta; e li avvertirà a non mancare massimamente ne' giorni di festa; e mancando non li ammetterà più oltre alla celebrazione. (*b*)

13. Non riceverà alcun nuovo Sacerdote a celebrare prima che sia ammesso dal Sig. Rettore, ed abbia riportata l'approvazione de' ricapiti da Monsignor Provinciale Ecclesiastico; eccetto che fossero Sacerdoti a lui noti, i quali desiderassero di celebrare per loro divozione: tutti poi vi dovranno intervenire in veste lunga.

14. Occorrendo qualche inconveniente fra i Sacerdoti in Sagrestia, o nella Chiesa, quando non gli riesca di comporre le parti, ne darà notizia al Sig. Rettore.

15. Riceverà ogni giorno dall' Assistente al banco l'elemosina delle Messe, ed il pagamento della manutenzione, registrando il tutto sommariamente in un libro, per presentarlo a ciascuno de' Signori Rettori nel fine del loro bimestre; e da essi ne riporterà la sottoscrizione. (*c*)

16. Ogni otto giorni consegnerà detta elemosina, e

 manu-

(*a*) Detta nota.
(*b*) Detto 1743. n. 1.
(*c*) C. 1754. 12. Giugno. O. 27.

manutenzione al Teſoriere dell' Am. Fabbrica, dedotta la porzione sborſata giornalmente a' Sacerdoti.

17. A quelli, che aſpettano a ricevere l'elemoſina, farà la fede della celebrazione ne' tempi, in cui eſſi la richiederanno, acciocchè il Sig. Rettore poſſa ſpedire loro i mandati.

18. Da ciaſcun Sacerdote farà ſcrivere il *celebravit* nella Vacchetta da tenerſi a queſt' effetto; ſenza di che non darà alcuna limoſina, nè farà alcun atteſtato.

19. Eſigerà quindici lire per gli Tridui; e quarantacinque lire per le Novene, che faranno celebrare i Divoti.

20. Nel detto libro regiſtrerà pure i Tridui, e le Novene, di cui ne darà immediata notizia al Sig. Rettore. (*a*)

21. Avrà cura, che nella mattina, e ſera ſi metta nelle caſſette della Chieſa l'elemoſina, che dall' Aſſiſtente ſi raccoglie ſopra il Bacile; come anche di volta in volta quella, che dal Cuſtode ſi raccoglie colla ſacchetta.

22. Regiſtrerà i doni, che gli ſaranno conſegnati dall' Aſſiſtente, ed al fine di ciaſcun bimeſtre ne darà nota al Sig. Rettore, per averne le ſue determinazioni.

23. Farà accendere ſolo quella cera, che ſi offre acciocchè ſi accenda ſubito: quella poi che riceverà in dono ſenza dichiarazione dovrà conſervare per ſcorta con tutte le colature ſotto chiave, regiſtrandola in libro; e ſarà attento, che dal Chierico, e dal Cuſtode ſi tenga

conto

(*a*) Detta C. 1754.

conto degli avanzi della cera, e delle colature affinchè se ne possa far esito a benefizio d' essa Chiesa. (*a*)

24. Terrà la maggior cura possibile dell' elemosine d' olio in natura o in denari; e non essendo sufficiente l' elemosina pel consumo, (*b*) dovrà presentare al Munizionere l' ordine in iscritto del Sig. Rettore.

25. Reciterà le orazioni alla sera colla veste, e cotta.

26. Non permetterà che in Sagrestia entrino figliuoli, ne altre persone da esso non conosciute; potrà però permettere l' accesso a quelli, che desiderano di servire le Messe, quando sappia essere persone di buoni costumi. (*c*)

27. Participerà finalmente le occorrenze al Sig. Rettore per l' opportuna provvidenza.

(*a*) Detto 1743 n. 11.
(*b*) Detta nota 1751. 3. Giugno.
(*c*) Detto 1743. n. 2.

CAPO VI.

Dell' Assistente al banco delle limosine della Cappella della B. V. M. di Campo Santo.

§. II.

1. CHiunque pretenderà questa carica dovrà essere Sacerdote, (*a*) sapere i conti, e esibire un' attestato de' suoi costumi a Monsignor Provinciale Ecclesiastico; e dare sicurtà idonea di scudi cinquanta almeno pel fedele rendimento de' conti di quanto perverrà alle di lui mani; e per l'osservanza degl' infrascritti Capitoli. (*b*)

2. L'eletto dal V. Capitolo oltre l'elemosina della Messa, che dovrà celebrare in detta Cappella, avrà di salario quindici lire al mese. (*c*)

3. Alla mattina di buon'ora si troverà al banco per ricordare l'elemosina col bacile, e per ricevere i voti, e donativi per N. Signora, come pure l'elemosina delle Messe colla manutenzione, e per fare i confessi. (*d*)

4. Terrà due libri, in uno di questi registrerà di volta in volta l'elemosina delle Messe colla loro manu-

Y ten-

(*a*) C. 1749. 23. Giugno. O. 30.
(*b*) Ordini per l'Assistente 1739. 14. Marzo n. 9.
(*c*) C. 1749. 11. Luglio. O. 2. Agosto.
(*d*) Detti 1739. n. 1.

zenzione di ſoldi due, e den. 6., ſenza la quale non potrà riceverle. (*a*)

5. Nell' altro libro regiſtrerà tutti i voti, e doni di qualunque ſorte colla poſſibile chiarezza; e quando foſſero offerti con qualche condizione, la regiſtrerà col nome, e cognome del Divoto, facendo ad eſſo un biglietto, in cui eſprimerà la condizione col detto nome, e cognome, avvertendo di far ſottoſcrivere il biglietto dal Sig. Rettore, ed in ſua aſſenza dal Cancelliere dell' Am. Fabbrica; altrimenti ſarà egli tenuto in qualunque occorrenza, (*b*) nè potrà reſtituirli al Divoto ſenza l' ordine in iſcritto d' eſſo Sig. Rettore. (*c*)

6. Al fine di ciaſcun bimeſtre preſenterà ambidue i libri al Sig. Rettore per averne la voluta ſottoſcrizione, (*d*) i quali libri ſi potranno riconoſcere non ſolo dal Sig. Rettore; ma anche da' Signori Provinciali ad ogni loro piacere. (*e*)

7. Dal Cuſtode farà appendere all' Altare le ſuppellettili, e gli altri doni, dopo però che li avrà regiſtrati, e venendogli conſegnato qualche voto d' argento, d' oro, o d' altra materia preziosa, lo farà riconoſcere dal Sig. Rettore; indi lo conſegnerà al Sagreſtano, da cui ne riporterà la ricevuta. (*f*)

8. Avvertirà che neſſuna coſa donata benchè minima vada

(*a*) Detti Ordini 1739. n. 2. ed Ordini ſtampati 1743. 27. Febbrajo n. 5.
(*b*) Detti 1739. n. 2. e 1743. n. 4.
(*c*) Detti 1739. n. 6
(*d*) C. 1754. 12. Giugno. O. 27.
(*e*) Detti 1739. n. 5.
(*f*) Detto 1739. n. 3.

vada a male per ſua colpa; meno poi potrà venderla, quantunque gli pareſſe di fare un buon contratto. (*a*)

9. Si riterranno ſempre due chiavi diverſe ſopra il veſtaro, in cui ſi ripongono i ſuddetti doni da venderſi: una rimarrá preſſo il Sig. Rettore, qual potrà ad ogni piacere riconoſcerli per le opportune diſpoſizioni: l'altra ſi terrà dall' Aſſiſtente acciocche debba intervenire alla ricognizione. (*b*)

10. Prima di andare a pranzare, ed alla ſera finite le orazioni conſegnerá al Sagreſtano l'elemoſina delle Meſſe colla manutenzione come ſopra; e vuoterà l'elemoſina del bacile nella Caſſetta, che ſta ſopra il banco. (*c*)

11. Dopo il mezzo giorno anderà a pranzo; e al dopo pranzo aſſiſterá al banco almeno ne' giorni delle Novene, de' Tridui, e di que' giorni, ne' quali ſi poſſa ſperare qualche più abbondante limoſina, ed alla ſera interverrà alle ſolite orazioni. (*d*)

(*a*) Detto 1739. n. 6.
(*b*) Detto 1739 n. 7. e detto 1743. n. 3.
(*c*) Detto 1739. n. 4.
(*d*) Detto 1739. n. 1. e 1743. n. 7.

CAPO VI.

Del Chierico della Cappella della B. Vergine Maria di Campo Santo.

§. III.

1. L'Elezione d'esso Chierico spetta al Sig. Rettore dell' Am. Fabbrica, (*a*) il quale prima di eleggerlo s'informerà, se sia di buoni costumi, di notoria fedeltà, e capace a sostenere le fatiche del suo impiego. (*b*)

2. In aurora all' aprirsi delle porte di Campo Santo si troverà al servigio di essa Cappella. (*c*)

3. Assisterà sempre con veste, e cotta a quanto richiede il buon servigio della Chiesa. (*d*)

4. Presterà ajuto al Custode nel tenere netti gli altari dalla polvere, e dalle colature della Cera, nel pararli, e spogliarli, in pulire pure i banchi dalla polvere, nell' ordinare gli paramenti per le Messe, nel vestire, e svestire i Sacerdoti, e nel servire le Messe.

5. In assenza legittima del Custode accenderà le lampane, ed anche la padella in tempo di freddo; e farà qualunque altra cosa, che dal Sagrestano gli verrà comandata in servigio d'essa Cappella. (*e*)

Z 6. Ac-

(*a*) Elezione 1761. 12. Settembre.
(*b*) 1739. 14 Marzo. Ordini pel Chierico n. 1.
(*c*) Detto n. 1., e C. 1758. 20. Dicembre. O. 30.
(*d*) Detto 1739. Ordini pel Sagrista n. 17.
(*e*) Detti Ordini 1739. pel Chierico n. 2., pel Bussolajo pure n. 2.; ed Ordini stampati 1743. 27. Febbrajo n. 9. e 10.

6. Accenderà ſolamente la Cera ; che verrà offerta a condizione, che ſi accenda ſubito: e quella, che foſſe donata ſenza tale condizione, conſegnerà al Sagreſtano con tutti gli avanzi, e tutte le colature, di cui terrà buon conto. (*a*)

7. Nell' aſſenza pure legittima del Cuſtode, cercherà l'elemoſina colla ſacchetta dopo l'elevazione d'ogni Meſſa, ma dentro l'Altare ſolamente di Noſtra Signora. (*b*)

8. Venendogli data qualch' elemoſina di Meſſe, alcun dono, o altra coſa, conſegnerà il tutto col dovuto ragguaglio all' Aſſiſtente al banco.

9. Dopo terminate le Meſſe anderà a pranzo, e per profittarſi della Scuola che ſi fa in Campo Santo, potrà ſtar aſſente dalla Cappella ſino al tempo delle ſolite orazioni, che deve recitare col Sagreſtano nella detta Cappella. (*c*)

10. Riſpetto ad ogni mancamento, che poteſſe ſuccedere per ſua colpa, darà idonea ſicurtà per inſtromento da ſtipularſi colli preſenti capitoli. (*d*)

11. Il ſuo ſalario ſarà di dieci lire al meſe per le menzionate fatiche, e per qualunque altra ſtraordinaria concernente detta Cappella, (*e*) eccetto i ſoliti emolumenti per le Novene, e per gli Tridui.

(*a*) Detti Ordini 1739. pel Chierico n. 7., ed Ordini 1743. n. 11.
(*b*) Detti Ordini 1743. n. 8.
(*c*) Detti Ordini 1739. pel Chierico n. 4., ed Ordini 1743. n. 7.
(*d*) Detto 1739. n. 8.
(*e*) Detto 1739. n. 9.

CAPO VI.

Del Cuſtode della Cappella della B. V. M. in Campo Santo.

§. IV.

1. ALtre volte vi erano due Buſſolaj, fra i quali diviſo era l'ufficio ſuddetto, (*a*) che in oggi reſta unito in una ſola perſona col nome di Cuſtode. (*b*)

2. In aurora aprirà la Chieſa, quale adacquerà, e ſcoperà; come pure il Coro, la Sagreſtia, le Tribune, i ſiti anneſſi, ed il Portico. (*c*)

3. Accenderà le Lampadi, e le candele: polirà unitamente col Chierico gli Altari dalla polvere, e dalle colature della cera: ajuterà ad apparecchiarli, e ſpogliarli: netterà pure i banchi dalla polvere: veſtirà, e ſveſtirà i Sacerdoti, ſervendo loro le meſſe. (*d*)

4. Suonerà le meſſe col Campanello, e l'ultima a tutte le tre porte di Campo Santo. (*e*)

5. Dopo l'elevazione d'ogni Meſſa; ed alla ſera in tempo dell' orazioni cercherà per tutta la Chieſa l'elemo-

A a ſina

(*a*) Ordini ſtampati 1743. 27. Febbrajo n. 13.
(*b*) C. 1758. 20. Dicembre. O. 30.
(*c*) Ordini pel Buſſolajo 1739. n. 1. e 1743. n. 9. e 13.
(*d*) Detto 1739. n. 1. e 2. e d. 1743. n. 9.
(*e*) Detto 1739. n. 5.

ſina colla Sacchetta, vuotandola di volta in volta nella Caſſetta ſubito finita la raccolta. (*a*)

6. Prima dell' ora di notte chiuderà la porta di detta Chieſa. (*b*)

7. Manterrà del proprio le Cadreghe, (*c*) ſomminiſtrandole a' Divoti.

8. Avrà per ſuo ſalario ciò, che ricaverà dalla diſtribuzione delle ſuddette Cadreghe, ed in oltre ſei lire al meſe. (*d*)

9. Ogni due giorni anderà a prendere le due boccie di vino per ſervigio delle Meſſe (*e*) da chi ſarà obbligato a ſomminiſtrarlo.

10. Terrà buon conto degli avanzi, e delle colature della cera, conſegnando il tutto al Sagreſtano. (*f*)

11. Dopo terminate le Meſſe ſarà in libertà ſino al tempo delle ſolite orazioni; (*g*) e ſe, in aſſenza dell' Aſſiſtente, gli veniſſero conſegnate elemoſine di Meſſe, o altre elemoſine, o Doni, o Voti, il tutto paſſerà fedelmente alle mani dell' Aſſiſtente; e venendogli data della cera, o dell' olio in natura, o in denari, tali coſe conſegnerà al Sagreſtano; e ſempre con quel raguaglio, che potrà tener preſente, acciocchè il tutto ſi poſſa da quelli deſcrivere.

(*a*) Detto 1739. n. 3.
(*b*) Detti ordini n. 13., e Capo II. §. III. n. 2. di queſto libro.
(*c*) C 1753. 29. Agoſto. O. 30.
(*d*) Detta O. 1758.
(*e*) C 1762. 13. Agoſto. O. 14.
(*f*) Detti ordini 1743. n. 11.
(*g*) Detti Ordini 1743. n. 7.

CAPO VII.

De' Signori Provinciali per gli Miniſtri, e per le coſe attenenti al Riſparmio, al Bilancio, all' Eſazione de' Crediti, ed a' Fitti livellarj, fra quali, di Pozzo Vaprio.

1. A queſti Signori Provinciali principalmente è appoggiata la cura dell' eſecuzione degli ordini dati in queſto libro al Teſoriere, e Ragionato; e di quelli, che in avvenire ſi deſſero a' medeſimi dal V. Capitolo.

2. Due di eſſi ſaranno delegati a rivedere i conti; uno verrà eletto dal V. Capitolo al principio di ciaſcun' anno, rimanendone l' altro dell' antecedente come già informato.

3. Queſti due Signori Delegati confronteranno i conti del giornale, e del libro di Caſſa del Teſoriere, partita per partita ſopra il libro del Ragionato, e ſopra i mandati, oſſervando, ſe in ciaſcun mandato vi ſiano le ſottoſcrizioni ordinate; e finalmente ſe i conti ſiano tenuti colla chiarezza preſcritta, riferendone poſcia le occorrenze al V. Capitolo. (*a*)

4. Ordineranno unitamente al Sig. Rettore del pri-

(a) O. 1750. 8. Giugno.

mo bimeſtre la formazione de' due bilanci conſuntivo, e preventivo da preſentarſi al V. Capitolo almeno nel meſe d' Aprile, previo l' eſame di queſti Signori Provinciali.

5. Da queſti conti, e bilanci ſcaturiranno i fonti, da cui prendere il riſparmio per accreſcere l' entrata, e per proporzionare alla medeſima le ſpeſe da farſi in ciaſcun' anno.

6. Nè ſcaturiranno anche i nomi, e cognomi de' debitori, le ſicurtà, la cagione, la quantità, ed il tempo del credito (*a*) per riſolvere l' amichevole, o giudiziale richieſta.

7. Riſpetto a' debitori livellarj dovranno in oltre invigilare, che ſeguano le opportune ricognizioni, e li pagamenti de' laudemj. (*b*)

(*a*) C. 1666. 25. Gennajo. O. 28. C. 1703. 18. Maggio. O. 24. C. 1712. 6. Luglio. O. 14.

(*b*) C. 1683. 10. Maggio. O. 19. C. 1707. 13. Maggio. O. 19. C. 1728. 31 Agoſto. O. 13. Settembre.

CAPO VII.

Del Tesoriere.

§. I.

1. IL Tesoriere prima d' entrare nell' Uffizio, darà idonea sicurtà di lire venticinque mille.

2. In tutti i giorni, eccetto le feste, almeno due ore avanti il mezzo giorno si ritroverà nella Tesoreria di Campo Santo; ed ivi si fermerà pel tempo, che sarà di bisogno per compiere al suo ufficio con pontualità, ed esattezza; sicchè nessuno possa ragionevolmente dolersi della sua condotta; e così pure si ritroverà nell' ore, in cui si unirà il Capitolo, e tutte le volte che sarà avvisato d' ordine del Sig. Rettore, o de' Signori Delegati.

3. Terrà un' esatto giornale, in cui noterà subito tutte le partite col numero, colla qualità, e col corso de' denari, che riceverà, e pagherà, (*a*) perocchè la mente del Ven. Capitolo è, che sia un mero depositario; e però non possa far cambio de' danari; ma li debba ricevere secondo le convenzioni co' debitori dell' Am. Fabbrica, dovendo correre a danno o vantaggio d' essa qualunque decremento, o incremento delle suddette monete.

4. Al fine di ciascun bimestre presenterà il detto

C c gior-

(*a*) C. 1754. 9. Agosto. O. 15.

giornale al Sig. Rettore, ed avutane la sottoscrizione, riporterà le partite sopra il libro della Cassa. (*a*)

5. Al Ragionato lascierà vedere i detti libri tutte le volte, che esso vorrà: li Signori Rettore, e Provinciali potranno non solo osservare i libri a loro piacere; ma anche riconoscere il denaro.

6. Pagherà immediatamente i mandati secondo l'anteriorità della scadenza.

7. Tutti i mandati dovranno essere distesi dal Ragionato, e vidimati dal Cancelliere, o da chi supplisse in loro assenza, o malattia, e firmati dal Sig. Rettore.

8. Sopra ciascun mandato esigerà la ricevuta da quello, che direttamente sarà pagato, o da altra persona a nome, e in presenza di esso (se non sapesse scrivere) o almeno di certa sua commissione. Tal ricevuta si farà anche dal Tesoriere sopra i mandati del proprio salario: ed in tutte le ricevute si dovrà porre il giorno, in cui si effettua il pagamento.

9. Non ammetterà alcuna nota, o cartella di puntature, alcun mandato, o altra scrittura, in cui vi sia cassazione, o postilla. (*b*)

10. Non riceverà, nè pagherà denari, se non nella Tesoreria, nè li riceverà da alcun dipendente dall'Am. Fabbrica, ma direttamente da' debitori; o da persone indipendenti, nè potrà pagarli per mezzo di dipendenti; ma dovrà fare i pagamenti agli stessi creditori, (*c*) o a persona indipendente, che gli consegnasse il mandato sottoscritto in valida forma.

11. Non

(*a*) C. 1754. 12. Giugno. O. 27.
(*b*) O. 1682. 17. Dicembre.
(*c*) O. 1677. 29. Aprile 1683. 15. Luglio.

11. Non ſovvenirà danaro ad alcun' ufficiale dell' Am. Fabbrica, o ad altra perſona ſenza mandato come ſi è detto di ſopra, ancorchè foſſe un' anticipazione neceſſaria per fare le ſpeſe di qualche viſita de' Signori Deputati, o per altra cagione; dovendo il tutto riſultare da mandato, in cui ſia ſpecificata la ſomma da pagarſi.

12. Quando ſaprà eſſere terminata la ſpeſa, ſarà ſollecito, che gli ſia ſubito conſegnato il denaro avanzato con una nota diſtinta della ſpeſa ſottoſcritta come ſi diſſe di ſopra al n. 7.; e non eſſendo baſtato il denaro, gli dovrà eſſere conſegnato un' altro mandato con anneſſa la ſuddetta nota.

13. Se mai gli foſſe ſpedito alcun mandato di pagamento anticipato per gli Muſici, o Miniſtri dell' Am. Fabbrica, avvertirà il Sig. Rettore eſſergli proibito di pagare tal mandato. (*a*)

14. Non ſe gli farà alcun compenſamento per monete falſe, o per errore di numerato, dovendo eſſere peritiſſimo nel riceverle, e diligentiſſimo tanto nel riceverle, quanto nello ſpenderle.

15. Tutte le volte, che avrà moneta di rame in quantità, ſarà attento di darla agli operaj di Caſſina ec.

16. Dal denaro, che gli pagheranno i fittuarj dedurrà ſoldi cinque per ciaſcun termine, che ad eſſi foſſe ſtato traſmeſſo. (*b*) Al Sollecitatore poi, che gli dee conſegnare la nota d' eſſi termini, darà ſoldi due, e mezzo per ciaſcuno, dopo fatta la ſuddetta deduzione. (*c*)

17. Ri-

(*a*) O. 1684. 27. Gennajo.
(*b*) O. 1715. 23. Maggio.
(*c*) O. 1715. 28. Maggio.

17. Ricevendo pagamenti da persone, che abbiano debiti di diversa qualità verso l' Am. Fabbrica, esprimerà nel confesso, e nel libro di cassa d' averli ricevuti per la cagione piu favorevole alla detta Fabbrica.

18. Volendo alcuna persona nuova fargli pagamento di livello, s'informerà dal Ragionato in testa di chi sia descritto, per darne notizia al Sig. Rettore, nel caso che detto livello fosse passato in persona, che forse fosse tenuta al laudemio. (*a*)

19. Registrerà in un' altro libro l' entrata della Cappella della B. V. M. di Campo Santo, e anche l' elemosina delle Messe, e della loro manutenzione, delle Novene, e de' Tridui, il provento dalla vendita de' Doni; come pure qualunque altro capo d' entrata, o di spesa per detta Cappella: il tutto in modo lodevole, a proporzione de' sopradetti capitoli. (*b*)

20. Nel mese di Gennajo porgerà un memoriale, acciocchè siano delegati due Signori Provinciali per fargli i conti; e quando anche senza sua colpa gli venissero ritardati, dovrà ciò non ostante riporgere di mese in mese il suo memoriale.

21. Per tutte le suddette fatiche sarà contento del suo annuale salario di lire mille; e però non potrà ricercare accrescimento per qualsivoglia fatica anche straordinaria; molto meno poi potrà da alcun debitore, o creditore dell' Am. Fabbrica direttamente, nè indirettamente, per se; nè per sottommessa persona, avanti, nè dopo alcuna riscossione, o pagamento accettare denari, promesse, nè qualsivoglia altra cosa sotto pretesto di donativo ancora da quelli, che dessero spontaneamente, sotto pena d'immediata privazione dell'uffizio.

(*a*) C. 1683 10 Maggio. O. 13.
(*b*) Ordini pel Sagrista 1739. 14. Marzo n. 11. O. 1748. 22. Maggio. C. 1754. 12. Giugno. O. 27.

CAPO VII.

Del Computiſta, o ſia Ragionato.

§. II.

1. I Concorrenti all' uffizio di Computiſta daranno prova de' conti, e di ſaper ben regolare i libri.

2. A miglior ſervigio di queſta Am. Fabbrica fu ſtabilita una nuova, più chiara, e regolata pianta de' libri dell' azienda pel 1763. con l' annuo eſatto bilancio.

3. Su queſto modello adunque proſeguirà il Ragionato a porre nel Libro Maſtro tutte le preſentanee partite d' entrata, ed uſcita; e per quelle, che di anno in anno occorreranno mutarſi, accreſcerſi, o levarſi, noterà i privilegj, le ordinazioni, i teſtamenti, i contratti, e qualſivoglia ſcrittura, o inſtromento, col giorno, meſe, anno, e rogito, coi patti, e con qualunque altra circoſtanza neceſſaria al conteggio, o utile alla chiarezza; ſicchè con ſomma facilità ſi vegga il cambiamento di ciaſcuna partita cambiata, ſiccome pure l' origine, il progreſſo, ed il fine di tutte le partite accreſciute, o levate.

4. Ogni partita dovrà eſſere diſteſa con ſomma chiarezza, come ſi accennò di ſopra; ma particolarmente quella dell' eſenzione de' Dazj, acciocchè l' Am. Fabbrica poſſa goderla nel modo, che le è conceſſa, ſenza che abbia da

soffrire alcuna ritardanza; o diminuzione per oscurità di prova. (*a*)

5. A quest' effetto l'Archivista ha ordine di somministrare al Ragionato tutte le scritture bisognevoli per copia intera ed autentica, quando si possa eseguirlo facilmente, o almeno per transunto, quando così richiegga la qualità degli affari. (*b*)

6. Sarà però tenuto il Ragionato lasciare al detto Archivista un confesso pel tempo, in cui dovrà trattenere dette scritture, ancorchè fossero transunti, e non potrà ritirare il confesso, se non mediante la restituzione di esse, nelle quali dovrà sottoscriversi, e notare il libro, e foglio, ove le avrà allibrate. (*c*)

7. Al principio di ciascun bimestre presenterà al Sig. Rettore una nota esatta de' crediti, de' debiti, e dello stato della Cassa, tanto dell' Am. Fabbrica, quanto della Cappella della B. V. M. di Campo Santo.

8. Formerà tutti i conti, che saranno bisogno all' Am. Fabbrica, e spunterà tutti i mandati.

9. Non darà fuori alcun conto; nè permetterà che siano veduti i libri da alcuno, fuorichè dal Tesoriere, o da chi gli sarà ordinato dagli Signori Rettore, o Provinciali.

10. Senza permesso del Capitolo non potrà prevalersi di verun Coadjutore; ed in qualunque caso di permesso, le mancanze del Coadjutore saranno a di lui carico.

11.

(*a*) O. 1682. 25. Giugno. 1683. 26. Giugno.
(*b*) O. 1678 12. Maggio.
(*c*) O. 1679. 19. Gennajo.

11. Nella ſua reſidenza di Campo Santo farà le ſcritture attenenti all' Am. Fabbrica, quando egli abbia biſogno de' libri, non dovendoſi queſti traſportare fuori ſenza preciſo comando del V. Capitolo.

12. A queſta reſidenza dovrà trovarſi tutti i giorni di buon' ora, affine di ſpedire con prontezza le coſe di ſua profeſſione.

13. Otto meſi prima, che terminino le inveſtiture delle Caſe, ne darà la nota al Sig. Rettore, acciocchè poſſa far eſporre le cedole per gli affitti: riſpetto agli terreni la darà un anno prima;

14. Nel fare li conti al Teſoriere, Munizionere, e Fattore, avrà preſente di dare a' riſpettivi fittuarj debito delle coſe, che gli conſterà eſſerſi aggiunte dopo le loro conſegne, ed oſſerverà ſe ſi tengono i libri ſecondo il metodo loro preſcritto in queſt' anno 1763., perocchè così potrà con facilità fare loro i conti a tenore de' loro ordini (*a*), e potrà preſentare al V. Capitolo almeno nel meſe d' Aprile di ciaſcun' anno un conto generale eſattiſſimo dell' amminiſtrazione da eſſi tenuta nel bilancio conſuntivo, di cui ſi parlerà in appreſſo. (*b*)

15. Siccome da' ſuoi regiſtri hanno da ſcaturire tutte l' entrate, ed i crediti rimaſti nell' anno antecedente, lo ſtato della Caſſa, i debiti, e le ſpeſe fatte; così dovrà conſegnare al Cancelliere due accuratiſſimi bilanci; cioè il conſuntivo, ed il preventivo da preſentarſi al Capitolo nel ſuddetto meſe d' Aprile di ciaſcun' anno,

 collo

(*a*) Ordini del Munizionere, e Ragionato 1685. 28. Settembre.
(*b*) C. 1763. 28. Febbrajo. O. 12. Marzo.

collo ſteſſo metodo, che quì ſi preſcrive pel proſſimo 1764.

16. Il bilancio conſuntivo del 1763. riſpetto allo ſtato attivo dimoſtrerà il denaro rimaſto in Caſſa, e tutti i crediti dell' anno 1762., come pure l' entrata, le riſcoſſioni, e gli reſidui crediti del 1763.

17. Riſpetto allo ſtato paſſivo dimoſtrerà i debiti rimaſti nel 1762., le ſpeſe, che dovevano farſi nel 1763., i pagamenti fatti, e i reſidui debiti; ed in fine avrà la ſottrazione, da cui ſi ſcorga quanto ſia creſciuto, o diminuito lo ſtato attivo.

18. Il bilancio preventivo riſpetto allo ſtato attivo dimoſtrerà il denaro rimaſto nella caſſa, ed i crediti del 1763., come pure l' entrata del 1764.

19. Riſpetto allo ſtato paſſivo ſarà dimoſtrativo de' debiti rimaſti nel 1763., e delle ſpeſe fiſſe, e veriſimili del 1764., ed in fine avrà la ſottrazione; da cui ſi ſcorga quanto poſſa diſporre il V. Capitolo per giuſto ſuo governo nell' ordinare ulteriori ſpeſe.

20. Farà ſopra le liſte i ſommarj de' crediti della Fabbrica. (*a*)

21. Avvertirà di non iſpedire mandati anticipati a' Muſici, o a' Miniſtri dell' Am. Fabbrica, anzi venendogli ciò ordinato dal Sig. Rettore, lo avvertirà eſſere tal coſa proibita dagli ordini (*b*), e circa le rate di ſeicento lire per gli Operaj diſporrà i mandati di cento cinquanta lire ogni trimeſtre. (*c*) 22.

(*a*) O. 1666. 12. Agoſto.
(*b*) O. 1684. 27. Gennajo.
(*c*) C. 1760. 19. Luglio. O. 13. Agoſto.

22. Non farà mandati ſtraordinarj , cioè che non abbiano origine da' ſuoi libri, quando l' ordine non ſia con eſpreſſione della cagione, o con arbitrio al delegato.

23. Non iſpedirà il mandato all' Impreſaro dell' Apparato, prima che preſenti la fede di Monſignor Provinciale Eccleſiaſtico d' avere adempito i ſuoi capitoli. (*a*)

24. Se nelle liſte delle ſcritture, e delle ſpeſe fatte dal Sollecitatore non troverà l' approvazione del Sindaco, non gli farà il mandato, rammemorando al Sig. Rettore queſt' ordine. (*b*)

25. Al principio di Gennajo darà nota al Sig. Rettore del denaro, che foſſe rimaſto in caſſa per le puntature attenenti alla Cappella. (*c*)

26. Al principio di Luglio darà al Cancelliere le notizie, che riſultaranno da' ſuoi libri riſpetto a' Cavalieri, i quali (per avere intereſſe coll' Am. Fabbrica) non poſſono eſſere eletti in Deputati dall' Eccellentiſſimo Tribunale di Provviſione, dall' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Capitolo del Duomo, e dall' Illuſtriſſimo Collegio. (*d*)

27. Non iſpedirà alcun mandato al Munizionere, ſe non gli conſterà, che abbia fatto leggere in Capitolo il ſuo memoriale per lo rendimento de' conti; o ſe ricevuto l' ordine di farli, non gli dia prontamente i libri, avviſandone in oltre il Sig. Rettore dell' occorrenza.

28. Aſſiſterà alle aſte de' doni fatti alla Cappella della

(*a*) O. 1728. 8. Aprile. C. 1762. 13. Agoſto. O. 14.
(*b*) Pag. 68.
(*c*) C. 1727. 27. Gennajo n. 38. O. 22. Febbrajo.
(*d*) Cap. VIII. §. III. n. 48.

della B. V. M. di Campo Santo; notando i nomi, e cognomi de' compratori, o delle ſicurtà col loro riſpettivo debito, o pagamento fatto.

29. In oltre farà tutti i conti, e le ſpedizioni de' mandati per la detta Cappella.

30. Sarà contento del ſuo ſalario di novecento lire; e però non potrà per le coſe del ſuo ufficio ricevere coſa alcuna, ancora da quelli, che deſſero ſpontaneamente.

CAPO VIII.

De' Signori Provinciali per gli Miniſtri, e per le coſe attenenti all' Eſecuzione degli Ordini, all' Archivio, alle Liti, a' Legati, e ai Peſi.

1. POco gioverebbe queſto libro appoggiato alle antecedenti ordinazioni, e poco gioverebbero le ſucceſſive, ſe non vi foſſe chi ſpecialmente ne invigilaſſe all' oſſervanza. Saggiamente però fu inſtituita una ſpeciale Congregazione, la quale dovrà convocarſi al principio del nuovo Capitolo di ciaſcun' anno, ed in Luglio; come pure tutte le volte che ſarà neceſſario. (*a*)

2. Se tutti i Signori Deputati debbono aver preſenti gli ordini contenuti in queſto libro; certamente molto più ciò ſi richiede ne' Signori di queſta Provincia, a' quali n' è commeſſa particolarmente l' eſecuzione.

3. Pertanto occorrendo loro alcun dubbio d' inoſſervanza, dovranno ſollecitamente indagare ſe s' avveri, per andarne prontamente al riparo.

4. Nella Congregazione di Luglio eſamineranno anche la nota de' debitori &c., che reſta preſcritta nel n. 48. del §. III. di queſto Capo. (*b*)

(*a*) Pag. 117. C. 1678. 17. Febbrajo. O. detto.
(*b*) C. 1715. 19. Dicembre. O. 1716. 23. Gennajo.

5. Se vi ſaranno cauſe, non mancheranno di rammemorare al Capitolo l' utilità di fare uno, o più Delegati, i quali ne riferiſcano lo ſtato, o lo facciano riferire dal Sindaco. (*a*)

6. Invigileranno ſpecialmente ſopra l' adempimento degli ordini dati a' Miniſtri poſti ſotto a queſto capo; e quando ſi dovranno fare nuove elezioni dei detti Miniſtri, ſiccome anche del Portiere del V. Capitolo, eſamineranno diligentemente le qualità de' Concorrenti, per conſultare al V. Capitolo i ſoggetti migliori.

7. Due di queſta provincia; cioè quello, che verrà eletto dal V. Capitolo al principio di ciaſcun' anno coll' altro, che rimarrà dell' antecedente, come già informato, rivedranno con tutta la diligenza ogni ſei meſi il libro dell' indice delle Ordinazioni, ed il libro del compendio delle Congregazioni, per oſſervare, ſe ſiano ben compilati; così pure rivedranno le Ordinazioni, e le Congregazioni dell' ultimo ſemeſtre, per accertarſi, ſe ſiano ſtate adempite le coſe ordinate, ſe fatte le opportune annotazioni a' riſpettivi libri delle coſe sì perpetue, che temporali, o eſpreſſamente, o virtualmente comandate.

8. Nella ſteſſa occaſione faranno eſtrarre una nota delle coſe non ancora adempite, delle delegazioni pendenti, (*b*) delle ſcritture, che debbono eſſere poſte nell' Archivio, oſſervando ſe ſiano regiſtrate, ſe nelle cartelle proprie ſieno ripoſte quelle, che furono levate per uſo di queſt' Am. Fabbrica; e ſe ſi notino a libro le ſcritture, che

---

(*a*) O. 1695. 24. Febbrajo.
(*b*) O. 1682. 30. Aprile. 1688. 26. Febbrajo. C. 1703. 18. Maggio. O. 24. detto.

che ſi conſegnano a' Signori Deputati , o a' Miniſtri : per accertarſi di ciò viſiteranno una qualche cartella , ed il ſuddetto libro .

9. E ſiccome è ordinata una nota delle aggiunte, conferme, variazioni , abolizioni, e dichiarazioni , che ſi faceſſero a queſto libro; così avranno l' attenzione , che d' anno in anno ſi diſtribuiſca ai Signori Deputati , e quando converrà farla ſtampare per diſtribuirla con minor incomodo, ſaranno ſolleciti , che ſi ſtampi ſecondo il metodo tenuto nell' indice pure di queſto libro, acciocchè in un' occhiata ſi comprenda ogni coſa , e con poca fatica ſi poſſa riadattare tutto il libro, qualora del medeſimo ne abbiſognaſſe la riſtampa. (*a*)

10. Proporanno il tutto nelle mentovate Congregazioni, affinchè da queſte ſi conſulti, o ſi riferiſca al V. Capitolo ciò, che crederanno convenire, e ſi preſenti anche la nota delle ſcritture, che (come ſi diſſe al n. 8.) non foſſero ancora ripoſte nell' Archivio, o regiſtrate ne' libri , di modo che ſi poſſano avere preſenti tali ſcritture nella ſucceſſiva viſita .

(*a*) §. III. n. 30. §. IV. n. 15. di queſto Capo.

CAPO VIII.

Del Sig. Avvocato.

§. I.

1. INterverrà il Sig. Avvocato a tutte le Congregazioni dell' Am. Fabbrica, quando ſarà chiamato; come pure darà il ſuo parere ogni volta, che di queſto ſarà ricercato dal Sig. Rettore, o da' Signori Deputati.

2. Aſſiſterà con tutto l' impegno alle cauſe dell' Am. Fabbrica, che dal V. Capitolo verranno al di lui zelo commeſſe.

3. Godrà di quegli onori, ed emolumenti, che nella di lui elezione dal V. Capitolo gli ſono ſtati aſſegnati. (*a*)

F f

(*a*) C. 1759. 22. Agoſto. O. 27.

CAPO VIII.

Del Sindaco.

§. II.

1. QUegli, che in oggi chiamasi col titolo di Sindaco assistì all'Am. Fabbrica fino al giorno 16. Giugno del 1695. sotto nome di Cancelliere, e di Procuratore. Dal giorno poi 23. di detto mese in avanti trovasi chiamato ne' libri delle Ordinazioni col titolo di Sindaco.

2. Per anzianità di Notariato furono i Concorrenti notati nell'avviso per l'elezione, e ballottati. (*a*)

3. Assisterà ai Capitoli; e quando sarà avvisato, anche alle Congregazioni.

4. Degli Instromenti, che rogherà per l' Am. Fabbrica, darà copia autentica all' Archivista otto giorni dopo il rogito.

5. Quantunque propriamente appartenga all' Archivista il trasmettere al Ragionato ec. qualunque Instromento, di cui debbasi fare annotazione a' libri de' Ministri; pure rispetto a' suoi rogiti sarà tenuto non meno dell' Archivista.

6. Per l' esplezione di qualsivoglia Instromento non riceverà più della mercede stabilita nella tassa, che trovasi al Capo XV. di questo libro, sotto pena non solo della re-

 stitu-

(*a*) C. 1734. 29. Maggio. O. 4. Giugno.

ſtituzione di quanto aveſſe ricevuto di più, ma ancora della ſoſpenſione, ad arbitrio del V. Capitolo.

7. Di ſua privativa ragione ſaranno i rogiti degl' Inſtromenti delle vendite, delle compre, de' cambj, de' mutui, delle tranſazioni, delle ceſſioni, de' dati in paga, delle adizioni di eredità, degli inventarj, ed arbitramenti, delle dichiarazioni, ſentenze, emologazioni di laudo, inveſtiture livellarie, liberazioni, e de' confeſſi. Di ſua privativa ragione ſarà pure qualunque altro inſtromento, che doveſſe rogarſi in pieno Capitolo, ed anche in qualche Congregazione Provinciale, come delegata dallo ſteſſo V. Capitolo, ſalva la porzione dovuta al Portiere eſpreſſa in detta taſſa.

8. Di alternativa ragione col Cancelliere ſaranno i rogiti degl' inſtromenti dell' inveſtitura generale della Piazza del Verziere, e dell' inveſtiture particolari della Conca di Viarenna, delle Soſtre del Laghetto con ſua riva, de' Dazj di Abbiate graſſo, dell' Impreſe delle vetriate, dell' olio d' ulivo, della cera, dell' apparato della Chieſa Metropolitana, della condotta de' marmi dal Laghetto alla Piazza di Campo Santo, de' ferramenti, dell' eſcavazione de' marmi alla Gandolia, e loro condotta al Laghetto di queſta Città, e della ſpazzatura dello ſteſſo Laghetto; in modo che ne ſia rogato il Cancelliere, quando antecedentemente ne fu rogato il Sindaco, ſalva la porzione dovuta al Portiere eſpreſſa in detta taſſa.

9. Le ſubinveſtiture poi degli ſpazj della ſuddetta Piazza del Verziere, che ſecondo gli ordini debbono eſſere ſempre rogati da un Notajo dell' Am. Fabbrica (neſſuna eccettuata) ſaranno di privativa ragione del Sindaco, il quale però a

S. Mi-

S. Michele dell' anno, in cui ſi farà la rinovazione delle ſubinveſtiture, dovrà pagare lire quattrocento al Cancelliere in corriſpondenza di tale privativa.

10. Occorrendo per la premura di qualche inſtromento aſſegnato al Sindaco, o al Cancelliere, che a motivo di aſſenza, infermità, o d' altro impedimento non poteſſe rogarſi da quello, cui tal rogito reſta fiſsato, l' uno all' altro è reciprocamente ſurrogato: l' eſplezione però dovrà pagarſi a quello, a cui appartteneſse il rogito.

11. Nella mercede di tutti i detti inſtromenti reſta riſervata al Cancelliere quella delle Ordinazioni, de' Decreti Capitolari, e delle Congregazioni, che per copia autentica ſi doveſsero dal Sindaco inſerire.

12. Inſorgendo qualche dubbio circa detti rogiti, l'interpretazione è riſervata al V. Capitolo. (*a*)

13. Abbiſognandogli ſcritture per promovere, o difendere cauſe, o per altri affari dell' Am. Fabbrica ne avrà tutta la cura di conſervarle, avvertendo che ſe mai ſi provaſse eſserſene per ſua colpa ſmarrita alcuna, ſarà obbligato d' indennizare l' Am. Fabbrica.

14. Al fine di ciaſcuna lite inſterà contro i Soccombenti per lo riſarcimento delle ſpeſe, che ſaranno di ragione.

15. Taſserà, e ſottoſcriverà una volta all' anno la liſta del Sollecitatore per le ſcritture, e ſpeſe pertinenti alle liti. (*b*)

16. Vacando qualche Miniſtro, eſtrerà dal Ragio-

 nato

(*a*) C. 1757. 6. Giugno. O. 7. detto.
(*b*) Pag. 68.

nato la somma precisa del salario conceduto al detto Ministro nella sua elezione, colla cagione di qualsivoglia accrescimento, o diminuzione; e rassegnerà tal relazione al V. Capitolo, prima che se ne venga all' elezione.

17. Se mai si trattasse d' accrescere salario ad alcun Ministro, farà presente al Capitolo, essere ordinato che prima si raccolgano i voti segreti, se debbasi fare l' accrescimento; e risultando dalla pluralità de' voti, che debbasi fare, avvertirà il detto Capitolo doversi ripigliare i voti segreti sopra la quantità.

18. Venendo sporto al V. Capitolo qualche memoriale contrario alla disposizione degli ordini contenuti in questo libro, o delle ordinazioni, raccorderà al detto Capitolo la contraria disposizione, acciocchè possa avere quel riguardo, che sarà conveniente; però dovrà essere sollecito di avere presenti gli ordini di questo libro, e le ordinazioni, che verranno fatte dopo il medesimo.

19. Nel giorno di S. Tommaso farà instanza a' Signori Abbati del suo Collegio affinchè avvisino i Notaj, che dovendo rogare testamenti, o codicilli, raccomandino l' Am. Fabbrica a Testatori. (*a*)

20. Nello stesso tempo rammenterà alli stessi Signori Abbati l' obbligo di pagare alla detta Fabbrica i soldi cinque per la creazione di ciascun Notajo, ed i soldi due per la creazione di ciascun Pronotajo. (*b*)

21. A ciascun Rettore consegnerà la relazione delle cause, da leggersi nel primo Capitolo.

22. Per

(*a*) O. 1697. 12. Dicembre.
(*b*) O. 1682. 9. e 16. Aprile. Statuta Med. Vol. 1. cap. 356., & Vol. 2. cap. 217. in fine.

22. Per qualunque causa, che sarà da lui patrocinata, e per qualunque altra incumbenza sì ordinaria, che straordinaria a benefizio dell' Am. Fabbrica, si contenterà del suo salario di seicento lire (da diminuirsi poi in caso di nuova elezione nella somma, che verrà prescritta dal V. Capitolo (*a*)) e di quelli onorarj che gli sono permessi dalla mentovata tassa degli instromenti suddetti.

(a) C. 1759. 30. Aprile. O. 12. Maggio.

CAPO VIII.

Del Cancelliere, ed Archivista.

§. III.

1. IL Cancelliere, ed Archivista chiamavasi Vicecancelliere, ed Archivista (*a*). In appresso ad onore si chiamò Cancelliere (*b*), fu poi fissato quest' offizio col titolo di Cancelliere, ed Archivista. (*c*)

2. Prima d' entrare al possesso; dovrà ricevere la consegna dell' Archivio. (*d*)

3. In tutti i giorni non festivi risederà nella sala delle Congregazioni di Campo Santo per le ore almeno, nelle quali siede il Sig. Rettore, quando non sia impedito per altra giusta cagione concernente l' Am. Fabbrica.

4. Giornalmente *ex officio* spedirà a' Ministri dell' Am. Fabbrica gli ordini del Ven. Capitolo; come altresì quanto gli verrà incaricato da' Signori Provinciali nelle Congregazioni, o dal Sig. Rettore, o da' Signori Delegati.

5. Fará tutti gli originali delle cedole, e degli avvisi, pe' Capitoli, e per le Congregazioni: le copie si faranno dal Portiere di Campo Santo.

Hh 6. Vi-

(*a*) Pag. 36.
(*b*) O. 1688. 5. Agosto.
(*c*) O. 1717. 26. Aprile. 1727. 22. Agosto. 1740. 27. Febbrajo.
(*d*) O. 1685. 9. Agosto.

6. Vidimerà tutti i mandati, che saranno spediti dal Ragionato per ordine del Sig. Rettore.

7. Non consegnerà il decreto dell'approvazione della stima delle statue, o delle storie, se prima non gli avranno consegnato tutti i modelli, e disegni di esse. (*a*)

8. Nell'inventario registrerà i detti modelli, e disegni, riponendo il tutto nella Galleria a ciò destinata. (*b*)

9. In un libro registrerà tutti i contratti, che, per essere di poca sostanza, si faranno dal Sig. Rettore, acciocchè se mai non fossero da esso perfezionati, si possano dal Successore riconoscere in che consistano. Farà poi di volta in volta sottoscrivere il libro dal Sig. Rettore. (*c*)

10. Nel mese di Gennajo di ciascun' anno si farà riconsegnare dal Fattore i ricorsi originali per le riparazioni. (*d*)

11. Non ammetterà alcun Memoriale, se non sarà sottoscritto dal Supplicante, ne darà fuori l'originale dopo che sarà decretato dal Capitolo; ma solamente potrà darne la copia, e ricevere il pagamento della scrittura. (*e*)

12. Terrà segrete le obblazioni, e però sotto chiave; e nelle cedole non esprimerà il nome dell'Obblatore.

13. Non farà esporre le cedole per affitto, o per provvisione minore di lire cento cinquanta; ma queste cose si spediranno ad arbitrio del Sig. Rettore: eccedendo detta somma, le farà assolutamente esporre.

14. Le

(*a*) O. 1673. 14. Dicembre. 1684. 20. Luglio. 1687. 31. Luglio, e pag. 101.
(*b*) Pag. 101.
(*c*) O. 1761. 24 Gennajo.
(*d*) O. 1724. 22. Agosto.
(*e*) Pag. 121.

14. Le cedole per gli affitti dovranno essere particolari; cioè de' Terreni, delle Botteghe, delle Case, e di qualsivoglia cosa, che di tempo in tempo sarà d'affittarsi. (a)

15. Terrà rubrica separata di tutti gl'instromenti, de' quali sarà rogato per l'Am. Fabbrica, e otto giorni dopo il rogito, ne metterà copia autentica nell'Archivio.

16. A suo carico sarà, che anche degl'instromenti rogati dal Sindaco sia dal medesimo trasmessa copia autentica all'Archivio dentro detto termine.

17. Di tutti questi instromenti farà subito il sommario, indi *ex officio* (b) li consegnerà a que' Ministri, a' quali apparterrà l'affare, acciocchè ne cavino il transunto, che farà loro bisogno per benefizio di quest' Am. Fabbrica.

18. Saranno però essi Ministri tenuti fargli la ricevuta, e nella sopracarta notare il foglio del libro, o la consegna, o altra scrittura, ove avranno messo il transunto di detti instromenti, e sottoscriversi, come resta particolarmente prescritto nell'offizio del Ragionato.

19. Consegnerà pure a' detti Ministri qualunque libro, ordinazione, o scrittura loro bisognevole, almeno per transunto, ma sempre colle accennate cautele nella consegna, e riconsegna.

20. Non darà ad alcuno scritture di quest' Am. Fabbrica senza special licenza del V. Capitolo, (c) fuori che a' Signori Delegati, ed a' Ministri come sopra al n. 17.; ed in ogni caso sempre col confesso. Hh 2 21.

(a) O. 1690. 20. Settembre.
(b) O. 1678. 12. Maggio. 1679. 19. Gennajo. 1727. 17. Luglio.
(c) Pag. 37., ed O. 1679. 22. Giugno.

21. Siccome preme moltissimo al Ven. Capitolo, che l' Archivio ordinato con somma diligenza, e con grandissima spesa, sia sempre conservato in ordine perfettissimo; sicchè tutte le scritture possano sul momento trovarsi: così non solo proseguirà il registro di tutte collo stesso metodo; ma di più terrà un libro, in cui giornalmente noterà tutte le scritture levate dall' Archivio col titolo della cartella, e col numero della scrittura, affine di rileggerlo in ciascun mese, per ricercare le scritture a quelli, che dopo essersene serviti, avessero trascurata la restituzione. In oltre nelle rispettive cartelle terrà i Confessi delle prestanze, che avrà fatto *ex officio*, o per ordine come si è detto di sopra.

22. Per la copia da farsi a' registri de' sommarj, ed atti ec., che deve formare gratis su le sovra carte degli stessi instromenti, e atti, gli sarà pagata annualmente l' importanza della scrittura secondo l' attestato de' due Signori Delegati, i quali dovranno pure annualmente sottoscrivere i detti registri; e ciò in vece di quello, ch' era prescritto. (*a*)

23. Distenderà in lingua italiana colla maggior brevità, e chiarezza non solo le Congregazioni, ma ancora le Ordinazioni.

24. Delle suddette Congregazioni, e delle scritture, che si leggono ne' Capitoli farà una cartella per ciascun' anno, dividendola in tre mazzi corrispondenti a tre quadrimestri, e dando a' detti mazzi quell' ordine cronologico, che

(*a*) Pag. 120. §. per gl'

che più converrà; cioè, o ſecondo il tempo, in cui ſono propoſte nel Capitolo, o ſecondo il tempo, in cui ſarà terminato l' affare.

25. Nell' occaſione di dover levare qualche ſcrittura dalle filze vecchie, le ordinerà cronologicamente, e le legherà in tre mazzi come ſi accennò, non infilzandole giammai più con corda.

26. A tutte le ſuddette Congregazioni, e ſcritture vi metterà l' anno, giorno, e meſe, in cui ſi ſaranno propoſte; e metterà in un libro quel compendio, che ſoleva mettere nel margine.

27. Farà un' indice eſattiſſimo dell' ordinazioni con rigoroſo alfabèto, e colla duplicità, e triplicità delle parole, alle quali poſſa convenire la ſteſſa materia, per più facilmente trovarla.

28. Ogni ſemeſtre preſenterà il detto indice ad uno de' Signori Delegati: (*a*) avutane l'approvazione in iſcritto, lo farà mettere in libro dal Sollecitatore.

29. Sarà attento nel riandare queſto libro degli ordini; e le ſucceſſive ordinazioni, per far conoſcere il ſuo zelo in rammemorare opportunamente al Sig. Rettore, ed anche nel Capitolo, e nelle Congregazioni quanto viene preſcritto. (*b*)

30. Di tutte le aggiunte, conferme, variazioni, abolizioni, e dichiarazioni, che dal V. Capitolo ſi faceſſero agli ſuddetti ordini, ne porrà una nota nel libro da tenerſi nella Sala delle Congregazioni, marcandovi il capo, il

(*a*) Capo VIII. n. 7. di queſto libro.
(*b*) O. 1663. 13. Dicembre. 1712. 30. Gennajo. C. 6. Luglio. O. 14. detto.

paragrafo , l' articolo , e il numero , a cui appartenessero . (*a*)

31. In ciascuna elezione del Sig. Avvocato , e del Sindaco , darà una copia di questo libro al Sollecitatore , acciocchè , eseguite le cose prescrittegli , a quelli la mandi .

32. In ciascuna elezione degli altri Ministri , o artisti , de' quali si parlò nell' indice di questo libro , darà al Sollecitatore i paragrafi attenenti al loro uffizio , o alla loro arte , essendosi a quest' effetto fatti stampare in modo che si possano unire al libro , e distribuire anche separatamente .

33. Per mezzo del Sollecitatore esigerà il Confesso da questi Ministri , ed artisti , affinchè nessuno possa allegare l' ignoranza degli ordini .

34. Terrà per sommario il registro della musica (*b*), e rispetto alle licenze da spedirsi dal Sig. Rettore adempirà gli ordini nel §. II. del Capo III.

35. Avvertirà , che per tutti i fitti delle case , delle botteghe , de' terreni , o d' altra cosa spettante all' Am. Fabbrica si roghi l' instromento , quando l' affitto non sia minore d' annue lire cento cinquanta . (*c*)

36. Non rogherà investiture di qualsivoglia sorta , se non colle cautele , e coi patti , che verranno ordinati dal V. Capitolo .

37. Non gli sarà lecito esigere più di lire quattro , e mezza

---

(*a*) Capo VIII. n. 9. , e § IV. n. 15.
(*b*) C. 1731. 13. Febbrajo . O. 24. Capo III. §. 1. n. 2. , e 3. di questo libro.
(*c*) O. 1676. 28. Maggio e C. 1764. 16. Gennajo .

mezza nell' edizione di qualunque ordinazione a favore, come si dice, di parte, o degli Operaj dell' Am. Fabbrica. (a)

38. Per l'esplezione di qualsivoglia instromento sarà contento della mercede stabilita nella tassa, che trovasi nel Capo XV. di questo libro, sotto pena non solo della restituzione di quanto avesse ricevuto di più; ma ancora della sospensione, ad arbitrio del V. Capitolo.

39. Di sua privativa ragione saranno i rogiti dell' investiture temporali delle Possessioni, delle Case, delle Botteghe dell' Am. Fabbrica, e d' altri simili instromenti, che alla giornata occorrono, e che non sono compresi nelle classi assegnate al Sindaco nel §. II. di questo Capo, salva la porzione del Portiere espressa nella suddetta tassa.

40. Di alternativa ragione col Sindaco saranno i rogiti, che trovansi descritti al n. 8. del suddetto §. II.

41. A S. Michele di ciascuna novennale investitura riceverà lire quattrocento dal Sindaco in corrispondenza della privativa ad esso Sindaco conceduta delle subinvestiture degli spazj della Piazza del Verziere, come al n. 9. del suddetto §. II.

42. Occorrendo per la premura di qualche instromento assegnato al Sindaco, o al Cancelliere, che a motivo di assenza, infermità, o d' altro impedimento non potesse rogarsi da quello, cui tal rogito resta fissato, l'uno all' altro è reciprocamente surrogato: l' esplezione però dovrá pagarsi a quello, di cui sarà la classe.

43. Nella

(a) O. 1740. 30. Agosto. Pag. 120. §. *Per qualsivoglia* e §. *Per l' approvazione*.

43. Nella mercede degli instromenti spettanti al Sindaco resta riservata al Cancelliere quella delle Ordinazioni, de' Decreti capitolari, e delle Congregazioni, che per copia autentica s'inseriranno negli detti instromenti.

44. Insorgendo qualche dubbio circa detti rogiti, l'interpretazione è riservata al V. Capitolo. (*a*)

45. Subito fatto il compartimento delle Provincie, lo manderà a tutti i Signori Deputati: unitamente a quello manderà per mezzo del Portiere a nuovi Signori Deputati un libro degli ordini colle aggiunte prescritte al Sollecitatore.

46. Nel primo Capitolo di Gennajo di cadun' anno leggerà il Compartimento delle Provincie, e farà presente al Ven. Capitolo l'elezione da farsi del Sig. Fabbriciere per la Provincia della Cassina, e di un Delegato per ciascuna Provincia in luogo del Fabbriciere, e dei Delegati, che avranno terminata la loro deputazione; come pure nel sudderto primo Capitolo di ciascun triennio farà presente l'elezione da farsi de' Signori Visitatori. (*b*)

47. Nel primo Capitolo di Febbrajo del 1764., e così nel primo Capitolo di Febbrajo di ciascun biennio leggerà l'ordinazione attenente alla questua. (*c*)

48. Al principio di Luglio di ciascun' anno esaminerà col Sindaco, Ragionato, ed Ingegnere la nota de' sedenti nell' Eccellentissimo Tribunale di Provvisione, nell' Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo del Duomo, il Diario dell'

(*a*) C. 1757. 6. Giugno. O. 7. detto.
(*b*) C. 1763. 24. Dicembre. O. 28.
(*c*) O. 1760. 16. Aprile.

dell' Illuſtriſſimo Collegio; la nota di tutti quelli, ch' erano debitori, creditori, emfiteuti, contenti per ragioni d' acque, o coerenti a beni dell' Am. Fabbrica, o colla medeſima in qualſivoglia modo intereſſati, per vedere ſe ad alcuni ſia ceſſato l' intereſſe colla medeſima, e ſe ad altri ſia ſoppravenuto: indi preſenterà le occorrenze in iſcritto al Sig. Rettore, acciocchè ſi poſſano eſaminare dalla Congregazione. (*a*) Finalmente traſmetterá a ſuddetti corpi la nota di quelli, che non poſſono eleggerſi, ſecondo gli ſará ordinato dal V. Capitolo, o anche dalla ſola Congregazione, quando queſta non trovaſſe coſa da conſultare.

49. Nel principio di Dicembre di ciaſcun' anno darà all' Eſecutore una nota di tutte le memorie fatte ſopra il libro degli ordini, dal Dicembre dell' anno antecedente in avanti; affinchè poſſa adempire quanto gli è preſcritto.

50. Per eſeguire le dette incombenze oltre gli emolumenti di ſopra eſpreſſi avrà l' abitazione, e l' annuale ſalario di lire mille, e quattrocento, nel quale è compreſo l' onorario del vino, che gli ſi dava; e però in qualunque intereſſe dell' Am. Fabbrica non potrà direttamente, nè indirettamente, per ſe, nè per ſottomeſſa perſona, avanti, nè dopo, accettare denari, promeſſe, nè qualſivoglia altra coſa, ſotto preteſto di donativo, ancora da quelli, che deſſero ſpontaneamente ſotto pena arbitraria al V. Capitolo: anzi detto ſalario nell' occaſione di nuova elezione dovrà diminuirſi nella ſomma, che verrà preſcritta dal V. Capitolo. (*b*)

(*a*) Cap. VIII. n. 4.
(*b*) C. 1759. 30. Aprile. O. 12. Maggio.

CAPO VIII.

Del Sollecitatore, ed Esecutore.

§. IV.

1. DOvrà il Sollecitatore, ed Esecutore essere Notajo del Collegio di Milano, ed i concorrenti saranno il loro esame, presente il Sindaco.

2. Formerà, e manderà tutte le intimazioni, o sieno avvisi, che dal V. Capitolo, dalle Congregazioni, o dal Sig. Rettore gli saranno ordinati; facendoli prima riconoscere dal Sindaco, ed esigendone prontamente le relazioni dal Bargello.

3. Darà al Ragionato, e al Tesoriere la nota dell' intimazioni, che avrà trasmesso a' fittuarj, acciocchè il Ragionato ne tenga la partita in ragione di soldi cinque per ciascuna, e il Tesoriere li deduca dal primo pagamento, che faranno i fittuarj. (*a*) Dell' esazione suddetta il Tesoriere ne darà la metà alla Fabbrica, e l' altra al Sollecitatore. (*b*)

4. Dovendo mandare esecuzione, farà firmare il precetto dal Sig. Rettore, previa la ricognizione del Sindaco: indi lo consegnerà al Bargello, esigendo dal medesimo il deposito col nome, e cognome degli esecutati, e deposi-

I i tarj;

(*a*) O. 1715. 23. Maggio.
(*b*) O. 1715. 28. Maggio.

tarj; o pure riſcuotendone la ricevuta del Munizionere col nome, e cognome degli eſecutati, e colla chiara ſpecificazione delle coſe pignorate.

5. Paſſati gli otto giorni, manderà il rilaſcio al Depoſitario, o all' Eſecutato; e venendo la Fabbrica pagata in denari, ne farà dar debito dal Ragionato al Teſoriere; ſe poi foſſero rilaſciati i pegni a favore della Fabbrica, ne farà dar debito dallo ſteſſo Ragionato al Munizionere.

6. Occorrendo che debba venderſi qualche pegno alla ſerrata pubblica, ne darà notizia al Sig. Rettore, acciocchè ordini al Fattore d' intervenire alla vendita, per notare, e ricevere il denaro; quindi ſarà ſollecito, che da eſſo Fattore ſi conſegni ſubito al Teſoriere il denaro, ed al Ragionato l' inventario delle ſuddette coſe, affinchè ne poſſa dar debito ad eſſo Teſoriere.

7. Nel meſe d' Aprile alla preſenza del Sig. Rettore formerà l' Inventario colla ſtima del Perito de' doni fatti alla Cappella della B. V. M. di Campo Santo; poi conſegnerà tutte le robe al Fattore, eſigendo da lui la ſottoſcrizione al fine d' eſſo Inventario, e queſto ritenendo in propria cuſtodia.

8. Ordinerà al Portiere che per ordine di precedenza vada da' Signori Provinciali della detta Cappella, per farſi deſtinare le giornate dell' Aſta, la quale ſi dovrà aprire da un Trombetta, coll' aſſiſtenza d' uno di eſſi Signori Provinciali per ciaſcun giorno, e coll' aſſiduo intervento del Ragionato.

9. Scriverà nello ſtudio del Sig. Avvocato, e del Sindaco, tutte le volte, che da' medeſimi ſarà ricercato, per affari dell' Am. Fabbrica.

10.

10. Non comunicherà alcuna ſcrittura dell' Am. Fabbrica ad alcuna perſona, ſenza licenza del Sig. Rettore.

11. Solleciterà con ogni diligenza le cauſe della Fabbrica, ponendo il tutto prontamente negli atti, non laſciando ſcadere alcun termine, o alcuna inſtanza, e portando ſubito qualunque atto al Sindaco; acciocchè poſſa in tempo riſpondere, comparire, e fare qualſivoglia altra coſa; e negligentando il Sindaco di ciò fare (il che non ſi crede) ne darà ſubito avviſo al Sig. Delegato, o al Sig. Rettore, o ad alcuno de' Signori Provinciali delle liti.

12. Conſegnandoſegli dall' Archiviſta alcuna ſcrittura per ſervigio dell' Am. Fabbrica, glie ne farà la ricevuta. Ad eſſo Archiviſta in fine delle liti, o degli affari riconſegnerà qualunque ſcrittura unitamente agli proceſſi, e ritirerà le ricevute come ſi motivò di ſopra.

13. Sarà ſollecito, che dal Ragionato ſi preſenti al Sig. Rettore nel principio di ciaſcun bimeſtre una nota eſatta de' crediti, de' debiti, e dello ſtato della caſſa tanto dell' Am. Fabbrica, quanto della Cappella della B. V. M. di Campo Santo; e di ſettimana in ſettimana ne contrapporrà i pagamenti.

14. Dopo che in Capitolo ſaranno lette le ordinazioni, le allibrerà, intitolandole nel margine di eſſo; e di volta in volta preſenterà il libro a Monſignor Vicario Generale, o a chi preſiederà, per averne la ſottoſcrizione. (*a*)

15. Di propria mano in una nota ſeparata manoſcritta, o ſtampata farà le aggiunte per tutte le copie del libro

---

(*a*) O. 1759. 30. Giugno.

libro degli ordini, che ſi dovranno diſtribuire in ciaſcuna nuova elezione: in maniera che tutti i ſuddetti libri da diſtribuirſi per mezzo del Portiere abbiano le ſteſſe aggiunte, che ſi troveranno fatte dal Cancelliere nella nota anneſſa alla copia del detto libro, che ſi terrà nella ſala delle Congregazioni (*a*), ed avrà l'avvertenza di adattare la nota coll' ordine de' capi, de' paragrafi, degli articoli, e de' numeri a tenore dell' indice, che ſi trova nel libro degli ordini. Riſpetto ai paragrafi del detto libro, che ſaranno già ſtati diſtribuiti ai Miniſtri, o Artiſti, o che alli medeſimi ſi diſtribuiranno nelle nuove elezioni, porrà le riſpettive aggiunte ec. ne' ſteſſi paragrafi al margine de' numeri, a quali apparteneſſero.

16. Interverrá a tutti i Capitoli, e farà tutte le coſe anneſſe a ſuoi ufficj, che gli ſaranno comandate dal V. Capitolo, o dal Sig. Rettore.

17. Per tutto ciò eſeguire prontamente, non ſolo dovrà trovarſi alla ſua reſidenza nell' ore, nelle quali ſiede il Sig. Rettore, ma ancora per tutte le altre ore, che abbiſogneranno.

18. Il ſuo ſalario ſarà d' annue lire cinquecento quaranta, oltre la mercede delle ſcritture pertinenti alle liti, le quali ſcritture ſarà obbligato far riconoſcere dal Sindaco unitamente alle ſpeſe, per riportarne la taſſa, e la ſottoſcrizione.

(*a*) Capo VIII. n. 9., e §. III. n. 30.

CAPO VIII.

Dell' Ingegnere.

§. V.

1. L'Uffizio dell' Ingegnere, che fù ſeparato da quello dell' Architetto (*a*) richiede, che l' Ingegnere ſi preſenti al Sig. Rettore almeno una volta per ſettimana ad udire, o participargli le coſe attenenti a queſto ufficio.

2. In mancanza dell' Architetto ſarà obbligato formare i Capitoli per gli materiali; e in occaſione che doveſſe aſſiſtere a qualche fabbrica, o riparazione di conſiderazione, invigilerà che i materiali ſiano ſomminiſtrati ſecondo i Capitoli, avviſandone il Sig. Rettore di qualunque frode, ch' egli ſcopriſſe in tale, o qualſivoglia altra occaſione.

3. A tenore degli ordini del Sig. Rettore, o de' Signori Provinciali, dovrà trovarſi ne' ſiti, che gli saranno indicati.

4. Farà tutte le miſure, conſegne, riconſegne, e tutti i bilancj delle poſſeſſioni, viſitandole ogni volta, che gli ſarà preſcritto dal V. Capitolo, o accompagnando i Signori Provinciali, quando da queſti ne abbia l'ordine.

5. Nell'occaſione delle miſure, conſegne, e riconſegne;

Kk come

(*a*) C. 1760. 15. Aprile. O. 16. C. 19. O. 25.

come pure delle visite suddette delle Possessioni, Case, Botteghe, Piazze, e degli Spazj, noterà colla maggior chiarezza possibile tutte le riparazioni necessarie, tutti i miglioramenti, che potessero farvisi a benefizio dell' Am. Fabbrica, i deterioramenti, o le usurpazioni, che vi trovasse; e riguardo alle possessioni farà i disegni, quando questi non si trovassero nell' Archivio, o per essere troppo antichi, non servissero più all' individuazione delle ragioni dell' Am. Fabbrica, descrivendo il corso, e l' uso delle acque dentro, e fuori de' beni d' essa Fabbrica, i collatizj, edifizj, e qualunque altra cosa di sua perizia; ed in oltre segnerà le piante bisognevoli alle riparazioni, e quelle che potessero essere danneggiate dalle acque, o dalla troppa maturazione: non farà però eseguire alcuna riparazione, o alcun miglioramento, o taglio di piante, senz' ordine in iscritto del V. Capitolo.

6. Di tutte le dette misure, consegne, riconsegne, visite, di tutti i bilanci, e disegni darà copia autentica all' Archivista nel termine di giorni quindeci, dopo che avrà eseguite dette cose.

7. Noterà in un libretto l'anno, il giorno, mese, e titolo delle suddette copie autentiche, che da esso si consegneranno al suddetto Archivista, facendo dal medesimo sottoscrivere ciascun' annotazione; altrimenti nel caso, in cui non si trovasse alcuna d'esse copie nell' Archivio, sarà tenuto darne gratis un' altra copia.

8. Prima di fare le riconsegne, s' informerà dal Ragionato, e Munizionere, dal Fattore, o Agente rispettivi, se da' loro libri risulti essersi aggiunta qualche cosa alle

case,

caſe , e ai beni , per darne debito a' Fittuarj .

9. Dopo che avrà ricevuto l'ordine dal V. Capitolo di fare alcun bilancio , o alcuna conſegna , o riconſegna tanto de' terreni , quanto di qualſivoglia caſa ; e però anche di quelle , che ſi concedono a' Miniſtri dentro il recinto di Campo Santo ; ritrovando alcuno renitente a ricevere le dette coſe , o a portargli la mercede , come ſi dirà abbaſſo , di tal renitenza darà notizia al V. Capitolo , e ſarà ſollecito di ſaperne l'ulteriore determinazione, affine di evitare ogni inconveniente .

10. Per le conſegne , e riconſegne , per gli bilanci , e per le viſite de' danni di tempeſta , o brina , gli ſarà pagato da' fittuarj la metà della taſſa ſtabilita dal ſuo Collegio , (*a*) ed in oltre un conveniente vitto , colla cavalcatura , o ſedia .

11. Per le conſegne , e per le riconſegne delle caſe, o di qualunque altra coſa in Città , ſe gli dovrà pagare parimenti la metà della taſſa ſopraccennata .

12. Per ogni operazione addotta di ſopra , o qualunque altra in ſervigio dell' Am. Fabbrica , che gli foſſe ordinata dal Capitolo , o proviſionalmente dal Sig. Rettore , e non ad iſtanza , o per intereſſe di parte , ſarà contento dell' annuo ſalario di trecento lire (*b*), oltre la conveniente ſomminiſtrazione del vitto , e della cavalcatura , o ſedia a ſpeſe d'eſſa Fabbrica nell' occaſione delle viſite forenſi ; e però non potrà nè direttamente , o indirettamente , nè per ſe , o per ſottomeſſa perſona , nè avanti , o dopo,

---

(*a*) O. 1740. 22. Settembre .
(*b*) O. ſud. , e 1760. 25. Aprile .

o dopo , o in qualſivoglia tempo accettare danari , promeſſe , nè altra coſa ſotto qualſiſia preteſto .

13. Avvertirà di adempire eſattamente gli ordini ſuddetti , perocchè ſcoprendoſi dal V. Capitolo qualche ſua mancanza , potrà il medeſimo condannarlo a quella pena pecuniaria , che ſtimerà convenevole al caſo , previa ancora la conſulta de' Signori Provinciali dell' Eſecuzione , colli aggiunti de' Signori Provinciali della Provincia , in cui ſi trovaſſe tal mancamento , ſe così pure parerà al detto Capitolo .

CAPO IX.

De' Signori Provinciali pel Munizionere, e per le coſe attenenti alla Guardaroba.

1. FRa i piú geloſi ufficj di queſt' Am. Fabbrica ſi conſidera quello del Munizionere, a cui è affidata la cura di quaſi tutte le coſe mobili, per riceverle, conſervarle, e diſpenſarle in uſo di eſſa Fabbrica. Però dovranno i Signori Provinciali eſſere ſolleciti nel procurarſi ſegrete, e veridiche informazioni delle perſone da proporſi al V. Capitolo per l'elezione; cioè che ciaſcuno de' concorrenti ſia di notoria fedeltà, diligenza, ed accortezza; acciocchè non ſi laſci ingannare, dovendo trattare con molte perſone di vario coſtume, e carattere; ed in oltre nella previa Congregazione eſigeranno da' concorrenti una rigoroſa prova de' conti, e della ſcrittura; come pure dell' abilità ſopra que' capi, che ſtimeranno opportuni per la buona amminiſtrazione della Guardaroba.

2. Nelle Congregazioni, che ſaranno ordinate dal V. Capitolo, eſamineranno con particolar diligenza tutte le coſe concernenti la Guardaroba, e invigileranno che il Munizionere compiſca eſattamente i ſuoi doveri.

3. Procureranno d'operare in modo, che nella Mu-

nizione si ripongano non solo tutti i legnami (a), ma qualunque altra roba per quanto sarà possibile, acciocchè più facilmente se ne possa vedere giustificato l' introito, e l' esito.

4. Due de' Signori Provinciali dovranno dal V. Capitolo delegarsi a ricevere i conti dal Munizionere in ciascun' anno; al di cui principio però si eleggerà uno de' medesimi, rimanendone l' altro dell' antecedente anno, come già informato.

(a) C. 1695. 27. Giugno. O. 30.

CAPO IX.

Del Munizionere.

§. I.

1. DOvrà il Munizionere ſaper ſcrivere, e poſſedere i conti proporzionatamente al ſuo impiego, onde poter ben regolare i libri; e di tal perizia darà pruova nel concorſo.

2. Il ſuo annuo ſalario ſarà di lire ſettecento cinquanta Imperiali.

3. Riſederà di buon' ora nel luogo chiamato Munizione, per eſſere pronto a dare, e ricevere quanto d' ora in ora abbiſognerà; nè partirà ſe non dopo del Sig. Rettore, e ſpedita ogni ſua incombenza; e affine d' eſeguirla a dovere, non potrà aſſumere altr' impiego.

4. Non farà ricevuta ad alcuno delle ſomminiſtrazioni de' legnami d' opera, vetri, ferramenti, della chioderia, del piombo, ottone, bronzo, e di qualſivoglia altra coſa, prima che ſiano viſitate dal Sig. Rettore, o Sig. Provinciale Eccleſiaſtico con l' aſſiſtenza dell' Architetto, e approvate con ordine in iſcritto dal detto Sig. Rettore, o Sig. Provinciale.

5. Di tutte le dette ſomminiſtrazioni terrà una chiara, e giuſtificata entrata, coll' anno, giorno, meſe, nome, e cognome del Somminiſtrante, col numero, colla miſura de' pezzi de' legnami, e de' vetri, col peſo de' ferramenti ec. colla qualità, e col prezzo di ciaſcuna coſa.

6. Lo ſteſſo praticherà nel ricevere dal Fattore le coſe uſate, o ſopravanzate, notando di più il luogo ove ſono levate, o rimaſte.

7. Prima di ſomminiſtrare alcuna coſa al Fattore, o ad altre perſone, dovrà aver ordine in iſcritto dal Sig. Rettore, ed in ſua mancanza da Monſignor Provinciale Eccleſiaſtico: ciaſcun' ordine poi dovrà eſſere vidimato dal Cancelliere. (*a*)

8. Di tutte le coſe, che ſomminiſtrerà, terrà una chiara, e giuſtificata uſcita alle riſpettive partite, colle accennate ſpecificazioni, e col numero de' Confeſſi ben diſpoſti.

9. Quantunque ſia preſcritto al Ragionato di dar nota al Sig. Rettore di tutte le impreſe, che terminano; tuttavia, ſe mai per alcuna delle attenenti alla Munizione ſi ritardaſſe l'eſpoſizione delle cedole, ne farà in tempo memoria al Sig. Rettore, e principalmente dell'impreſa della Cera; acciocchè ſi fabbrichi ne' meſi più caldi.

10. Dovrà la Cera approvarſi nella Congregazione della Chieſa, prima che la ricevi in Munizione. (*b*)

11. Avuto l'ordine di accettarla ne farà la ricevuta all' Impreſajo delle qualità, e del peſo, mettendovi i prezzi, che troverà ſtabiliti ne' Capitoli: dall' importanza di detta Cera dedurrà il valore della vecchia, che non ſarà più atta all' uſo della Chieſa, a tenore de' detti Capitoli.

12. Nel conſegnarla di tempo in tempo agli Oſtiarj della Chieſa, ne noterà per contro all' entrata la qualità, il nu-

---

(*a*) C. 1695. 27 Giugno.

(*b*) C. 1713. 2. Ottobre. C. 1729. 30. Settembre. O. 6. Dicembre. Capo II. §. 1. n. 39. di queſto libro.

il numero, e il peſo, eſigendone da' medeſimi la ſottoſcrizione, che pure dovranno fare nel dargli l' uſata. (*a*)

13. Sarà ſollecito di ritirare di volta in volta la Cera, che avrà ſomminiſtrata per gli Pontificali, notando all' entrata la qualità, il numero, e il peſo come ſi dichiarò di ſopra, e riportandone la ſottoſcrizione.

14. Non darà Cera in maggior quantità del ſolito; ſenz' ordine in iſcritto del Monſig. Provincial Eccleſiaſtico; e conoſcendo nel riceverne gli avanzi, eſſerne più grande il conſumo, ne darà avviſo al detto Monſig. Provinciale.

15. In ciaſcun trimeſtre moſtrerà le partite d' eſſa Cera alli Signori Rettore, e Provinciale ſuddetto, raccordando loro ciò, che gli occorreſſe.

16. Una volta la ſettimana conſegnerà alle perſone deſtinate gli ordini in iſcritto diretti all' Impreſajo dell' olio, per la ſomminiſtrazione della quantità, che troverà fiſſata ne' Capitoli di detta Impreſa, per le lampane del Duomo, e della Cappella della B. V. M. di Campo Santo; e quando accadeſſe qualche caſo ſtraordinario, dovrà l'ordine ſottoſcriverſi dalli Signori Rettore,o Provinciale; come ſi diſſe al n. 14.

17. Avrà cura di rivedere almeno una volta la ſettimana i conti col Ferrajo, per ricuperare gli avanzi di ferro sì nuovo, come vecchio, dandoſene ſempre debito; in modo che chiaramente di tutto ſi vegga l' entrata, ed uſcita, ſino de' chiodi, che ſono di tante qualità, ed anche delle coſe, di cui l' entrata, ed uſcita ſi dirige con ſoli mandati; cioè di quelle, che non ſi fermano ſotto la ſua

(*a*) C. 1760. 11. Agoſto. O. 13.

custodia, come l'olio ec., volendosi assolutamente un conto esattissimo di quanto appartiene alla Guardaroba. Dovrà però tenere due libri, cioè il Giornale per notarvi tutte le azioni a servizio dell' Am. Fabbrica, ed il Mastro per riportare tutte le cose alle rispettive partite.

18. Di volta in volta darà la chiave della Legnaja alla persona, che sarà destinata a levar il legname d'abbrucciare, ed avrà l'attenzione, che se ne faccia un moderato consumo.

19. Nel detto Giornale terrà nota di qualunque prestanza per uso della Fabbrica, ancorchè sia per poco tempo; e ne contraporrà la restituzione.

20. Noterà i pegni, che gli fossero consegnati dal Bargello; de' quali avendone il rilascio, li contraporrà alle rispettive partite del Mastro, quando siano cose, che possano facilmente servire ad uso dell' Am. Fabbrica; quando poi non siano tali, le participerà al Sig. Rettore; acciocchè questi possa dare gli ordini opportuni per la vendita.

21. A nessuna persona (fuori che per uso della Fabbrica) darà ad imprestito Corde, Taglie, Mazzapietre ec., se non nel caso di qualch'incendio. (*a*)

22. Non riporrà negli armarj gli arazzi di lana, e seta, il tendone ec. se non dopo fatto l'esperimento dall'Architetto, se siano stati da' Paratori battuti, e puliti a dovere. Però ne darà egli, o farà dare dal Fattore la notizia all' Architetto, acciocchè ne faccia la visita (*b*); e quando avran bisogno di ristaurazione, ne darà notizia al Sig. Rettore.

23. Farà

(*a*) O. 1738. 27. Agosto.
(*b*) C. 1762. 28. Aprile. O. 29. C. 13. Agosto. O. 14.

23. Farà presente al Ragionato le cose, che ne' libri della Munizione trovasse essersi aggiunte alle Case dopo le consegne.

24. Confronterà col suo libro Mastro tutte le liste delle somministrazioni, facendone l'attestato quando vadano a dovere sì rispetto alla quantità, e qualità; come a' prezzi convenuti, e deducendone l'esenzioni, affine che il Sig. Rettore possa ordinare il mandato al Ragionato. (*a*)

25. Starà attento in serrare i cancelli della Munizione, la Camera della cera, e tutti i Magazzini, tenendo le chiavi presso di se; imperocchè occorrendo per sua negligenza qualche furto, sarà a di lui carico.

26. Di tutte le cose, che servono alla Chiesa, ed alla Fabbrica terrà un' inventario; come pure di qualsivoglia altro mobile affidato alla di lui custodia, aggiungendo, e levando di volta in volta tutto ciò, che si aggiungerà, o leverà colla data, persona, occasione, e con cose simili; e riportandone sopra detto inventario la sottoscrizione dalli Signori Delegati al rendimento de' conti. (*b*)

27. Nel mese di Gennajo di ciascun' anno porgerà il suo memoriale al V. Capitolo pel rendimento de' conti; e ommettendo, o ritardando di consegnare i libri al Ragionato, dopo che sarà seguita la delegazione per ricevere i conti, gli sarà immediatamente sospeso il salario, oltre la refezione d' ogni danno, e spesa.

28. Nel caso d' infermità, o d' altro impedimento dovrà

(*a*) O. 1653. 26. Giugno.
(*b*) C. 1763. 24. Dicembre. O. 28.

dovrà mettere un sostituto, con approvazione del V. Capitolo, o almeno del Sig. Rettore; e non ostante quella, qualunque danno, che ne provenisse per negligenza, o dolo, dovrà essere a carico d'esso Munizionere, e della sua sicurtà.

29. Questa sicurtà dovrà essere idonea, e darsi, prima ch' entri nell' Uffizio, nella somma di dodicimille lire Imperiali, per l' osservanza di tutti i suddetti Capitoli, e pel pagamento di quanto possa risultare debitore; senza che la detta sicurtà possa pretendere di vedere i conti; i quali basterà che siano stabiliti col Munizionere, o co' suoi eredi, e sottoscritti da' due Signori Provinciali delegati.

30. Non dandosi i detti conti compitamente, tanto il detto Munizionere, o i suoi eredi, quanto la sicurtà dovranno stare al giuramento *in litem*, da darsi dal Sig. Rettore della detta Am. Fabbrica. La sicurtà però sarà obbligata per la sola somma di dodicimille lire; gli eredi lo saranno per la total somma, che sarà giurata; ed il Munizionere sarà in oltre soggetto agli ulteriori provvedimenti di ragione.

CAPI X. XI. e XII.

Inſtruzione per gli Signori Provinciali de' Beni

Di Villa Corteſe. Capo X.

Di Torreſcalla fuori di P. Comaſina. Capo XI.

Del Nirone, della Roverbella, e Bajalova fuori di P. Toſa, e di Caſſino Piſmonte fuori di P. Romana. Capo XII.

1. NEll' indice di queſto libro ſi ſono diviſe le ſuddette provincie, ad oggetto di ripartire l'incomodo fra i Signori Deputati; quì ſi uniſcono, giacchè le provvidenze ſono le ſteſſe per un luogo, che per l'altro.

2. Avranno cura, che almeno in ciaſcun triennio ſi faccia la viſita de' beni forenſi, alla quale dovrà intervenire in un triennio il Monſignor Provinciale, e in altro triennio alternativamente il Sig. Dott. Coll. Provinciale, accompagnati ſempre da un Cavaliere Provinciale di ſpada per torno delle riſpettive Provincie. (*a*)

3. Coll' aſſiſtenza (ſe lo crederanno opportuno) dell' Ingegnere, e Fattore oſſerveranno i Signori Viſitatori, ſe ſiano ben lavorati i terreni; ſe fatte lodevolmente le riparazioni comandate dal V. Capitolo in ſeguito dell' ul-

(*a*) C. 1763. 24. Dicembre. O. 28.

rima visita, o comandare dal Sig. Rettore sopra i ricorsi de' fittuarj, se vi siano usurpazioni, quali miglioramenti si possano fare sopra de' beni, e se siano eseguiti quelli, che fossero stati pattuiti nell' investitura; se le case, e gli edifizj abbiano bisogno di qualche riparazione, se vi sia sufficiente scorta di legname d'opera, e di altri materiali, e come se ne giustifichi l'esito; se vi siano piante, che danneggino i terreni, o che per troppa maturanza possano divenire d'inferiore qualità, o che per altro giusto motivo debbano levarsi.

4. Prenderanno l'informazione dello stato de' fittuarj, visiteranno i granaj, e praticheranno tutte quelle altre diligenze, che dal loro zelo verranno suggerite in benefizio dell' Am. Fabbrica.

5. Di tutte le cose rilevanti faranno la relazione in iscritto al V. Capitolo, o la faranno distendere dall' Ingegnere.

6. Saranno solleciti, che dal Fattore di Milano si faccia la visita di detti beni almeno una volta all' anno nel biennio, in cui non si farà da Signori Provinciali.

7. Che le visite del Fattore si propongano in Capitolo; acciocchè questo possa eccitare le rispettive Congregazioni ad esaminarle, e suggerire anche le altre provvidenze, che fossero opportune per l'esigenza de' crediti verso i fittuarj, o per altri emergenti. (*a*)

8. Che nel libro tanto de' fittuarj, quanto del Fattore, siano descritte le piante levate col numero, colla gros-

---

(*a*) O. 1738. 29. Dicembre.

groſſezza; e qualità, e che ambidue i libri ſiano ſottoſcritti dal Sig. Rettore, che ne avrà dato l'ordine; altrimenti avvertiranno l'Ingegnere di non compenſarle. (*a*)

9. Che ſi faccia la conſegna, la riconſegna, ed il bilancio in ciaſcuna locazione; e che ſe ne dia infallibilmente la copia all' Archiviſta. (*b*)

10. Che finalmente di volta in volta nelle nuove inveſtiture ſi pongano i patti più confacenti.

(*a*) O. 1678. 15. Dicembre in filza.
(*b*) Detta O. 1678. C. 1763. 23. Aprile. O. 4. Giugno.

CAPO XIII.

De' Signori Provinciali per l'Agente, e per gli Beni di Gudo Visconti, Longolo, ed Abbiate Grasso.

1. L'Instruzione, che trovasi ne' Capi X. XI., e XII. conviene quasi interamente anche a questi Signori Provinciali, i quali in oltre avranno l'incombenza di esaminare la condotta dell' Agente, e la qualità de' soggetti, che concorreranno alle nuove elezioni.

2. Due di questi saranno delegati a rivedere i conti dell' Agente; e però uno verrà eletto dal V. Capitolo al principio di ciascun' anno, rimanendone l'altro dell' anno antecedente, come già informato.

CAPO XIII.

Dell' Agente per gli beni di Gudo Visconti, Longolo, ed Abbiate Grasso.

§. I.

1. L'Agente della Provincia di Gudo dovrà saper ben scrivere, e far conti.

2. Dovrà essere ben' intendente de' prati; e risi; cioè sapere cosa sia acqua viva, colatizia, testa di fontana, bochello, fosso, roggia, colatojo, incastro, tombone, canale, ponte, strada pubblica, vicinale, accesso, servitù, e cose simili.

3. Dovrà essere ben pratico de' beni asciuti, vale a dire del modo di coltivar le terre, di piantare, ed allevare le viti, e i moroni, della qualità delle piante fruttifere, da cima, da gabba forte, e dolce, del tempo di scalvarle, e della maniera di regolare i boschi ec.

4. Dovrà ricevere la consegna de' mobili, e dell' altre cose, che sono di ragione dell' Am. Fabbrica nella casa di Gudo. (*a*)

5. Visiterà di spesso i beni, invigilando che da fittuarj siano migliorati tanto nel fondo, quanto nelle piante da cima, da gabba, e da frutti; che siano adempiti i

 patti

(*a*) O. 1687. 31. Luglio.

patti particolari, che foſſero nell' inveſtiture; e che neſſuno faccia uſurpazioni.

6. Non permetterà che alcuno de' fittuarj riaffitti, o cambii alcuna ſorte d'acque, nè veruna delle ragioni dell' Am. Fabbrica ſenz' eſpreſſa licenza del V. Capitolo. (*a*)

7. Al tempo del raccolto farà in Campagna le opportune oſſervazioni, e prenderà diligenti informazioni, per accertarſi della quantità, e qualità dei raccolti de' grani, del vino, e fieno, mandandone nota immediatamente al Sig. Rettore. (*b*)

8. Viſiterà ſovente i granaj, e le ſcorte de' fittuarj, informandoſi, ſe abbiano polizze ſopra i Boj, e ſopra le Vacche; come pure viſiterà i loro libri de' conti per ivi oſſervare, ſe abbiano molto debito coll' Am. Fabbrica.

9. Di tutte le coſe importanti farà immediata relazione in iſcritto al Sig. Rettore; e lo ſteſſo farà ogni volta, che gli parerà poterſi maggiormente migliorare i beni con l'uſo dell' acque, o colla piantagione delle viti, de' moroni, e degli alberi ec.

10. Al principio del meſe di Marzo di ciaſcun' anno porterá, o manderà al Sig. Rettore la nota delle riparazioni, ch' abbiſognano colla ſpecificazione della qualità, de' ſiti, de' quadretti, e d'altro; e colla veriſimile importanza della ſpeſa, per averne la determinazione, ſe debbanſi da eſſo far eſeguire, o no.

11. Dovrà eſſere ben pratico, come s'abbiano a riparare gli edifizj, e le caſe; come pure delle qualità della ſab-

---

(*a*) O. 1677. 27. Luglio.
(*b*) C. 1691. 27. Marzo. O. 29.

ſabbia, e calcina, de' coppi, delle pietre cotte, de' vivi, legnami d'opera, delle reſecature, de' ferramenti, e del valore di dette coſe ec.

12. Si troverà di ſpeſſo, e all' improvviſto ſu i ſiti delle riparazioni, ora alla levata del Sole, per vedere ſe gli Operaj ſiano tutti venuti all' opera, ed ora verſo il tramontare, per aſſicurarſi che non partano prima di tal tempo, ed in altre ore irregolarmente, per accertarſi che ciaſcuno degli Operaj medeſimi faccia lodevolmente il ſuo dovere, ed uſi economia nell' adoprare i ferri, i legnami, e gli altri materiali, ch' egli avrà ſomminiſtrato; invigilando ancora che neſſuno ſi appropri alcuna porzione benchè minima di legna, o di altro materiale. (*a*)

13. Diminuirà, o accreſcerà gli Operaj a proporzione del minore, o maggior biſogno, quantunque ſi foſſe alla metà, o al fine della ſettimana.

14. Terrà un libro, in cui di giorno in giorno noterà tutte le coſe, che ſi riporranno ne' Magazzini, colla loro quantità, qualità, e miſura, col peſo, e prezzo di tutti i materiali cotti, de' legnami d'opera, e da fuoco, della calcina, de' ferramenti, e di qualunque altra coſa fatta ſul luogo, comprata, avanzata dalle riparazioni, o levata dalle caſe, e dagli edifizj dell' Am. Fabbrica; e di tutto porrà diſtintamente il conſumo.

15. Avvertirà di avere gli ordini in iſcritto da ciaſcuno de' Signori Rettori circa le riparazioni da farſi, la compra, e il prezzo delle ſuddette coſe, e circa qualſivoglia

(*a*) O. 1681. 13. Febbrajo. C. 1708. 6. Agoſto. O. 6. Settembre. C. 1734. 24. e 25. Febbrajo n. 8. O. 27.

glia altro affare; altrimenti non se gli presterà fede. (*a*)

16. Nel detto libro noterà pure di giorno in giorno il nome, e cognome di ciascun Maestro, e Garzone, il sito ove lavoreranno, ed in qual' opera, il motivo per cui abbia accresciuto, o diminuito il numero degli Operaj. In somma noterà qualsivoglia altra cosa, che possa far conoscere la sua fedele, e diligente condotta.

17. Sopra detto libro incontrerà le liste de' mercanti, ed operaj, per farne il veridico attestato; acciocchè si possa loro spedire i mandati.

18. Non venderà legna da fuoco senz' ordine del Sig. Rettore; ed avendo ordine dal medesimo di mandarne qualche barca per uso dell' Am. Fabbrica, darà in tempo l' avviso ad esso Sig. Rettore della quantità, che manderà; acciocchè possa dare gli ordini opportuni per riceverla; ed opererà in modo, che sia ben custodita.

19. Al primo Capitolo di ciascun' anno porgerà un memoriale, per dare i conti della sua amministrazione. (*b*)

20. Sarà contento del suo salario di cento quaranta lire, e però non accetterà direttamente, nè indirettamente alcun dono in denaro, o in roba da' Fittuarj dell' Am. Fabbrica.

(*a*) O. 1684 3. Febbrajo.
(*b*) O. 1681. 28. Agosto.

CAPO XIV.

De' Signori Provinciali pel Fattore, per la Conca di Viarenna, pel Laghetto, per le Caſe, e per le Botteghe di Milano.

1. A Queſti Signori Provinciali verrà commeſſa dal Ven. Capitolo la diſamina delle qualità de' concorrenti all' uffizio di Fattore. (*a*)

2. Quelli, che ſaranno delegati dal Sig. Rettore, viſiteranno le Caſe unitamente all' Ingegnere, e Fattore, quando ſi debbono farvi le riparazioni: (*b*) le faranno poi eſeguire col maggior utile, e colla minore ſpeſa, e le riconoſceranno anche dopo che ſaranno terminate. (*c*)

3. Due di eſſi ſaranno delegati dal V. Capitolo al principio di ciaſcun' anno, rimanendone l' altro dell' antecedente, come già informato, ed avranno l' attenzione, che per le nuove deliberazioni della conca di Viarenna, e del Laghetto ſi eſpongano le cedole un' anno per l'altro, e per le Caſe, dopo il giorno di Sant' Anna; e che dal Sig. Rettore ſi convochi il Capitolo per le deliberazioni, almeno prima della feſta di S. Matteo Apoſtolo. (*d*)

4. Procureranno nelle nuove inveſtiture di accordare

(*a*) O. 1760. 8. Maggio. C. 2. Giugno. O. 6.
(*b*) Capo II. §. I. n. 5.
(*c*) pag. 62. §. E perchè
(*d*) O. 1682. 9. Luglio Capo II. §. I. n. 43. di queſto libro.

co' rispettivi Impresaj, e Fittuarj que' patti, che di volta in volta crederanno più opportuni in vista dell' antecedente investitura, e dell' ordinazioni del V. Capitolo.

5. Se mai col tratto del tempo il V. Capitolo venisse in parere di fare a sue spese le riparazioni della conca di Viarenna all' asciugamento di ciascun Naviglio, ne faranno la visita coll' intervento dell' Ingegnere, e del Fattore. (*a*)

6. Invigileranno finalmente, che l'Ingegnere dia sempre le consegne, e le riconsegne. (*b*)

(*a*) O. 1684. 17. Agosto, e 28. Settembre.
(*b*) G. 1763. 4. Febbrajo. O. 8.

CAPO XIV.

Del Fattore per gli affari della Città, e della Campagna.

§. I.

1. IL Fattore avrà cura di tutti i beni ſtabili dell' Am. Fabbrica, tanto nella Città, quanto nella Campagna; acciocchè ſiano migliorati, eccetto de' beni della Provincia di Gudo, per gli quali è deſtinato un' Agente.

2. Dovrà ſapere ben ſcrivere, e far conti, ed eſſer' eſaminato dall' Ingegnere alla preſenza de' Signori Provinciali (*a*) ſopra quelli Capitoli, che ad eſſi pareranno convenevoli.

3. Dovrà eſſere pratico de' prati, e riſi; cioè intendere coſa ſia acqua viva, colatizia, teſta di fontana, bochello, foſſo, roggia, colatojo, incaſtro, tombone, canale, ponte, ſtrada pubblica, vicinale, acceſſo, ſervitù, e coſe ſimili.

4. Dovrà intenderſi de' beni aſciutti, vale a dire del modo di coltivar terre, di piantare, ed allevar viti, e moroni, della qualità delle piante fruttifere, da cima, da gabba forte, o dolce, del tempo di ſcalvarle, e della maniera di regolar boſchi ec.

 5. Vi-

(*a*) C. 1705. 21. Febbrajo. O. 24. C. 1715. 30. Agoſto e 2. Settembre. O. 5. Settembre.

5. Visiterà i terreni al raccolto de' frutti, con previa participazione al Sig. Rettore, (a) osservando se siano migliorati, tanto nel fondo, quanto nelle piante da cima, da gabba, e da frutti; se possano migliorarsi maggiormente con l'uso dell' acque, colla piantagione delle viti, de' moroni, e degli alberi ec.; se vi siano dell' usurpazioni; se siano adempiti i patti particolari, che fossero nell' investiture; se le riparazioni agli edifizj, ed alle case siano state fatte lodevolmente, e colla giusta economia delle giornate, e de' materiali; e se abbisognino altre riparazioni. In oltre segnerà le piante, che danneggiassero i terreni, e quelle, che potessero essere danneggiate dalle acque, o dalla troppa maturazione, o che fossero necessarie a levarsi, per avere una sufficiente provvisione di legnami d'opera.

6. Di tutte le suddette cose, ed altre ancora, che gli occorressero, formerà una distinta nota con ispecificarne la qualità, i siti, e la verisimile quantità de' quadretti, e della spesa, ad oggetto d'averne la determinazione dal V. Capitolo.

7. Visiterà i granaj, e le scorte de' fittuarj, e massari, riferendo nella detta nota la verisimile quantità de' grani, che vi trovasse; e osserverà se sopra le scorte vi siano polizze.

8. Per dette visite dall' Am. Fabbrica gli sarà somministrato il Cavallo, il quale sarà alimentato da' fittuarj; e gli sarà lecito ricevere da' medesimi uno, o due pasti, quando gliele offeriscano: in caso diverso il vitto sarà a sue spese.

9. Fa-

(a) C. 1723. 29. Dicembre. O. 31.

9. Facendosi la visita coll' Ingegnere, o con uno de' Signori Deputati, avrà gli alimenti come gli altri a spesa di detta Fabbrica; ed in queste visite farà all' Ingegnere presenti tutte quelle cose, che stimerà opportune, per la conservazione delle ragioni dell' Am. Fabbrica; e pel miglioramento de' beni.

10. Affine di far eseguire lodevolmente, e con economia le riparazioni, dovrà essere ben pratico del modo di riparare gli edifizj, e le case, delle qualità della sabbia, e calcina, de' coppi, e delle pietre cotte, de' miaroli, delle bevole, e d'altre pietre vive, de' ferramenti, e legnami d'opera, della resecatura, e del valore di dette cose ec.

11. Nel mese di Marzo (se così stimerà il Sig. Rettore) visiterà le Case in Milano; come pure le Botteghe, e gli Spazj, riconoscendo se vi sia qualch' usurpazione, se si possa fare qualche miglioramento, se siano adempiti i patti particolari dell' investiture, se abbisognino riparazioni, o se sia necessario purgar le case dagli escrementi. (*a*)

12. Sarà sollecito che dall' Ingegnere si diano le consegne delle case, e de' terreni, e che se ne facciano i conti a' fittuarj; altrimenti qualunque danno, che possa provenir all' Am. Fabbrica pel ritardo, o per l'ommissione delle consegne, e de' conti, sarà anche a di lui carico, quando non provi d'avere reiterata la memoria a' Signori Rettori.

(*a*) O. 1691. 5. Aprile.

13. Levata l'acqua dall' uno, e l'altro Naviglio, farà presente al Sig. Rettore d'ordinare la visita delle conche di Viarenna, e del Laghetto, acciocchè possa dare le provvidenze opportune, per la conservazione delle pescagioni, ed osserverà, che si facciano le spazzature, e le riparazioni da chi ne avrà l'obbligo. (*a*)

14. Terrà un Giornale, in cui registrerà brevemente tutte le cose somministrategli dal Munizionere, tutti gli ordini, che riceverà in iscritto da' Signori Rettori, o Delegati, il nome, e cognome di ciascun maestro, e garzone, il sito ove lavoreranno, ed in qual' opera; gli avanzi, o le cose usate, che consegnerà al Munizionere, le relazioni a voce, o in iscritto delle visite, che avrà sporte al Sig. Rettore, o ai Signori Provinciali, o al V. Capitolo, tutte le spesette, e cose simili.

15. Una volta alla settimana presenterà detto Giornale al Sig. Rettore (procurando, che siano descritte tutte le cose attenenti al giorno antecedente) per averne dal medesimo l'opportuna sottoscrizione.

16. In questo modo qualunque ordine, che gli fosse dato a voce, ancorchè di picciol riglievo, sarà giustificato con soddisfazione del V. Capitolo.

17. Senza decreto del Sig. Rettore, e senza visita del Sig. Provinciale, o Ingegnere, non potrà ordinare riparazione alcuna; e dopo l'esecuzione ne procurerà nuova visita.

18. Invigilerà, che tanto i Muratori, e Legnamaj, quanto

(*a*) O. 1662. 23. Marzo. 1684. 17. Agosto, e 28. Settembre; e Capo XIV. n. 5.

quanto gli Operaj di Caſſina ſi trovino alla levata del ſole ſopra le loro opere ; e che da quelle non partano , ſe non per l'ora del pranzo , e del ripoſo , o ſia della merenda , la quale avrà ſuo principio a Paſqua , e fine a San Michele; e che continuino il lavoro ſino al tramontare del ſole . (*a*) Di qualunque loro negligenza , tardanza , o imperizia avviſerà il Sig. Rettore .

19. Avvertirà , che i garzoni levino di volta in volta le tegole , i rottami , e la terra ec. da' ſoffitti , acciocchè non ſiano danneggiati dal peſo ; come pure che di volta in volta levino ogni imbarazzo da qualſivoglia altro ſito ; e che tanto i maeſtri , quanto i garzoni nel partire non ſi approprino porzione alcuna , benchè minima di legna , (*b*) o di altro materiale .

20. Incontrerà tutte le liſte degli Operaj , e delle ſomminiſtrazioni col ſuo Giornale , e dovendo fare fedi , diſtinguerà le giornate , e le ſomminiſtrazioni ſervite pel Duomo da quelle ſervite per le caſe ec. , quando non ſieno baſtantemente ſpecificate nelle liſte accennate .

21. Terrà ſotto chiave i due carrelli , che ſervono per condurre i marmi , e le laſtre alle Botteghe degli Operaj .

22. Avviſerà in tempo i Signori Fabbricieri delle condotte de' ſuddetti marmi , che dovranno farſi al Laghetto , rappreſentando a' medeſimi gli obblighi dell' Impreſajo , e i Capitoli con eſſo ſtabiliti . (*c*)

23. Dopo , che ſaranno accettati i marmi nella maniera

(*a*) C. 1708. 6. Agoſto . O. 6. Settembre .
(*b*) O. 1681. 13. Febbrajo . C. 1708. 6. Agoſto . O. 6. Settembre .
(*c*) O. 1729. 6. Dicembre .

niera ſtabilita nell' uffizio dell' Architetto ; ne terrà un esatto regiſtro colla qualità , e miſura , col numero , e peſo ; nè li darà ad alcuna perſona ſe non coll' ordine firmato da' Signori Fabbricieri , e ſottoſcritto dall' Architetto ; e dovrà in ciaſcun' anno giuſtificarne l' uſcita , col moſtrarne gli ordini al Ragionato, (*a*) altrimenti pagherà col proprio qualunque marmo , o laſtra , di cui non rendeſſe alcun conto, il tutto farà collocare con buon ordine ; cioè ſeparare i marmi , le laſtre , e i mejaroli ſecondo la loro qualità , e (*b*) nel modo più facile a traſportarli .

24. Gettandoſi dagli Operaj le ſcheggie de' marmi fuori delle loro Botteghe , le farà portar via a loro ſpeſe . (*c*)

25. Nel principio di ciaſcun Rettorato informerà in iſcritto il Sig. Rettore degli affari a ſe ſpettanti , che non foſſero ancora ſpediti .

26. Ogni giorno alla venuta del Sig. Rettore ſi troverà pronto per comunicargli le occorrenze , e ricevere i di lui comandi , o per ſollecitare i debitori , o per altre coſe in ſervigio dell' Am. Fabbrica .

27. Irregolatamente ; cioè di qualunque ora ſopraverrà agli Operaj d'ogni ſorta,ed agli Impreſaj ; oſſervando ſe queſti adempiono i Capitoli delle loro impreſe , e ſe quelli lavorano colla dovuta preſtezza, maeſtrìa , e fedeltà ; cioè ſe a' ſiti deſtinati abbiano meſſe in opera tutte le chiavelle , ed altri ferri pigliati nella munizione , e ſe abbiano veriſimilmente conſumata la quantità de' legnami d' opera , e de' chiodi

levati

(*a*) O. 1727. 30. Aprile .
(*b*) O. 1683. 15. Luglio .
(*c*) C. 1708. 6. Agoſto . O. 6. Settembre .

levati pure dalla munizione; impedendo così colla sua particolare attenzione il più, che sia possibile, i furti, e scialacquamenti.

28. Occorrendo la precisa necessità di far lavorare con fuoco sopra il Duomo, dovrà assistervi assiduamente. (*a*)

29. Interverrà agli atti esecutivi, quando gli sarà comandato dal Sig. Rettore; (*b*) e nella vendita de' pegni alla ferrata pubblica, noterà, e riceverà il denaro, consegnandolo al Tesoriere terminata l' asta. (*c*)

30. Nell' aste de' doni fatti alla Cappella della B. V. M. di Campo Santo somministrerà i doni, ricevendone il denaro, il quale consegnerà al Tesoriere subito terminata l' asta.

31. Senz' ordine in iscritto del Sig. Rettore, o del V. Capitolo non disporrà in qualsivoglia modo d' alcuna cosa dell' Am. Fabbrica; nè s' ingerirà nell' uffizio del Tesoriere; mà solo all' occorrenze solleciterà i debitori dipendenti dalla sua amministrazione, affinchè paghino al medesimo Tesoriere quanto debbono.

32. Sarà attento, che non seguano intelligenze col Bargello circa le trombe, o le vendite sopra gli scalini della Metropolitana; perocchè queste non si potranno fare se non che verso l' offizio della sanità, col permesso del Sig. Rettore, con una ricognizione all' Am. Fabbrica (*d*), e col riguardo, che la qualità delle merci non sia disdicevole al decoro d' essa Fabbrica.

33.

(*a*) O. 1723. 18. Dicembre.
(*b*) O. 1664. 17. Luglio.
(*c*) pag. 48
(*d*) O. 1712. 29. Aprile.

33. Tutte le volte, che ſarà avviſato dal Munizionere eſſerſi da' Paratori riportati gli arazzi nella Munizione, ne darà notizia all' Architetto, acciocchè ne faccia la viſita. (*a*)

34. Darà ſicurtà idonea almeno per la ſoma di ſcudi cinque cento, d' eſſere fedele nel ſuo offizio.

35. Si contenterà del ſuo ſalario di ſette cento venti lire, oltre l' abitazione; aſtenendoſi d' accettare direttamente, nè indirettamente alcun dono o in denaro, o in roba sì da' Fittuarj, che dagli Operaj, o da qualunque altra perſona dipendente dall' Am. Fabbrica, o ſottomeſſa da' ſuddetti Fittuarj, Operaj, ed altri.

36. Rivederà ſpeſſo queſti Capitoli, per eſeguirli colla maggior eſattezza; perocchè ſarà obbligato all' oſſervanza de' medeſimi ſotto le pene arbitrarie al V. Capitolo.

(*a*) C. 1762. 28. Aprile. O. 29. C. 13. Agoſto. O. 14.

CAPO XV.

Taſſa pel Sindaco, Cancelliere ed Archiviſta, e Portiere.

1. AFfittandoſi per nove anni le Piazze del Verziere, e Brolo, ſi pagheranno dall' Impreſaro lire cinquecento per l' Inſtromento, compreſe le infraſcritte coſe, cioè la mercede riſervata al Cancelliere per le Ordinazioni, e Congregazioni, e per gli Decreti Capitolari da inſerirſi nell' inſtromento, il dettato, i patti, la ſicurtà, il rogito, l' eſplezione della copia autentica da darſi all' Archivio dell' Am. Fabbrica, la ſcrittura dell' originale, e della detta copia, e finalmente compreſe le lire trenta, che ſi daranno al Portiere per l' eſpoſizione delle cedole, e per gl' incanti.

2. Dall' Impreſarj, Fittuarj, e riſpettivi Contraenti, per tutti gli altri inſtromenti, ſi pagheranno tre parti dell' eſplezione ſtabilita nella Tariffa, (*a*) o che ſi ſtabiliſſe nelle ſucceſſive Tariffe: ed oltre a ciò, ſi pagheranno lire tre e mezza pel rogito, lire una al foglio pel dettato, ſoldi quattro per cadun patto, ſoldi dodeci per la ſicurtà, e ſoldi cinque al foglio per la ſcrittura dell' originale, e della copia autentica, e l' importanza della mercede riſervata al Cancelliere per le Ordinazioni, e

(*a*) Lettere del Senato Eccellentiſſimo del giorno 15. Maggio 1762. traſmeſſe al Collegio de' Notaj, e Cauſidici di Milano.

Congregazioni , e per gli Decreti Capitolari da inserirsi nell' instromento .

3. Rogandosi dal Sindaco qualch' instromento , il quale non si dovesse pagare dal contraente, se gli pagherà dall' Am. Fabbrica la mercede in ragione come sopra si è detto al n. 2. (*a*)

4. Siccome poi la suddetta mercede di lire trenta al Portiere , si è fissata sul supposto che l'esplezione dell' instromento al n. 1. possa importare trecento lire , che sono le tre parti dell' intiero salario stabilito nell' accennata Tariffa ; così il Portiere avrà il dieci per cento da dedursi dall' esplezione di ciascun instromento , per cui avesse dovuto esporre le cedole , ed aprire l' incanto .

5. A proporzione poi si pagherà l'esplezione di tutti gli detti instromenti , quando l' affitto fosse per minor tempo d' anni nove .

6. Se gli contraenti desiderassero averne copia autentica, non dovranno pagare che la scrittura d'essa copia in ragione di soldi cinque al foglio colla quarta parte dell' esplezione a norma , come rispettivamente si è detto di sopra .

7. Per l' esplezione de' Processi Civili , o Criminali, si pagherà conforme al solito del Palazzo di Milano . (*b*)

8. Il tutto fu approvato . (*c*)

(*a*) C. 1763. 24. Dicembre . O. 28.
(*b*) Pag. 120.
(*c*) C. 1764. 16. Gennajo con autorità Cap.

CAPO XVI.

Ordini generali, e cose diverse.

1. OGni volta che in Capitolo si dovrà trattare qualche gravissima causa concernente l' interesse dell' Am. Fabbrica, o de' suoi Officiali, si manderanno gli avvisi otto giorni prima coll' espressione della cagione, e non si raccoglieranno i voti, se non vi saranno tredici Deputati, e si piglieranno i voti colle palle: (*a*) il che si farà a richiesta ancora d' un solo de' Signori Deputati.

2. Non si accrescerà salario, nè si userà gratificazione ad alcun Ministro, senz' essersi prima dal V. Capitolo chiamata una Congregazione, per esaminare i motivi da riportarsi ad un Capitolo in cui concorrano tutte le cose, che si sono prescritte di sopra. (*b*)

3. Ciascuno degli Operaj, e qualsivoglia Ministro, o salariato potrà essere rimosso dal V. Capitolo, quando non eseguisca gli ordini di questo libro prescritti nel suo ufficio, o che se gli prescrivessero in avvenire dal V. Capitolo; siccome pure potrà esserne rimosso per qualunque altro motivo, o titolo, per cui il V. Capitolo (in cui concorrano tutte le cose prescritte di sopra alli n. 1. e 2.) giudicasse convenire la rimozione.

(*a*) Pag. 24.
(*b*) Pag. 28. O. 1712. 30. Gennajo. C. 1727. 8. Luglio n. 25. e C. 16. Luglio §. *Volendo* O. 31. detto.

4. Vacando alcun' offizio, dovranno i concorrenti (nell' esame da tenersi prima che siano proposti al V. Capitolo) dare quelle prove della loro abilità, che si troveranno prescritte negli ordini attenenti a quell' uffizio, e nelle instruzioni a Signori Provinciali.

5. Nessuno ardirà di ricevere in Campo Santo alcun processato, o inquisito, senza permesso del V. Capitolo; altrimenti sarà privato della Bottega, o dell' abitazione ad esso conceduta (*a*).

6. Nessuno de' Ministri partirà da Campo Santo in tempo che sederanno i Signori Deputati nelle Congregazioni, o ne' Capitoli, nè partirà dalla Città ne' giorni di lavoro, senza licenza del Sig. Rettore, quando si tratti di pochi giorni, nè senza licenza del Capitolo, quando si tratti di longa assenza, (*b*) nè ardirà di dettare, o scrivere, o di far dettare, o scrivere Memoriali per qualsivoglia persona, da darsi al V. Capitolo, senz' ordine in iscritto del Sig. Rettore; (*c*) siccome pure non permetterà che alcuna persona legga i libri dell' Am. Fabbrica, nè darà fede, o copia, o nota veruna, senza special licenza del V. Capitolo, sotto le pene al medesimo arbitrarie (*d*).

7. Per memoria de' posteri si avverte, che l' Am. Fabbrica non è tenuta ad alcun sussidio Ecclesiastico come si legge nelle scritture stampate, e compilate dal Sig. Carlo Bal-

(*a*) Pag. 112. O. 1681. 28. Agosto.
(*b*) Pag. 117.
(*c*) Pag. 117.
(*d*) O. 1672. 25. Febbrajo.

Baldaſſare Scotti Dottor Collegiato, ed Avvocato dell' Am. Fabbrica, le quali trovanſi nell' Archivio. (*a*)

8. Si avverte pure, che riſpetto all' eſpreſſioni di pene arbitrarie, o di multe, lè quali ſi trovano ſparſe in queſto libro, non s'intende di multe, o pene pecuniarie, o corporali; ma ſolo delle convenzionali, o delle civili coerenti all' accettazione de riſpettivi Miniſtri Ufficiali, e Dipendenti dall' Am. Fabbrica di queſti, o altri Ordini, che ſi conſtituiſſero da eſſa Fabbrica; e come ſarà di ragione.

9. Si avverte, che colla parola *taſſa* eſpreſſa nel Capo III. §. VII. n. 5., e 6., e nel Capo XV. ſi è avuto per maſſima da oſſervarſi, che mai in alcun caſo il pagamento non ecceda la pubblica nuova Tariffa; anzi ſia minore d' eſſa.

10. Dandoſi fuori ſeparatamente qualche Capo, o paragrafo di queſto libro; ſe in quello ſi trovaſſe menzione di qualche pena, multa, o taſſa, ſi dovranno dal Cancelliere aggiugnere ad eſſo Capo, o paragrafo le ſuddette avvertenze alli n. 8., e 9. del preſente Capo.

(*a*) Pag. 29.

CAPO XVII.

Privilegj, Lettere del Senato, Gride, ed Ordinazioni con ordine cronologico.

FRa i varj Privilegj di queſt' Am. Fabbrica vi ſono i ſeguenti.

1386. 12. Ottobre. Facoltà di fare la queſtua nel Contado di Milano.

1434. 11. Ottobre. Inibitoria a chi che ſia di queſtuare ſotto il titolo di S. Maria ſenza ſpecial licenza in iſcritto de' Signori Deputati di detta Fabbrica del tenor, che ſegue.

PHILIPPUS MARIA Anglus Dux Mediolani &c. Papiæ, Angleriæq; Comes, ac Januæ Dominus. Recepta ſupplicatione Magiſtrorum, ſeu Deputatorum Venerabilis Fabricæ Majoris Eccleſiæ noſtræ Civitatis Mediolani, tenoris hujuſmodi.

Illuſtriſſimæ, & Excellentiſſimæ Dominationi Ducali Veſtræ reverenter exponitur pro parte veſtrorum fideliſſimorum ſervitorum Magiſtrorum Deputatorum venerabilis Fabricæ Eccleſiæ Majoris Veſtræ Civitatis Mediolani. Quod propter graves conditiones Civitatis, & Patriæ non obveniunt eidem Fabricæ emolu-

menta, & ſubventiones ſic copiosè, ut hactenús fecerunt, & ad opus tàm mirificum, & ſumptuoſum intendi non poteſt ob carentiam pecuniæ ſicuti oporteret, & multi ſunt quærentes, ſub nomine Sanctæ Mariæ, charitates, eleemoſinas, & pia ſuffragia in territorio Veſtræ Dominationis. Quæquidem eleemoſinæ, charitates, & ſuffragia, ſeu potiſſima pars eorum non in Eccleſias, nec pia loca, ſed ipſos quæſtuarios pervenire ſolent. Et cum ſit dignum, ut major Eccleſia cæteris præferatur, ad quam inferiores Eccleſiæ contribuere tenentur. Dignetur clementia veſtra per ſuas patentes litteras ex certa ſcientia edicere, & mandare, quod nulli quæſtuarii audeant, nec præſumant in aliqua parte territorii, ſeu dominii veſtri a parte Terræ facere quæſtas, nec aliquid petere ſub nomine, & vocabulo ullius Sanctæ Mariæ ſine litteris, & licentia Deputatorum, & Magiſtrorum dictæ Fabricæ. Hortando Dominos Archiepiſcopos, Epiſcopos, & Prælatos quoſcumque Territorii veſtri præſentes, & futuros, quod non concedant aliquas litteras faciendi ullas quæſtas ſub nomine alicujus Sanctæ Mariæ, niſi habentibus litteras, & licentiam à Magiſtris, ſeu Deputatis dictæ Fabricæ. Ac mandando quibuſcumque Poteſtatibus, Capitaneis, Vicariis, Caſtellanis, & Officialibus veſtris præſentibus, & futuris, quatenus ad omnem requiſitionem dictorum Deputatorum, ac nunciorum, & procuratorum ſuorum, ſi qui reperiantur facere in territorio veſtro de dictis quæſtis ſine licentia dictorum Deputatorum ſuorum utſupra, eis præſtent

ſtent auxilium, & favorem ad arreſtandum, capiendum, & detinendum, ac arreſtari, capi, & detineri faciant tales quæſtuarios, ac omnia, & ſingula, res, & bona, & tàm equos, quàm alia; ac tales quæſtuarii detenti non relaxentur ſine licentia ſupradictorum Magiſtrorum, ſeu Deputatorum Fabricæ, vel eorum procuratorum, ſeu nunciorum, & donec ſint cum eis peroptimè concordes. Et habentes in deſideriis noſtris, quod eidem Fabricæ ſuffragia non deſint, ne opus tàm laudabile, tamque mirificum, quod ad honorem Glorioſiſſimæ Dei Genitricis fabricatur, quo nullum decentius modernis temporibus invenitur, remaneat imperfectum. Ex certa ſcientia edicimus præſentium tenore, & mandamus, quod nulli quæſtuarii audeant, nec præſumant in aliqua parte territorii, ſeu dominii noſtri à parte terræ facere quæſtas, nec aliquid petere ſub nomine, & vocabulo ullius Sanctæ Mariæ ſine litteris, & licentia Deputatorum, ſeu Magiſtrorum dictæ Fabricæ. Hortantes harum ſerie Reveren. Patres Dominos Archiepiſcopos, Epiſcopos, & Prælatos quoſcumque territorii noſtri præſentes, & futuros, quod non concedant aliquas licentias faciendi ullas quæſtas ſub nomine alicujus Sanctæ Mariæ, niſi habentibus litteras, & licentiam à Magiſtris, ſeu Deputatis dictæ Fabricæ. Ac mandantes quibuſcumque Poteſtatibus, Capitaneis, Vicariis, Caſtellanis, & Officialibus noſtris præſentibus, & futuris, quatenus ad omnem requiſitionem dictorum Magiſtrorum, ſeu Deputatorum, ac nunciorum, & procuratorum ſuorum,

Nullus audeat quæritare ſub nomine ullius Sanctæ Mariæ ſine licentia in ſcriptis DD. Deputatorum.

ſi qui reperiantur facere in territorio noſtro de dictis quæſtis ſine litteris, & licentia Magiſtrorum, ſeu Deputatorum dictæ Fabricæ, eis præſtent auxilium, & favorem ad arreſtandum, capiendum, & detinendum, ac arreſtari, capi, & detineri faciant tales quæſtuarios, ac omnia, & ſingula, res, & bona, & tàm equos, quàm alia; & tales quæſtuarii detenti non relaxentur ſine licentia Magiſtrorum, ſeu Deputatorum dictæ Fabricæ, vel eorum procuratorum, ſeu nunciorum, & donec cum eis peroptimè concordes fuerint. In quorum teſtimonium præſentes fieri, & regiſtrari juſſimus, noſtrique ſigilli impreſſione muniri. Dat. Abbiate. die undecimo menſis Octobris MCCCCXXXIIII. Indictione xiij.
Signat. Franchinus, & ſubſcript. Joannes, & ſigillat. &c.

1438. 20. Luglio, e 1448. 6. Maggio confermano la detta inibitoria.

Decretum, ſeu Privilegium Piis locis conceſſum.

1486. 9. Januarii

DUX Mediolani &c. Dilecti noſtri. Fecimus nuper quibuſdam hujus noſtræ Urbis Piis locis conceſſiones quaſdam per litteras noſtras, quarum exemplum vobis mittimus præſentibus introſertum, & quoniam conceſſiones ipſæ ad pauperum utilitatem, nec non Summi Dei cultum tendunt, eas omninò obſervari, & perpetuum effectum ſortiri intendimus: vo-

volumus itaque, ac vobis iniungimus; ut concessiones ipsæ omnibus innotescant, quod ipsas concessionum litteras in consuetis hujus nostræ Urbis locis publicari, ac inter reliqua decreta nostra describi faciatis, contentique etiam sumus, quod ejusmodi publicationem, etiam in aliis dominii nostri Civitatibus, ad omnem Deputatorum ipsorum Piorum locorum, seu alicujus eorum requisitionem fieri, auctoritate nostra provideatis, necnon in decretorum nostrorum libris prædictas litteras ibidem conscribi. Dat. Mediolani die 9. Januarii 1486. Signat. Jo. Moronus. A tergo Egregiis Militi, ac Sapienti Doctori Potestati, ac Vicario Provisionum Urbis Mediolani nostris dilectis cum sigillo Ducali in cera alba.

Tenor litterarum concessionum, sic sequitur.

DUX Mediolani &c. Papiæ, Angleriæque Comes, ac Januæ & Cremonæ Dominus. Quoniam inter ea, quæ Principibus incumbunt, id præcipuum esse arbitramur, ut eorum, quæ Divinum cultum concernant, ad pauperumque utilitatem pertineant, quibus si quæ commoda afferantur, Summus Deus sibi ipsi collata fuisse affirmat, non modicam in ditionibus suis rationem habeant, curamque suscipiant, ac eis favoribus, honestis, juvaminibusque, & auxiliis assistant, cum exinde rem Altissimo ipsi Deo gratissimam fieri non ambigendum sit; a quo Potenta-

tuum

tuum omnium vires proveniunt; ideo cum in inclita Urbe nostra Mediolanensi adsit locus gubernationis Fabricæ sublimis Templi Majoris ipsius Urbis, ex quo non modo Dei Omnipotentis, ac Glorisissimæ ejus Genitricis Virginis Mariæ cultus, & honor, ejusdemque Civitatis ornamentum resultat, sed etiam ingens quoddam pluribus ibidem egenis Civibus juvamen, suffragiumque, ac vivendi modus ex divinis eorum operis tribuitur.

Adsintque præcipua hæc; magnum scilicet, & Pietatis Hospitalia, nec non pia Misericordia, quatuor Mariarum, Caritatis, & Divinitatis loca, quæ Christi pauperibus alimenta præstant, assiduasque eleemosinas distribuunt, ingentesque, ac crebras, & ferè continuas subventiones præbent, locis ipsis omnibus, eaque cum honestate possimus, beneficia, auxiliaque libenter conferimus, ut ampliora in dies effici, ac uberiora ab eis erga inopes suffragia emanare queant. Cum itaque locis ipsis Deputati infrascriptas locis eisdem concessiones fieri nobis supplicaverint, quas non modicam eis, ac pauperibus utilitatem allaturas confidunt, ipsis requisitionibus suis (quæ non nisi honestæ nobis visæ sunt) assentiendum duximus; id æterno Deo gratum procul dubiò fore nobis persuadentes. Tenore igitur præsentium, quas pro lege, & decreto nostro inviolabiliter in dominio nostro observari volumus, & jubemus, concedimus, dispensamus, decernimus, atque sancimus ex certa scientia, de nostræque potestatis plenitudine,

quod

quod locorum, & Hoſpitalium prædictorum congruè referendo Deputati, tam præſentes, quàm futuri poſſint quaſcunque hæreditates, quæ locis ipſis debita relatione habita hactenùs delatæ ſint, & quas etiam in futurum eis deferri contingat, cum beneficio inventarii adire; licet quoddam hujus noſtræ Urbis Statutum aliter diſponat, cum hoc tamen, quod inventaria, ſeu deſcriptiones de bonis ipſarum hæreditatum fideliter fieri faciant, citatis, quorum intereſt in genere, non autem in ſpecie per proclamationes generales ad Scalas Palatii hujus noſtræ Urbis Mediolani faciendas; ad quas etiam ſcalas copia dictarum proclamationum dimittatur, omiſſis tamen aliis ſolemnitatibus, quæ a jure conficiendis inventariis requiruntur, & ſi fraus aliqua in inventariorum ipſorum confectionibus committeretur, locus ille, ad quem hæreditas aliqua delata ſit, in qua fraus ipſa commiſſa eſſet, dicto beneficio quo ad eandem hæreditatem privetur, & careat. Præterea Agentes pro ipſis Piis locis poſſint per Notarium, ſeu Notarios, quem, ſeu quos voluerint fieri facere inventaria, & deſcriptiones, & alia quævis opportuna inſtrumenta, & acta etiam extra juriſdictionem pro negotiis ad ipſa loca pertinentibus, & ſi ejuſmodi inſtrumenta, & acta per Notarium Mediolanenſem fieri continget, confici poſſint ſervato ſtilo Civitatis Mediolani, & etiam ipſorum Piorum locorum inſtrumenta ſine ſecundis Notariis fieri queant, & Officiales Civitatum, & Terrarum quarumcunque dominii noſtri ſi requiſiti fuerint

Aditio hæreditatis cum beneficio inventarii, citatis intereſſe habentibus per proclamationes.

Confectio inſtrumentorum, & actorum per quemlibet Notarium extra juriſdictionem.

Si per Notarium Mediolan. ſervato ſtilo Mediolani, & ſine ſecundis Notariis.

rint

rint teneantur, & debeant Agentibus pro ipſis Piis locis expedien. auxilium, juvamen, & favorem pro faciendis deſcriptionibus, & aliis opportunis proviſionibus præſtare, ne bona ipſis locis ſpectantia in ſiniſtrum pertranſeant, ſed in ipſa loca, & eorum utilitatem perveniant.

Pro proclamationibus.

Et ulteriùs Officiales noſtri, Feudatariorumque noſtrorum teneantur ad omnem dictorum Deputatorum, vel eorum nuntiorum requiſitionem fieri facere proclamationes expedientes, cum pœnis etiam quadrupli ſi eis videbitur pro medietate ad Cameram noſtram, & alteram medietatem ad accuſatorem tranſmittendis, pro inveniendis, & obtinendis bonis, rebus, creditis, ac juribus, & inſtrumentis ad ipſa Pia loca pertinentibus.

Pro acquiſitione bonorum immobilium.

Poſſintque etiam pro ipſis Piis locis Agentes ipſorum, tamen locorum nomine, tam per ſucceſſiones, quàm per legata, & alio quovis modo, ſive titulo lucrativo, ſive oneroſo, quæcunque bona immobilia in quibuslibet Civitatibus, Terris, Caſtris, Burgis, & Villis dominio noſtro, mediatè, vel immediatè ſuppoſitis, exceptis fortalitiis, & juriſdictionibus acquirere, & conſequi, ac opportuna quælibet Inſtrumenta proindè liberè, & impunè confici queant, & ſi etiam reperiantur aliqua Inſtrumenta in favorem ipſorum Piorum locorum hactenus facta fuiſſe: id quo ad ea obſervetur, quod obſervatum fuiſſet, ſi præſens conceſſio prius facta fuiſſet; bonis ipſis tamen tranſeuntibus cum onere ſuo, & obligatione hypo-

thecæ

thecæ ſolvendi onera in illa parte, in qua pro eis ſolvetur tempore quo acquiſitiones ipſæ fient, & etiam ſine fori declinatione.

Inſuper, ut fraudibus occurratur, quæ committi poſſent, & melius etiam fraudes ipſæ detegi queant, quod Deputati ipſorum Piorum locorum, & eorum Syndici etiam ad cauſas ſolùm conſtituti, poſſint quæcunque bona immobilia, quæ in præſentiarum habent, & ea etiam, quæ in futurum in loca ipſa quovis titulo transferri continget ad cridas ponere juxta formam Proviſionum Communis Mediolani, & aliarum Civitatum noſtrarum, in quibus cridarum proviſiones, ſeu ordines ſerventur congrua relatione habita, licet in comparitionibus, quæ proinde fient, non jurent ſe bona ipſa vendere velle.

Pro poſitione bonorum ad cridas proviſionales.

Poſſintq; etiam Deputati ipſi, ſive eorum Syndici ut ſupra, quæcunque locorum ipſorum bona tam præſentia, quam futura, quæ in loca ipſa translata ſint, ſive etiam in futurum transferentur, retento uſufructu, ad cridas ponere ſecundum proviſionem Communis hujus noſtræ Urbis Mediolani, & aliarum Civitatum ut ſupra debite referendo formam, licet in comparitionibus ipſis juramentum reſpectu poſſeſſionis ipſorum bonorum non faciant, prout ex proviſionum ipſarum tenore diſponitur, dummodo jurent ſe bona ipſa civiliter tantùm poſſidere, & is effectus ex ejuſmodi cridis ſequatur, qui ſequeretur, ſi in earum comparitionibus juramenta illa, etiam reſpectu præmiſſorum facta fuiſſent, quæ ſecundum

Circa juramentum non præſtandum pro dictis cridis.

 dicta-

dictarum Provisionum formam facienda erant ; & cridæ tamen ipsæ in casu prædictæ usufructus retentionis habenti ipsum usumfructum , quo ad eum dumtaxat usumfructum non præjudicent : cum hoc tamen quod si contra ipsa Pia loca pro aliquibus creditis actione personali agi potuisset , si aliquæ cridæ pro bonis , de quibus agatur factæ non fuissent ; illa talis actio propter hujusmodi cridas , quæ , non servata dictarum Provisionum , respectu juramentorum prædictorum forma ut supra , factæ fuerint , sublata non sit , nec fuisse intelligatur , sed etiam , factis talibus cridis , in robore suo persistat .

Item quod quilibet Syndicus , & Procurator ipsorum Piorum locorum debite referendo ad causas generaliter constitutus possit quibuscunque cridis , quas de cætero fieri contingat , sive in Urbe Mediolani , sive alibi in Dominio Ducali de bonis immobilibus (quæ secundum formam Provisionum , & Ordinum Civitatum illarum , in quarum jurisdictionibus bona ipsa consistant , vendi velint) contradicere , & dare in scriptis ipsorum Piorum locorum jura , & secundum dictarum Provisionum formam jurare , quodque ejusmodi contradictiones perinde vim omnem , & effectum obtineant , tam in favorem ipsorum Piorum locorum contradicentium , quàm contra ipsa Pia loca , ac si ipse Syndicus , & Procurator mandatum specialissimum ad faciendas ejusmodi contradictiones haberet .

Possintque Deputati prædicti quoscumque contractus , facere de bonis quibuscunque ad cridas positis ,

vel

vel pro quibus lites aliquæ pendeant, nec propter id vitiosi crimen incurrant. Et hoc quidem sine præjudicio jurium tertii, & litis pendentiæ.

Facultas emendi res litigiosas.

Quodque Deputati ipsorum Piorum locorum congrua relatione habita possint cessiones quorumcunque jurium, & creditorum suorum facere; absque eo quod per ipsos in ejusmodi cessionibus juramentum præstetur, secundum formam Statuti superinde disponentis, sed sufficiat quod de credulitate jurent, & perinde cessiones ipsæ valeant, ac si juramentum ipsum juxta prædicti Statuti formam præstitum fuisset.

Facultas faciendi cessiones sine juramento secundum formam Statuti.

Nec non etiam quod Christi nomine sententiarum, & pateat aliorum quorumcunque Instrumentorum de bonis, rebus, & juribus ad loca ipsa pertinentibus latarum, & factorum, quæ subscripta sint per Notarios, qui de hujusmodi sententiis, aut instrumentis rogati sint, aut ea explendi auctoritatem habeant, ita fides adhibeatur in judicio, & extra, & vigore ipsorum Christi nomine, & pateat executiones fiant, sicuti si ipsæ sententiæ, & instrumenta in publicas formas redact. essent, modo eis ita opponi possit, prout, si in publicam formam redacta essent, opponi posset.

Fides adhibenda Sententiis, & Pateat.

Ac etiam quod constante per publica instrumenta de aliquo ipsorum Piorum locorum credito (in ipsa Pia loca non autem ex aliorum personis causato) executiones, & sequestrationes, ac alia ad obtinendum satisfactionem expedientia contra eorum debitores, & bona, & in eorum præjudicium, pro hujusmodi cre-

 dito

dito fieri possint de mandato Priorum, seu Rectorum ipsorum Piorum locorum, perinde, ac si Priores ipsi, aut Rectores, Judices ordinarii essent, & hoc illis modo, & forma, quibus executiones ut supra contra debitores Cameræ nostræ, & in eorum præjudicium fiunt; nec adversus ejusmodi executiones, & ut supra ullæ contradictiones, vel oppositiones admittantur: sed si qui aliquid opponere voluerint, ipso jure post ipsas executiones, & ut supra intelligatur sibi statutus dierum quindecim utilium terminus ad probandum, & probatum habendum per omne genus probationum, ac opponendum quidquid probare, & opponere voluerint contra ipsas executiones, & ut supra, seu contra creditum, cujus vigore executiones ipsæ factæ sint, nisi probatio fieri velit per testes, vel instrumenta extra hanc Urbem Mediolani existen: quo in casu per dictos Rectores, aut Priores longior terminus ad probandum arbitrio ipsorum Priorum, seu Rectorum, inspecta causæ, de qua agitur, qualitate, & locorum distantia statuatur. Et præmissa quidem locum habeant, dummodo ejusmodi mandatum, cujus vigore prædictæ executiones, & sequestrationes, ac alia ut supra facta fuerint subscriptum sit per Notarium, seu Notarios, aut Rationatores, sive Cancellarios, vel executores eorundem locorum congrue referendo, prædictumque mandatum de impositione, aut voluntate dictorum Priorum, seu Rectorum processerit, & de ejusmodi impositione, seu voluntate ipsorum Priorum, seu Rectorum sufficiat, quod constet ex libris conclusionum dicto-

Rector constituitur Judex ordinarius contra debitores Adm. Fabricæ ut possit procedere ad instar Regiæ Cameræ.

Terminus debitoribus concessus.

Executiones & sequestrationes a quibus debeant subscribi.

dictorum Piorum locorum singulariter; & debite referendo.

Quodque in ipsorum Piorum locorum causis procedatur summarie simpliciter, & de plano, sine strepitu, & figura judicij, cavillationibus, & frivolis exceptionibus quibuscumque sublatis, & reddatur jus in diebus feriatis in favorem hominum, & hoc tam in favorem ipsorum Piorum locorum, quàm eorum, qui ab Agentibus pro ipsis Piis locis conventi sint.

Ut in causis summarie procedatur, & etiam diebus feriatis.

Item, quod servitores, & nuntii dictorum Piorum locorum congrue referendo possint quascunque citationes, & præcepta, nec non alia pro ipsorum Piorum locorum causis expedientia in toto dominio nostro deferre, & eorum relationibus cum juramento ita fides adhibeatur in judicio, & extra, ac si per servitores Communium Civitatum illarum, aut locorum, ad quas, & in quibus citationes ipsæ, ac præcepta, & ut supra mittantur, præmissa omnia delata fuissent.

Citationes, & relationes cum juramento per Servitorem factæ in toto Mediolani dominio valeant.

Ac etiam Procuratores, & Actores ipsorum Piorum locorum non teneantur in eorundem locorum causis, quæ in hac Urbe Mediolani agantur producere, nec etiam eorum adversariis instrumenta Syndicatuum dare, sed id sufficiat, quod ipsa Syndicatuum instrumenta ad officium Gubernatorum Statut. Communis prædictæ Urbis registrata sint; quinimo etiam instrumenta eadem, dummodo ut supra registrata sint, semper pro productis habeantur in quibuscunque locorum ipsorum congrue referendo

cau-

causis, quæ in hac Urbe ut supra agantur, ipsaque registratio pro solemni ejusmodi instrumentorum productione, & loco productionis habeatur in omnibus dictorum Piorum locorum causis, quæ ut prædiximus in hac Urbe agantur.

Insuper etiam, quod pro negotiis ad dicta loca pertinentibus, instrumenta quæcunque fieri possint etiam in diebus Dominicis, & in aliis diebus festis, in quibus instrumenta confici per decreta Ducalia prohibitum sit, ut melius, & commodius eis Deputati inservire possint.

Rogitus instrumentoru etiam diebus prohibitis.

Et ultra prædicta ex quo ipsa Pia loca cum eorum Massariis, Inquilinis, Fictabilibus, & similibus exempta se esse prætendunt à Datiis Notariorum, ut in exemptionibus ipsis dicitur contineri: quia sæpe contingit, quod Notarii tam causarum civilium, quàm Datiorum, Maleficiorum, & damnorum datorum, stratarum, & victualium conantur contra tenores ipsarum exemptionum pecunias ab ipsis Piis locis, vel eorum Massariis, & ut supra extorquere, & aliter non volunt scripturas expedientes pro eis facere, nec sententias legere, nec de eis instrumenta tradere, nisi pecuniæ ad eorum libitum sibi dentur. Quod si Notarii officiorum ipsorum recusaverint, aut neglexerint publica instrumenta, & acta expedientia conficere sine solutione ad quam ipsi exempti non teneantur: possit eo casu quilibet Notarius publicus proinde quæcunque acta, & instrumenta conficere, & ita valeant, omnemque effectum sortiantur acta, instrumenta ipsa, &

Immunitas servanda a Notariis causarum civilium, Maleficiorum &c.

tan-

tanquam si per Notarios dictorum officiorum confecta fuissent, & si Notarii ipsorum officiorum postea aliquos inquisitos in banno scriberent, vel jam scripsissent, & in banno ipso præteriti non essent, quod facta comparitione per instrumentum ut supra in termino, ubi ipsi prædictorum officiorum Notarii ejusmodi comparitionem accipere recusarent, ipsum bannum pro dato non habeatur, nec haberi debeat, & iidem officiorum prædictorum Notarii cum bonis suis teneantur, & obligati sint ad emendationem damnorum per hujusmodi exemptos propter dictum bannum, & exinde sequuta, ac dependentia supportatorum. Reservato tamen jure dictis Notariis talium officiorum petendi, & consequendi ab adversariis ipsorum Piorum locorum, & eorum massariorum, inquilinorum, & fictabilium ut supra, id, quod sibi ab eis pro ejusmodi actis, sententiis, & instrumentis merito debeatur perinde, ac si per eos Notarios officiorum prædictorum facta fuissent.

Et præmissa quidem omnia concedimus, dispensamus, & decernimus, aliquibus legibus, decretis nostris, statutis, provisionibus, ordinibus, ac aliis quibusvis in contrarium facientibus, aut aliter disponentibus; etiam decreto de anno 1423. die sexto Octobris, quod incipit, *Providere volentes*, non attentis; quibus quidem omnibus, quo ad præmissa tantum ex certa scientia, de nostræque potestatis plenitudine etiam absolute per præsentes derogamus. Mandantes etiam quibuscunque officialibus nostris, ac Feudatario-

rum

rum nostrorum præsentibus, & futuris, quatenus has nostras concessionum suprascriptarum literas firmiter observent, ac ab aliis quoque inviolabiter observari faciant, nec quidquam contra earum tenorem fieri, aut attemptari quovis modo permittant pro quanto gratiam nostram caripendunt, quoniam eas perpetuam observationem obtinere intendimus. In quorum testimonium præsentes fieri jussimus, & registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Dat. Mediolani die secundo Januarii 1486. Signat. Johannes Moronus.

1603. 31. Octobris.

PHILIPPUS III. Dei gratia Hispaniarum, utriusque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux II. &c. Rector, & Præfecti Ven. Fabricæ Templi Majoris hujus Civitatis dederunt nobis preces sequentis exempli, videlicet Potentissime Rex. Mensibus retroactis per Rectorem, & Deputatos Ven. Fabricæ Ecclesiæ Majoris Mediolani fid. M. V. ser. porrectæ fuere M. V. preces, & eis lectis in Excellentissimo Senatu obtentum rescriptum, quarum quidem precum, & rescripti tenor talis est videlicet. PHILIPPUS III. Dei
„ gratia Hispaniarum, utriusque Siciliæ &c. Rex, &
„ Mediolani Dux II. &c. Deputati Ven. Fabricæ Tem-
„ pli Majoris hujus Civitatis dederunt nobis preces se-
„ quentis exempli, videlicet Potentissime Rex. Habet
„ Ven. Fabrica Templi Majoris præsentis Civitatis di-
„ versa bona immobilia in præsenti Civitate, & domi-
„ nio, in quibus multa inferuntur damna tum in se
„ intromittendo in rebus, & bonis ipsius Fabricæ con-
„ tra voluntatem Agentium ipsius Ven. Fabricæ, qui

non

„ non possunt semper esse præsentes pro omnium de-
„ fensione, tum in usurpando, & damna permulta
„ committendo in talibus bonis, tum denique in ex-
„ cedendo confinia, & licet fid. M. V. Ser. Deputati
„ ipsius Fabricæ exclament, & tales etiam in genere
„ admoneant, quod hic locus Pius gaudet beneficio
„ etiam Bullarum conditarum in Cœna Domini, itaut
„ tales usurpantes incurrant pænas ibi comminatas; ta-
„ men, & hoc parum prodest; immo, & de præ-
„ senti occurrit, quod & si dicta Fabrica sit domina
„ trium partium ex quatuor Laghetti præsentis Civita-
„ tis, habeatque suas ripas pro speciali servitio dictæ
„ Fabricæ tam pro exonerando; quàm onerando na-
„ ves, prout casus evenit; attamen audent certi boni
„ publici immemores etiam quandoque obstare tali com-
„ modo dictæ Ven. Fabricæ, quàm hoc modo privare
„ etiam dominio, ac possessione rerum suarum: & si
„ Agentes prædicti exclament, aut iniurijs afficiuntur,
„ aut aliter male tractantur, itaut cogantur Deputati
„ ipsi diversimode etiam cum periculo assistere, ac tali-
„ bus violentiis obstare, ad effectum ne huic Ven. Fa-
„ bricæ, ac Santissimæ Matri Dei tanta inferantur dam-
„ na, ex quo dicti Supplicantes arbitrati sunt etiam
„ auxilio M. V. se juvare, ut tantus morbus, si fieri
„ poterit, sublevetur, & ideo ad eam recurritur. Sup-
„ plicando, ut dignetur ordinare Rectori dictæ Ven.
„ Fabricæ Judici ipsius Fabricæ juxta eorum Privilegio-
„ rum formam, ut publico ex ordine M. V. jubeat
„ omnibus quibus expediens fuerit, ne in bonis dictæ

Beneficium bullarum in Cœna Domini.

Y y Ven.

„Ven. Fabricæ, ac in dicto Laghetto aliquis audeat „se se ingerere, & intromittere, nec damna inferre, „nec alia, de quibus supra intromittere præter, & contra voluntatem dictorum Deputatorum, etiam sub „pœna pecuniaria scutorum 50. ipsi Ven. Fabricæ applican. in casu contraventionis, & pro quolibet contraveniente, & toties, quoties &c., & ulterius sub „alia pæna etiam corporali arbitrio M. V., ultra alias „pœnas a jure, & ordinibus comminatas, & hoc „modo credent Supplicantes, quod aliqua in parte „bona dictæ Ven. Fabricæ conservabuntur, & sperator &c. Quibus coram Senatu nostro lectis, ex ipsius „Ordinis sententia his nostris mandamus Rectori præfatæ Ven. Fabricæ, ut jussu nostro, publicato edicto „promulgando interdicat omnibus, quibus expediens „fuerit ne in bonis ipsius Fabricæ, & præcipue in „dicto Laghetto aliquis audeat sese ingerere, intromittere, nec damna inferre, contra Supplicantium „voluntatem sub pœna corporali, & pecuniaria arbitrio Senatus nostri; itaut contrafacientes detineri possint, cujus Ordinis sententiam, & quoque probantes „idem prout ipse censuit decernimus, & observari mandamus. In quorum fidem præsentes sigillo nostro munitas fieri, & registrari jussimus. Dat. Mediolani „die 21. Julii 1603. Signat. Alexander Besutius, & „sigillat. sigillo magno in cera rubea more solito, & registrat. in filo paten. Verùm Potentissime Rex parum, aut nihil opitulantur præfatæ litteræ Divæ Mariæ Virgini dictæ Ecclesiæ Majoris, nisi etiam ipsi Rectori per tem-

Promulgatio edicti pro conservatione Laghetti.

tempora detur facultas jus dicendi contra delinquentes, & eos mulctandi, & condemnandi tanquam delegato a M.V., pœnasque pecuniarias applicandi saltem pro medietate dictæ Divæ Mariæ, seu Fabricæ, & pro altera medietate Reg. Cameræ, quæ quidem facultas tacite etiam tradita videtur in dicta concessione, cum concessa facultate interdicendi, ac percipiendi etiam sub pœna pecuniaria, ac corporali arbitrio Excellentissimi Senatus, ac detineri faciendi, concessa etiam videtur facultas procedendi, mulctandi, & condemnandi contrafacientes, & delinquentes: quicquid sit ad tollendam omnem amaritudinem, & ne aliquo unquam futuro tempore dubitari contingat super intelligentia dicti rescripti, decreverunt dicti Rector, & Deputati ad M. V. iterum confugere pro opportuno juris remedio, Supplices exorando, ut dignetur, declarando etiam dictam concessionem ut supra jam factam, cujus virtute delinquentes etiam detineri possunt, ut videt M. V. per suas literas patentes dictis Supplicantibus etiam ut delegatis M. V. concedere etiam facultatem procedendi, jusdicendi, condemnandi, & mulctandi quoscunque contrafacientes, & delinquentes, pœnasque, & mulctas pecuniarias applican. pro medietate dictæ Divæ Mariæ, ac ejus Fabricæ, & pro alia medietate Regio Fisco, quod cum justum sit, speratur &c. Quibus visis, & intellecta Fisci nostri sententia, inhærendo dictis literis patentibus jam a nobis concessis, harum serie concedimus etiam facultatem Supplicantibus, ut possint procedere, jus dicere, condemnare, & mulctare

Facultas jusdicendi, condemnandi, & mulctandi contrafacientes, & delinquentes.

quoſcunque contrafacientes, & delinquentes; ita tamen, ut iidem Supplicantes ad aliquam condemnationem, nec abſolutionem pecuniariam devenire non poſſint, niſi cum interventu alicujus ex Fiſcalibus noſtris generalibus, & pœnæ medietas Fiſco noſtro applicetur. Decernentes etiam ad aliquam pœnam expreſſam corporalem deveniri non poſſe, niſi prius conſulto Senatu noſtro: mandantes omnibus ad quos ſpectat, & ſpectabit, ut ita ſervent, & ſervari faciant. In quorum fidem præſentes noſtro ſigillo munitas fieri, & regiſtrari juſſimus. Dat. Mediolani die ultimo Octobris 1603. Signat. Alexander Beſutius, & ſigillat. ſigillo magno in cera rubea more ſolito, & regiſtrat. in filo patentium.

1615. 12. Maii.

PHILIPPUS Tertius Dei gratia Hiſpaniarum; utriuſque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux Secundus &c. Deputati Fabricæ Templi Majoris hujus Urbis dederunt nobis ſequentes preces, videlicet. Potentiſſime Rex. Uſu comperuerunt Prior, & Deputati Ven. Hoſpitalis Majoris Mediolani, quod cum aliàs adminiſtrationi ejuſdem Hoſpitalis creatæ fuerint in Deputatos aliquæ perſonæ intereſſatæ cum dicto Hoſpitali, ſcilicet debitores, creditores, emphiteutæ, & ſimiles; illud paſſum fuiſſe damna notabilia, qua de cauſa nullus quoviſmodo intereſſatus creatur in Deputatum ipſius Hoſpitalis, & hactenus ſemper ſic ſervatum fuit; cum autem Rector, & Deputati Admirandæ Fabricæ Eccleſiæ Majoris Mediolani fid. M. V. ſer. aliquando ſenſerint idem, ordinaverunt quod in futu-

futurum per eorum Cancellarium , ſeu ejus Coadiutorem , per menſes tres ante finem anni tradatur notula in ſcriptis futuris per tempora Rectoribus omnium debitorum , creditorum , & emphiteutarum , ac habentium jura , maxime adaquatoria cohærentia bonis ipſius Fabricæ , ac ſecum quovis modo intereſſatorum ad effectum , ut illam deferant Vicario , & Duodecim Proviſionum , ac etiam Abbatibus Collegii Juris Conſultorum Mediolani , ad effectum , ut nullus cohærens , vel intereſſatus , debitor , aut creditor ipſius Fabricæ ut ſupra , aut minor annis vigintiquinque eligatur in Deputatum ipſius Fabricæ , & quatenus eligatur , poſſit recuſari , & pro eo , ſeu eis recuſandis ad M. V. recurri ; verùm dubitantes Supplicantes , ne eveniente caſu , aliqui ſint , qui & intereſſati , & recuſati , ſeu minores annis vigintiquinque , poſtquam electi fuerint , nolint tamen abſtinere ; ideo dicti Supplicantes ut bona Divæ Mariæ nullam jacturam patiantur , & omnia recto tramite pertranſeant , decreverunt ad M. V. confugere , ſupplices rogando , ut poſtquam anteceſſores M. V. ipſam Fabricam inſtituerunt , ſimulque etiam Deputatos decreverunt , dignetur etiam per ſuas patentes literas edicere , & decernere nullum in futurum per dictos Vicarium , & Duodecim Proviſionum , ac dictos Abbates Collegii Doctorum Mediolani nominandum , nec eligendum eſſe ex intereſſatis quovis modo ut ſupra , cum ipſa Fabrica , aut ejus bonis cohærentibus , aut minoribus vigintiquinque annis , & per eam recuſari

Notula illorum , qui nequeunt eſſe Deputati Adm. Fabricæ .

poſſe ,

posse, & recusatos omnino abstinere debere, & eorum scontro, alios non interessatos, aut cohærentes, & non minores eligendos esse, mandando omnibus ad quos spectat, & spectabit, ut ita servent, & servari faciant, quod speratur &c. Super quibus antequam deliberaremus, mandavimus Vicario Provisionum, ut negotio in suo Tribunali proposito, votum suum subiiceret. Viso postea Vicarii voto, omnibusque coram Senatu nostro propositis, per has nostras de ejusdem Ordinis sententia narratam ordinationem per Supplicantes factam approbamus, & confirmamus, ita tamen quod admittantur minores annum vigesimum excedentes. Mandantes omnibus ad quos spectat, spectabitve, ut illam sic ut supra approbatam observent, & observari faciant. In quorum fidem præsentes nostro sigillo munitas fieri & registrari jussimus.

Excedens annum vigesimum eligi potest.

Dat. Mediolani die 12. Maii 1615. Signat. Alexander Besutius, & sigillat. &c. A tergo Registrat. in filo patentium &c.

1664. 20. Aprile. Che l'Università de' Barbieri tenga una cassetta, per riporvi tutte le obblazioni, che si faranno da' Maestri, e Lavoranti, che si ascriveranno alla detta Università, e che la chiave rimanga presso il Sig. Rettore.